

Ricorso condizionato

del sigg.

Rivelli Giovanni, Emanuele, Guido

N. 1524, anno 1937

Av. Prof. Aurelio Candian

1^o Legione Civile
3 dicembre 1937

IN NOME DI SUA MAESTA
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

La Corte d'Appello di Torino, sezione I, composta all'udienza delli 8 febbraio 1937 delli Ill.mi Signori

IGHINA comm. OSCAR - *ff. presidente*

ADAMI comm. LUCIANO - *consigliere*

CLERICI comm. CARLO - *consigliere*

RIPA DI MEANA cav. uff. nob. ENRICO - *consigliere*

GAY cav. uff. UMBERTO - *estensore*

ha pronunciata la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA

RIVETTI MARIO, *residente in Cossila, rappresentato dal proc. avv. Piero Calliano per delega 18 gennaio 1937 con elezione di domicilio, appellante*

CONTRO

RIVETTI GIOVANNI, ERMANNO e GUIDO, *residenti il primo a Sanremo e gli altri due a Biella, rappresentati dal proc. avv. Mario Martinola per mandati 22 dicembre 1936 rog. Germano e 22 dicembre 1936 rog. Badino, con elezione di domicilio, appellati.*

CONCLUSIONI:

L'avv. P. Calliano per il suo cliente chiede e conchiude:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, reietta ogni contraria istanza
eccezione e deduzione;

In riforma della sentenza del Tribunale di Biella in data
7-11 dicembre 1936 e previa ammissione in caso di bisogno
delle infradedotte prove testimoniali;

Respingere le istanze tutte proposte dai signori Giovanni
Rivetti ed Ermanno e Guido Rivetti sia nella citazione 9 ot-
tobre 1936 che nel corso del giudizio davanti al Tribunale di
Biella;

Conseguentemente, e in ogni caso, assolvere il conchiudente
dalle domande stesse;

Con la vittoria delle spese, compresi gli onorari di procu-
ratore e di avvocato tanto per il primo che per il secondo giu-
dizio.

PROVE PER TESTI: Vero che al momento della stipula-
zione del patto di proroga pel 1936 Mario Rivetti dichiarò
formalmente che non riteneva adeguato e non avrebbe mai
accettato per l'avvenire un riparto degli utili e delle perdite
nella misura statuita dai precedenti contratti di società; e che
dopo alcuni vani tentativi d'intendersi circa una diversa misura
più favorevole al Mario le parti decisero di rimettersi all'ar-
bitraggio di terzi per tale determinazione.

L'avv. Mario Martinola per gli appellati suoi clienti chiede
e conchiude:

Confermarsi la sentenza 7-12 dicembre 1936 del Tribunale
di Biella fra le parti intervenuta e del cui appello si tratta.

Col favore delle maggiori spese.

FATTO

Con scrittura privata 6 aprile 1894 (registrata a Biella il 9 aprile 1894 al n. 2835) i fratelli Rivetti Quintino, Ottavio e Giovanni, di Giuseppe, regolarizzavano la società in nome collettivo fra loro esistente di fatto sin dal 1872 in Biella, per la fabbricazione e lo smercio di pannilana, sotto la ragione sociale « Rivetti Giuseppe & Figli », e fissavano la durata della società fino al 31 dicembre 1909. La Società veniva poi con successivi atti prorogata via via fino al 31 dicembre 1935.

Nell'atto pubblico 13 settembre 1912 rogato Ramella (reg. a Biella il 27 stesso mese ed anno, n. 317, vol. 98) all'art. 15 si legge: « Per le controversie che possano sorgere in dipendenza del contratto sociale e relative proroghe e modificazioni le parti si rimettono al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi d'accordo od in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Biella ad istanza della parte più diligente in regolare contraddittorio ». Nell'atto pubblico 9 marzo 1922 rog. Ramella all'art. 4 i soci, regolando le modalità della eventuale liquidazione alla cessazione della società stabilita al 31 dicembre 1935, convenivano la nomina di tre liquidatori, investiti anche della qualità di arbitri amichevoli compositori, col più ampio mandato di procedere al riparto delle attività e di decidere tutte le questioni relative alla divisione.

Nel corso del 1935 insorsero controversie tra il socio cav. uff. Mario Rivetti (succeduto al padre Ottavio) e gli altri soci circa i limiti della retribuzione dovuta dalla società al capitale dei soci, — circa il modo come era stato trattato il

credito dei soci relativo agli utili, — e circa l'effetto retroattivo all'anno 1919 che si era voluto dare alla nuova ripartizione degli utili e delle perdite consacrata nel contratto del 1922. Tali divergenze secondo le pattuite clausole compromissorie venivano deferite ad un Collegio di tre arbitri, costituito dai sigg. S. E. il Senatore Vincenzo Casoli, l'avv. Giuseppe Cravera e l'avv. Giovanni Vitelli, nominati il primo dal Presidente del Tribunale di Biella, il secondo dal Mario Rivetti ed il terzo dagli altri soci. Con rogito Germano 19 novembre 1935 (reg. a Biella li 26 successivo al n. 1056, vol. 16) veniva prorogata la durata della società di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1936, con alcune modificazioni ai patti sociali, tra cui la seguente al n. 3: « Gli utili e le perdite dell'esercizio gennaio-dicembre 1936 verranno assegnati ai soci nel modo seguente:

« a) In caso di proroga della ditta Rivetti Giuseppe & Figli fra tutti gli attuali soci per il periodo posteriore al 31 dicembre 1936, l'assegnazione degli utili e delle perdite dell'esercizio 1936 seguirà con gli stessi criteri di riparto concordati per il futuro contratto sociale dal 1° gennaio 1937 in poi;

« b) nel caso invece in cui la ditta Rivetti Giuseppe & Figli non si prorogasse fra tutti gli attuali soci oltre il 31 dicembre 1936, il Collegio arbitrale già nominato con scrittura di compromesso in data 8 novembre 1935 (reg. a Biella li 11 novembre 1935 al n. 1181, vol. 12) per la risoluzione di alcune controversie insorte fra i soci, udite le osservazioni delle parti, stabilirà inappellabilmente come abbiano a ripartirsi fra i soci gli utili e le perdite dell'esercizio 1936 ».

Con citazione 29 ottobre 1936 il comm. Giovanni Rivetti, il comm. Ermanno Rivetti ed il cav. rag. Guido Rivetti evocavano il consocio cav. uff. dott. Mario Rivetti avanti al Tribunale di Biella; e, richiamato il rogito Germano 19 novembre 1935, esponevano che non si era formato l'accordo per la divisione degli utili del 1936, che l'arbitro comm. avv. Giuseppe Cravera aveva rassegnate le sue dimissioni ed il dott. Mario Rivetti aveva rifiutato di sostituirlo; onde si rendeva necessario procedere alla sua sostituzione a sensi dell'art. 12 c. p. c. Per ciò chiedevano la nomina del terzo arbitro a completamento del Collegio arbitrale ^{eletto} con la clausola compromissoria inserita nel succitato rogito Germano.

Il convenuto si opponeva, instando per il rigetto della domanda.

Gli attori allora, abbandonata la tesi che l'art. 3 del rogito Germano contenesse non un compromesso arbitrale, ma una semplice clausola compromissoria, invocavano l'art. 15 del contratto sociale 13 settembre 1912 rog. Ramella; e domandavano la rimessione delle parti avanti al Presidente del Tribunale di Biella per la nomina dell'intero Collegio arbitrale competente a decidere sul riparto degli utili dell'esercizio 1936.

Il convenuto insisteva per il rigetto della nuova istanza osservando che non vi era una controversia giuridica da sottoporre alla decisione del giudice ordinario o privato; ma si trattava di una lacuna contrattuale circa il riparto da colmare per mezzo di arbitratori, e che, fallita la possibilità dell'arbitraggio, non era possibile ricorrere al giudizio arbitrale.

Il Tribunale con sentenza 7-11 dicembre 1936, accogliendo la domanda attrice, rimise le parti avanti il Presidente del Tribunale stesso per provvedere alla nomina degli arbitri — q

mente dell'art. 15 del rogito Ramella 13 settembre 1912 — per la risoluzione della controversia circa il riparto fra i soci degli utili del 1936; e condannò il convenuto al pagamento delle spese di causa.

Contro la sentenza, notificata il 15 dicembre 1936, appellava il dott. Mario Rivetti con atto 11 gennaio 1937.

In questa sede le parti prendevano le conclusioni sopra trascritte, deducendo l'appellante a prova per testi che egli al momento della stipulazione del patto di proroga per il 1936 dichiarò di non accettare la misura di reparto degli utili e delle perdite per lo addietro stabilita; e che, dopo vani tentativi di fissare una diversa misura più favorevole al Mario, le parti decisero di rimettersi all'arbitraggio di terzi per tale determinazione.

DIRITTO

Come espressamente è detto nel contratto di proroga della società per un anno fino al 31 dicembre 1936, i soci vollero modificare i patti precedenti circa la assegnazione degli utili e delle perdite dell'esercizio 1936; ed a seconda che la società venisse o no prorogata nuovamente dopo il 1936, convennero che nel caso di ulteriore proroga la ripartizione dovesse effettuarsi con lo stesso metodo di ripartizione che sarebbe stato concordato per il futuro contratto sociale dal 1° gennaio 1937 in poi; e nel caso che la società non fosse più prorogata, il Collegio arbitrale, già nominato con la scrittura di compromesso 8 novembre 1935 per la risoluzione di alcune controversie insorte fra i soci, dovesse stabilire inappellabilmente il modo di detta ripartizione.

Trattasi di vedere se il mancato accordo diretto delle parti per la divisione del guadagno della gestione 1936 abbia creato una divergenza di natura puramente economica o una controversia complessa di carattere giuridico, allo scopo di interpretare fedelmente il patto in esame, — e decidere se il Collegio dei tre arbitri dovesse esplicare funzioni di arbitratori semplicemente oppure di arbitri; avesse cioè il compito ben definito e limitato di completare il contratto nella parte rimasta in sospenso a sensi dell'art. 1718 c. c.; ovvero di giudicare con ampio mandato ogni questione attinente alla ripartizione controversa in qualità di giudice privato.

Il dott. Mario Rivetti sostiene che non esiste la controversia giuridica da sottoporre ad arbitri; ma esiste solamente un dissenso economico ed una lacuna nella formazione e nel completamento del contratto; per cui le parti sostituirono a sè medesime i tre arbitratori con funzione specifica di carattere tecnico e non giurisdizionale, con mandato fiduciario d'indole meramente esecutiva della volontà dei mandanti, al fine di concludere il punto di pattuizione non potuto concordare immediatamente; donde la conseguenza che per la mancanza di uno degli arbitratori nominati nel compromesso, questo diventa inesequibile causa la impossibilità giuridica di costringere le parti a nominare un altro mandatario.

L'appellata sentenza ha respinto la tesi del convenuto, per le seguenti considerazioni:

a) non si è raggiunto l'accordo per il riparto degli utili del 1936, come già si verificò per i precedenti esercizi; ed, essendosi devoluto al Collegio arbitrale la questione per gli utili delle annate anteriori, quantunque ne fosse stata deter-

minata in contratto la misura, l'aspro dissenso per la divisione di questi utili si riverberava necessariamente sulla ripartizione degli utili del 1936, non potendo essa avvenire senza preliminarmente considerare quanto erasi operato negli anni precedenti; perciò esiste una complessità di contestazioni giuridiche ed economiche da risolversi pure per gli utili del 1936 dallo stesso Collegio arbitrale, avente un compito oltrepassante la mera tecnica determinazione di un *quantum* percentuale su tali utili;

b) il modo, col quale le parti compromettenti hanno esplicitamente ed inequivocabilmente considerato la controversia, sottoponendola *expressis verbis* al giudizio di veri arbitri e non di arbitratori, dimostra che — secondo la volontà delle parti ed in conformità delle clausole compromissorie contenute nei precedenti contratti sociali — la natura della controversia è economica e giuridica ad un tempo; e la funzione del Collegio designato è quella di arbitro.

Censura l'appellante Mario Rivetti il ragionamento del Tribunale osservando:

1°) Nessuna divergenza era sorta e fu dedotta nel giudizio arbitrale che avesse per oggetto l'impugnazione dei patti relativi alla proporzione in cui gli utili e le perdite sociali erano stati divisi per il passato: di qui la impossibilità di attribuire al punto non definito nel contratto di proroga 19 novembre 1935 la natura di controversia giuridica per simpatia o per accessorietà;

2°) Non ha importanza l'indagine sulla volontà delle parti di eleggere veri arbitri per decidere le questioni in base ai contratti anteriori;

3º) La volontà delle parti non può trasformare in controversia giuridica il dissenso loro sopra un punto del contratto lasciato da integrare in ordine alla divisione degli utili e delle perdite;

4º) La possibilità di dedurre nel contenuto dell'arbitraggio anche delle questioni di diritto deferendole al giudizio degli arbitratori, non significa la possibilità di attivare la giurisdizione per la composizione di un dissenso economico o per la eliminazione di una lacuna contrattuale.

Ritiene la Corte che l'appello non sia fondato.

Giustamente il primo giudice ha avuto cura di ricercare quale sia stata la volontà delle parti nello stipulare il patto in disputa, onde giungere alla più fedele interpretazione del contenuto, dei limiti e della finalità del compromesso. In questa ricerca era inevitabile il rilievo che già nei contratti anteriori i soci si erano vincolati a sottoporre ogni eventuale loro divergenza al giudizio di arbitri, come infatti era avvenuto per le questioni insorte e formulate nella scrittura di compromesso 8 novembre 1935.

La proroga di un anno della durata della società fu concordata perchè era in corso il giudizio arbitrale; e si prevedeva che il relativo lodo non sarebbe stato emesso prima del termine della società, convenuto al 31 dicembre 1935; — ma per l'anno 1936 di proroga i soci non accettarono di ripartire gli utili e le perdite nella misura o proporzione fissata in precedenza; e conclusero un nuovo patto.

A torto quindi si nega dagli appellati che la pretesa lacuna o vacanza del contratto sia stata colmata dal contratto sociale fondamentale, tuttora vigente con le sue norme circa

la ripartizione. Si volle invece precisamente togliere efficacia al contratto per la parte riguardante la divisione dei guadagni, che in base al contratto 9 marzo 1922 era stata fissata in ragione di 6/11 a favore di Giovanni Rivetti, di 3/11 a favore degli eredi di Quintino Rivetti e di 2/11 a favore degli eredi di Ottavio Rivetti, ossia del Mario.

Ciò per il motivo che costui pretendeva che il riparto non fosse stato eseguito con giustizia, in quanto venne lasciato ad aumento di capitale senza interesse la totalità degli utili (2/11) spettante al gruppo Ottavio ed una quota uguale di utili (2/11) spettante a ciascuno degli altri due gruppi; i quali per l'ecedenza della rispettiva quota avevano diritto o di esigerla o di metterla in conto corrente personale con l'interesse dal 5 al 7% annuo; mentre l'interesse sul capitale sociale fisso, risultante dall'inventario del gennaio 1910, era del 4%.

La impugnazione del Mario Rivetti del metodo di ripartizione degli utili negli anni anteriori al 1935 non concerneva la misura determinata in contratto; ma il diverso trattamento fatto al credito dei soci derivante dalla ripartizione stessa, e la retribuzione del capitale sociale. Perdurando il dissidio tra le parti su detti punti, che gli arbitri erano chiamati a risolvere, bene si spiega il rifiuto del Mario di accettare senz'altro la vecchia misura di riparto anche per il 1936; — e, dato il disaccordo insanabile fra i soci, preoccupati di non pregiudicarsi avanti la emanazione del lodo, sorse la necessità di provvedere altrimenti alla divisione nel caso in cui la società non venisse ulteriormente prorogata.

Ora nessuno meglio degli arbitri, investiti delle questioni relative al credito di ciascun socio in dipendenza degli utili lasciati a profitto della società come capitale infruttifero o

accreditati in conto fruttifero personale, era in grado di appianare la divergenza sulla maggiore pretesa del Mario di conseguire un più favorevole trattamento nella proporzione degli utili.

Ma codesta divergenza, essendo in stretta connessione con quelle sottoposte al Collegio arbitrale, in quanto una decisione di queste in senso favorevole al Mario importava logicamente un congruo aumento per lui della misura proporzionale degli utili rispetto a quella per l'addietro avuta, non costituisce semplicemente una contesa di natura esclusivamente economica, ma rappresenta una contestazione complessa e subordinata alla sentenza arbitrale sui reciproci diritti in ordine agli utili passati a capitale o accreditati in conto corrente.

La iniquità a sensi dell'art. 1717 c. civ. di una diversa partecipazione dei soci agli utili malgrado l'uguaglianza delle quote di capitale sociale, doveva essere presa in considerazione per necessità di cose, per decidere sulla nuova ripartizione per il 1936; e tale quesito implicito, demandato al collegio nominato nella clausola 3 del contratto di proroga, implicando una indagine già sottoposta allo stesso collegio, sia pure allo effetto di togliere una disparità fra i soci di retribuzione degli utili e del capitale, ferma restando la misura degli utili assegnati; — rivela la esistenza della controversia di diritto, che qualifica la funzione più lata attribuita al collegio designato per appianare la contestazione della divisione in discorso.

In realtà i soci, che bene conoscevano l'importanza e gli effetti giuridici della nomina di arbitri con poteri giurisdizionali, manifestarono in modo non ambiguo la loro intenzione di deferire proprio ad arbitri la determinazione della quota degli utili e delle perdite per l'esercizio sociale 1936; poichè non

solo non fecero alcun riferimento alla facoltà loro riconosciuta dalla legge (art. 1718 c. c.) di rimettersi al giudizio di terzi; — ma aggiunsero che gli arbitri decidessero inappellabilmente nel sottinteso termine di legge (art. 34 c. p. c.); — il che non ha senso od è affatto inutile nel caso di arbitraggio per completare una lacuna del contratto in luogo dei contraenti; mentre la rinuncia all'appello è consentita contro le sentenze degli arbitri. Le parti, seguendo il sistema sempre adottato di sottrarre le eventuali contese sociali all'autorità giudiziaria, vollero effettivamente sottomettere altresì la questione nata con la proroga della società al giudizio dei medesimi arbitri nominati per altre questioni; — e non ne limitarono la natura, ~~la~~ funzione giurisdizionale per trasformarli in arbitratori mandati col compito di colmare senza prefissione di termine un dissenso meramente economico e distaccato da discussioni giuridiche.

Vero è che non basta la volontà delle parti a dare ad una questione di integrazione del contratto la natura di controversia giuridica; — ma nella fattispecie le parti non errarono, perchè il dissenso loro derivava da una profonda divergenza di diritto sulla giustezza del trattamento praticato per gli anni passati; onde la determinazione della nuova misura di riparto coinvolgeva una risoluzione di questione giuridica da deferirsi ad ogni effetto ad arbitri con poteri giurisdizionali e senza appello.

L'interesse dei soci era quello di definire in ogni caso qualsiasi contestazione dipendente dal patto 3°; e soltanto gli arbitri avevano la potestà di farlo senza esorbitare dai limiti del mandato; mentre la competenza degli arbitratori poteva sollevare eccezioni e remore nella definizione del riparto.

Qualora si ammettesse che i soci abbiano nominato degli arbitratori, si dovrebbe dire che essi hanno ommesso di provvedere alla eventualità, assai facile a verificarsi — come si è verificata —, di impossibilità dell'arbitraggio per la mancanza di una delle persone designate nella convenzione, con lo strascico delle contestazioni relative avanti il Magistrato ordinario, in contrasto con la precisa loro intenzione di evitarla.

Per converso, interpretando la clausola secondo il suo spirito e letterale tenore e in armonia col praticato per dirimere le contese fra i soci, l'inconveniente sopra lamentato non sussiste; dappoichè bisogna pervenire alla soluzione corretta presa dal Tribunale, il quale — accertato che la clausola in esame costituisce non una clausola compromissoria, ma un vero compromesso essendo indicati gli arbitri ed il punto di questione a risolversi, sicchè con la rinuncia dell'arbitro comm. Cravera il compromesso resta caducato a sensi dell'art. 34 c. p. c. — giudicò doversi applicare la clausola compromissoria di ordine generale ed assoluto racchiusa nell'art. 15 del contratto 13 settembre 1912 rog. Ramella.

Detta clausola abbraccia tutte le future questioni insorgende fra i soci in dipendenza del contratto sociale e relative proroghe e modificazioni; e si estende quindi alle questioni inerenti al contratto di proroga del 1935; tanto più che, per la contestazione *de qua agitur*, le parti avevano voluto farla risolvere dal collegio arbitrale già nominato in forza della stessa clausola compromissoria dell'atto sociale del 1912.

La prova per testi dedotta dall'appellante allo scopo di stabilire che le parti, nella impossibilità di intendersi circa una misura più favorevole al Mario, decisero di rimettersi

all'arbitraggio di terzi per tale determinazione, non si ravvisa concludente e decisiva, appunto perchè contraddice in pieno il chiaro univoco significato della clausola scritta, la quale esclude la intenzione dei soci di fare ricorso ad arbitratori e di mettere limitazioni ai poteri del collegio arbitrale già investito di altre controversie, dovendo esso decidere anche il nuovo punto di contesa come giudice inappellabile.

Giova invece il rilievo che — a stato d'atti — quella impossibilità d'intendersi al momento della formazione del contratto di proroga d'interesse comune è persistente e più appariscente oggi che la società è finita; e ne è chiara prova l'attuale lite.

Nelle note d'udienza gli appellati prospettano in modo nuovo la questione della necessità di nominare un collegio di tre arbitri amichevoli compositori.

Sostanzialmente così argomentano: bisogna, nel disaccordo delle parti, accertare anzitutto se esista la pretesa lacuna contrattuale; e se siasi voluto affidare agli arbitri il compito di modificare il preesistente regime della ripartizione degli utili e di estendere al 1936 il criterio che venisse adottato per gli anni anteriori; — ciò costituisce una controversia giuridica. Inoltre spetta agli arbitri la decisione se le parti abbiano inteso nominare degli arbitratori, — se si possa sostituire agli arbitratori, che non hanno voluto o potuto applicare il loro mandato, un altro collegio di arbitratori, — e nel caso affermativo chi lo debba nominare; — come pure è funzione di arbitro quella di stabilire quale sia il regolamento di legge o di equità nella ipotesi in cui vi sia una lacuna che non possa venire colmata.

Gli appellati presentano in tale guisa varie questioni, che fanno capo alla interpretazione della portata e dei limiti della clausola contrattuale del contratto di proroga del 1935; e che devono essere esaminate non dalla autorità giudiziaria, ma dagli arbitri a mente della clausola compromissoria stipulata nel contratto del 1912.

Ma la Corte, pure ravvisando che i soci sono in pieno contrasto sul modo di eseguire il patto per dividere gli utili del 1936, non ritiene che sia interdetto al magistrato ordinario l'esame del contenuto del patto controverso per vedere se e come occorra provvedere alla rinunzia di uno dei componenti del Collegio arbitrale designato dai soci per attuare la divisione stessa. L'indagine, se le funzioni attribuite a detto collegio siano quelle di arbitratori, non può essere sottratta alla cognizione della Autorità adita per essere devoluta al giudizio dei giudici privati, allo stesso modo che la stessa questione non potrebbe arrestare il giudizio del collegio una volta nominato per stabilire le quote di riparto fra i soci. Sembra preferibile assecondare la difesa del convenuto, che impone la previa disamina interpretativa del patto, la quale conduce al medesimo risultato pratico voluto dagli attori ed affretta la soluzione della contesa a cui essi mirano con la presente lite.

Comunque la complessità delle contestazioni, che spuntano e si profilano per dare esecuzione al patto discusso, sono certamente di diritto e di competenza degli arbitri amichevoli compositori, voluti dalle parti per dirimere ogni possibile controversia fra loro.

In definitiva, dato e non concesso che sia fondata la tesi del Mario della caducazione dell'arbitraggio con la conseguente impossibilità di nominare altri arbitratori, rimane sempre il

problema della ripartizione degli utili posto innanzi dagli attori, sul quale è indubbia la competenza degli arbitri in forza della sopra mentovata clausola compromissoria del contratto sociale del 1912, in questa parte non modificato da quello del 1935. Nè per fare cotesto riconoscimento della applicabilità della clausola compromissoria alla risoluzione delle questioni nate o insorgende per la divisione degli utili del 1936 è necessario suscitare una nuova lite, come vorrebbe l'appellante.

Concludendo: la sentenza appellata, con l'accogliere la istanza proposta in corso di giudizio dagli attori di rimessione dei soci avanti al Presidente dello stesso Tribunale decidente per la nomina di un nuovo collegio di tre arbitri amichevoli compositori a norma dell'art. 15 del contratto sociale, ha fatto esatta interpretazione delle pattuizioni sociali e giusta applicazione delle regole di diritto, quindi merita conferma.

Rigettandosi l'appello, l'onere delle spese di secondo grado grava sull'appellante che soccombe.

P. Q. M.

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.

Conferma l'appellata sentenza 7-11 dicembre del Tribunale di Biella, resa tra le parti; e condanna l'appellante dottor Mario Rivetti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida a favore degli appellati comm. Giovanni Rivetti, comm. Ermanno Rivetti e cav. Guido Rivetti in Lire 7576, di cui L. 991 per competenze di procuratore e L. 5000 per onorario di avvocato, il tutto già al netto della prescritta ritenuta, oltre quelle della presente sentenza, relative e successive occorrente.

Così deciso in Torino in Camera di Consiglio della Corte
d'Appello - Sez. I^a il 17 febbraio 1937 A. XV E. F.

F.ti in orig.: IGHINA — ADAMI — CLERICI — RIPA DI
MEANA — GAY, *Est.* — ARONE, *Cancell.*

Pubblicata all'udienza d'oggi, nei modi di legge, dal Can-
celliere sottoscritto.

Torino, li 22 febbraio 1937-XV.

Il Cancelliere

F.to: ARONE

Registrata a Torino il 22 febbraio 1937-XV al n.° 3028
vol. 362 , atti giudiziari; esatte lire 90,80. da Avv. Martinola.

Il Procuratore: F.to: FIORI.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la
presente; al Ministero Pubblico di darvi assistenza; a tutti
i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi
con essa quando ne siano legalmente richiesti.

N. 1524
37 *Depositato il*
21 giugno 1937

Avanti la

Ecc.^{ma} Corte di Cassazione del Regno

Ricorso condizionato

dei sigg. RIVETTI Comm. GIOVANNI fu Giuseppe, residente in S. Remo; RIVETTI Comm. ERMANNO, residente in Vigliano e RIVETTI Comm. GUIDO, residente in Biella — rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce specificato, dai sigg. S. E. l'on. avv. Jvanoe Bonomi,, avv. comm. Guido Dallari, avv. Alessandro Jona e avv. Aurelio Candian, con domicilio eletto in Roma, Piazza della Libertà, 4, presso S. E. l'on. avv. Jvanoe Bonomi.

CONTRO

RIVETTI Dott. Cav. MARIO fu Ottavio, *residente in Biella*

PER CASSAZIONE

della sentenza pronunciata in causa fra le parti dalla R. Corte d'Appello di Torino, sez. I, alle date 17-22 febbraio 1937-XV, notificata il 23 febbraio 1937-XV.

FATTO

La sentenza denunciata espone le considerazioni di fatto della causa come segue:

« Con scrittura privata 6 aprile 1894 (registrata a Biella il 9 aprile 1894 al n. 2835) i fratelli Rivetti Quintino, Ottavio

e Giovanni, di Giuseppe, regolarizzavano la società in nome collettivo fra loro esistente di fatto sin dal 1872 in Biella, per la fabbricazione e lo smercio di pannilana, sotto la ragione sociale « Rivetti Giuseppe & Figli », e fissavano la durata della società fino al 31 dicembre 1909. La Società veniva poi con successivi atti prorogata via via fino al 31 dicembre 1935.

Nell'atto pubblico 13 settembre 1912 rogato Ramella (reg. a Biella il 27 stesso mese ed anno, n. 317, vol. 98) all'art. 15 si legge: « Per le controversie che possano sorgere in dipendenza del contratto sociale e relative proroghe e modificazioni le parti si rimettono al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi d'accordo od in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Biella ad istanza della parte più diligente in regolare contraddittorio ». Nell'atto pubblico 9 marzo 1922 rog. Ramella all'art. 4 i soci, regolando le modalità della eventuale liquidazione alla cessazione della società stabilita al 31 dicembre 1935, convenivano la nomina di tre liquidatori, investiti anche della qualità di arbitri amichevoli compositori, col più ampio mandato di procedere al riparto delle attività e di decidere tutte le questioni relative alla divisione. Nel corso del 1935 insorsero controversie tra il socio cav. uff. Mario Rievtti (succeduto al padre Ottavio) e gli altri soci circa i limiti della retribuzione dovuta dalla società al capitale dei soci, — circa il modo come era stato trattato il credito dei soci relativo agli utili —, e circa l'effetto retroattivo all'anno 1919 che si era voluto dare alla nuova ripartizione degli utili e delle perdite consacrata nel contratto del 1922. Tali divergenze secondo le pattuite clausole compromissorie venivano deferite ad un Collegio di tre

arbitri, costituito dai sigg. S. E. il Senatore Vincenzo Casoli, l'avv. Giuseppe Cravera e l'avv. Giovanni Vitelli, nominati il primo dal Presidente del Tribunale di Biella, il secondo dal Mario Rivetti ed il terzo dagli altri soci. Con rogito Germano 19 novembre 1935 (reg. a Biella li 26 successivo al n. 1056 vol. 16) veniva prorogata la durata della società di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1936, con alcune modificazioni ai patti sociali, tra cui la seguente al n. 3: « Gli utili e le perdite dell'esercizio gennajo-dicembre 1936 verranno assegnati ai soci nel modo seguente: a) In caso di proroga della ditta Rivetti Giuseppe & Figli fra tutti gli attuali soci per il periodo posteriore al 31 dicembre 1936, l'assegnazione degli utili e delle perdite dell'esercizio 1936 seguirà con gli stessi criteri di riparto concordati per il futuro contratto sociale dal 1º gennajo 1937 in poi; b) nel caso invece in cui la ditta Rivetti Giuseppe & Figli non si prorogasse fra tutti gli attuali soci oltre il 31 dicembre 1936, il Collegio arbitrale già nominato con scrittura di compromesso in data 8 nov. 1935 (reg. a Biella li 11 nov. 1935 al n. 1181, vol. 12) per la risoluzione di alcune controversie insorte fra i soci, udite le osservazioni delle parti, stabilirà inappellabilmente come abbiano a ripartirsi fra i soci gli utili e le perdite dell'esercizio 1936 ».

Con citazione 29 ottobre 1936 il comm. Giovanni Rivetti, il comm. Ermanno Rivetti ed il cav. rag. Guido Rivetti evocavano il consocio cav. uff. dott. Mario Rivetti avanti al Tribunale di Biella; e, richiamato il rogito Germano 19 nov. 1935, esponevano che non si era formato l'accordo per la divisione degli utili del 1936, che l'arbitro comm. avv. Giuseppe Cravera

aveva rassegnate le sue dimissioni ed il dott. Mario Rivetti aveva rifiutato di sostituirlo; onde si rendeva necessario procedere alla sua sostituzione a sensi dell'art. 12 c. p. c. Per ciò chiedevano la nomina del terzo arbitro a completamento del Collegio arbitrale eletto con la clausola compromissoria inserita nel succitato rogito Germano. Il convenuto si opponeva, instando per il rigetto della domanda. Gli attori allora, abbandonata la tesi che lo art. 3 del rogito Germano contenesse non un compromesso arbitrale, ma una semplice clausola compromissoria, invocavano l'art. 15 del contratto sociale 13 settembre 1912 rog. Ramella; e domandavano la rimessione delle parti avanti al Presidente del Tribunale di Biella per la nomina dell'intero Collegio arbitrale competente a decidere sul riparto degli utili dell'esercizio 1936. Il convenuto insisteva per il rigetto della nuova istanza osservando che non vi era una controversia giuridica da sottoporre alla decisione del giudice ordinario o privato; ma si trattava di una lacuna contrattuale circa il riparto da colmare per mezzo di arbitratori, e che, fallita la possibilità dell'arbitraggio, non era possibile ricorrere al giudizio arbitrale. Il Tribunale con sentenza 7-11 dicembre 1936, accogliendo la domanda attrice, rimise le parti avanti il Presidente del Tribunale stesso per provvedere alla nomina degli arbitri — a mente dell'art. 15 del rogito Ramella 13 settembre 1912 — per la risoluzione della controversia circa il riparto fra i soci degli utili del 1936; e condannò il convenuto al pagamento delle spese di causa. Contro la sentenza, notificata il 15 dicembre 1936, appellava il dott. Mario Rivetti con atto 11 gennaio 1937 ».

La Corte di Torino, ritenuto che la funzione attribuita al

Collegio nominato nell'atto Germano avesse carattere arbitrale, confermava la sentenza del Tribunale di Biella.

Questa decisione è stata denunciata dal dott. Mario Rivetti per l'annullamento, in quanto esso ricorrente lamenta:

a) che la Corte di merito, pur avendo riconosciuta l'esistenza di una lacuna contrattuale, abbia poi, con errore di diritto ovvero contraddicendo alla premessa, dichiarato che la funzione di colmare quella asserta lacuna aveva natura di arbitrato e non di semplice arbitraggio, talchè un nuovo Collegio doveva nominarsi, in virtù della clausola compromissoria esistente tra le parti, al posto del collegio primitivo che non aveva potuto funzionare;

b) che a torto la Corte di merito non aveva ammessa una prova diretta a dimostrare il disaccordo delle parti sul riparto degli utili e la volontà di far luogo ad un arbitraggio.

Pare ai signori Giovanni, Ermanno e Guido Rivetti che la decisione denunciata non sia affetta dai vizi che le si addebitano, e che inoltre ed in ogni caso il dispositivo della decisione stessa trovi la sua piena giustificazione anche a prescindere dalle considerazioni censurate dal ricorrente.

Tuttavia per la non creduta ipotesi nella quale uno od altro dei motivi di cassazione proposti dal ricorrente potesse trovare accoglimento — e condizionatamente all'accoglimento stesso — i signori Giovanni, Ermanno e Guido Rivetti chiedono a loro volta l'annullamento della sentenza anche per i motivi seguenti:

PRIMO MEZZO

Eccesso di potere per invasione del campo riservato alla giurisdizione arbitrale. — Violazione dell'art. 12 cod. proc. civ. — Difetto di motivi (artt 517 n. 2 e 3, 361 n. 2 e 360 n. 6 cod. proc. civ.).

Riconosciuta e dichiarata dalla Corte di merito la esistenza di una clausola compromissoria avente per oggetto tutte le controversie che potessero sorgere tra i soci Rivetti « in dipendenza del contratto sociale e relative proroghe e modificazioni », la Corte non avrebbe potuto senza eccesso di potere e senza invasione del campo riservato alla giurisdizione arbitrale, decidere alcuna delle questioni poste da Giovanni Rivetti e dai suoi litisconsorti e riferite a pag. 14 della stessa sentenza.

In particolare, il vedere « se e come occorra provvedere alla rinuncia di uno dei componenti del Collegio Arbitrale designato dai soci » importa la risoluzione di un contrasto sulla interpretazione di patti contrattuali inseriti in un atto di proroga del contratto sociale, cioè la risoluzione di una controversia devoluta alla competenza degli arbitri.

Così ancora « l'indagine se le funzioni attribuite (al) collegio siano quelle di arbitratori » non è altro se non l'indagine sulla esistenza o non di una lacuna del contratto: accertamento questo che, del pari, non poteva essere sottratto alla cognizione degli arbitri. E così via.

SECONDO MEZZO

Difetto assoluto di motivazione circa l'asserita volontà dei soci di modificare il preesistente patto sociale circa la ripartizione degli utili. — Violazione dell'art. 1098 cod. civ. e in genere delle norme e principi in tema di formazione e modificazione dei contratti e altra omissione di motivi (artt. 517 n. 2 e 3, 361 n. 2 e 360 n. 6 cod. proc. civ.).

La Corte di merito ha affermato senza dare ragione del proprio convincimento — e senza nemmeno attendere il risultato della prova a questo preciso fine dedotta dal dott. Mario Rivetti — che quest'ultimo « aveva rifiutato di accettare senz'altro la vecchia misura di riparto anche per l'anno 1936 » e che le parti avevan voluto « togliere efficacia al contratto per la parte riguardante la divisione dei guadagni ». Semplici affermazioni indimostrate, queste, che non possono — come è ovvio — surrogare la motivazione prescritta dalla legge.

Comunque, anche questo assunto non avrebbe costituito un motivo logicamente e giuridicamente sufficiente per desumerne l'esistenza di una lacuna contrattuale.

La Corte di merito a questo riguardo non ha neppur preso in esame il seguente rilievo prospettato subordinatamente da Giovanni Rivetti: — supposto che le parti avessero voluto sostituire al vecchio patto quel modo di riparto che fosse stato formulato da tre arbitratori, e supposto pure, secondo la tesi del dott. Mario Rivetti, che la omessa pronuncia da parte di costoro non potesse in alcun modo venire surrogata, quale sarebbe stata la conseguenza?

Evidentemente questa, che non potendo aver attuazione la modifica nel modo progettato dalle parti, sarebbe rimasto in vigore il vecchio patto. Quindi, ancora nessuna lacuna.

Se dunque per davvero la Corte avesse ritenuto che una lacuna esistesse nel corpo del contratto, avrebbe disconosciuto e disapplicato le norme sulla formazione dei contratti e sulle loro modificazioni: per modificare un vincolo giuridico occorre un accordo (art. 1098 cod. civ.); ma se l'accordo non si realizza direttamente fra le parti e non si perfeziona perchè i terzi, cui è stato demandato di completarlo, non vogliono o non possono adempiere il loro ufficio (nè vi è — in ipotesi — modo di surrogarli), *il vincolo giuridico preesistente rimane immodificato.*

Pertanto si chiede

che la Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno, qualora dovesse accogliere uno od altro dei motivi di annullamento proposti dal dott. Mario Rivetti contro la sentenza 17-22 febbrajo 1937-XV, resa *inter partes* dalla Corte d'Appello di Torino, voglia annullare la sentenza stessa anche nelle statuizioni non investite da tali motivi di annullamento, e in relazione alle censure contenute nel presente ricorso, con le conseguenze tutte di ragione e di legge.

Torino, 23 maggio 1937-XV.

Avv. JVANOE BONOMI

Avv. GUIDO DALLARI

Avv. ALESSANDRO JONA

Avv. AURELIO CANDIAN

anche per i Colleghi; Avv. AURELIO CANDIAN

ELENCO DELLE PRODUZIONI

1) Mandati speciali 24 maggio 1937-XV dei notai Paolo Eugenio Masenti di Torino e Pericle Germano di Biella.

2) Copia autentica sentenza della Corte d'Appello di Torino, sez. I, 17-22 febbrajo 1937-XV, notificata il 23 febbrajo 1937-XV.

3) Fascicolo completo degli atti e documenti di causa (1° e 2° giudizio) con elenco;

4) Quietanza di eseguito deposito per multa, del seguente letterale tenore: « N. 3247 - Ufficio Atti Giudiziari - Via Corte d'Appello 10 - Torino — Il sig. Avv. Mario Martinola paga con denaro proprio e nell'interesse dei Sigg. Rivetti comm. Giovanni, residente a S. Remo, Rivetti comm. Ermanno, residente a Vigliano Biellese, e Rivetti comm. Guido, residente a Biella, la somma di lire seicentouna quale deposito di legge per ricorrere alla Corte di Cassazione del Regno avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sez. I, in data 17-22 febbrajo 1937, notificata il 23-2-1937-XV resa nella causa vertita avanti la suddetta Corte d'Appello nei confronti del Sig. Rivetti dott. Mario, residente a Biella. - Addì 24 maggio 1937-XV. — Il Procuratore: f.to: Rossi ».

Avv. JVANOE BONOMI

Avv. GUIDO DALLARI

Avv. ALESSANDRO JONA

Avv. AURELIO CANDIAN

anche per i Colleghi: Avv. AURELIO CANDIAN

ATTO DI NOTIFICA — L'anno millenovecentotrentasette, a. XV, ed il 24 maggio, in Torino; Instanti i Sigg. Rivetti comm. Giovanni, residente a S. Remo (in persona del suo Procuratore Sig. Comm. Giuseppe Rivetti, residente a Torino), Rivetti comm. Ermanno e Rivetti comm. Guido, residenti a Biella, tutti domiciliati agli effetti del presente atto in Roma (Piazza della Libertà n. 4) nello studio e presso la persona di S. E. l'avv. Ivanoe Bonomi;

Io sottoscritto, uff. giudiziario della Corte d'Appello di Torino, ho notificato, come notifico, al sig. Rivetti dott. cav. Mario, residente in Biella, il suesteso ricorso proposto alla Corte di Cassazione del Regno per annullamento della sentenza resa fra le parti suindicate dalla Corte d'Appello di Torino alle date 17-22 febbraio 1937-XV, stata notificata il 23 febbraio 1937, nonchè il pedissequo elenco documenti; il tutto a firma dei Sigg.ri mandatarî, avvocati Ivanoe Bonomi, comm. Guido Dallari, prof. Aurelio Candian ed Alessandro Jona.

E tale notifica ho eseguita a sensi e per ogni effetto che di legge mediante rimessione e consegna di copia di tutto quanto sopra, con copia di quest'atto, da me sottoscritta, al predetto dott. cav. Mario Rivetti, al domicilio dal medesimo eletto pel giudizio d'appello qui in Torino nello studio e presso la persona del sig. avv. Piero Calliano (Via Consolata n. 1), ivi, per non aver trovato il dr. Mario Rivetti, benchè ricercato, parlando con esso stesso avv. Piero Calliano domiciliatario.

Il Commesso Autorizzato
(Decr. Pres. 12-4-1937-XV)

BARILE ALBERTO

L'Ufficiale Giudiziario
PAVARINO PIETRO

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 20 Maggio 1937.

Caro Bonomi,

Mi affretto ad avvertirti che il prof. Candian mi ha scritto di averti indicato come suo domiciliatario e come suo corrispondente ed associato in un importante ricorso in Cassazione della Ditta Rivetti contro alcuni componenti di essa.

Ti saluto affettuosamente.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Bonola', written in a cursive style.

Avv. MARIO MARTINOLA

VIA DEI MERCANTI, N. 16

TORINO (108)

TELEFONO N. 43-718

Torino 27 maggio 1937, a

A S.E. l'Onor. Avv. Jzance Bonomi

piazza della Libertà, n°4

R o m a

RIVETTI G.E.G. / RIVETTI M. (causa nomina arbitri) = Per incarico dell'amico avv. prof. Candian mi faccio dovere di trasmetterLe due copie del ricorso per cassazione suindicato.

A suo tempo o dal collega Prof. Candian o da me riceverà l'originale relazionato in un colle procure e colla quitanza di deposito nonché colle copie per la Suprema Corte tanto del ricorso quanto della sentenza denunciata.

Tanto per di Lei buon governo, mentre mi è gradito esprimerLe i sensi della migliore e maggiore mia considerazione.

Ossequi.

(due allegati)

devotss.

Roma, 31 maggio 1897

Egregio avv. Mario Martinola,

Le do atto d'aver
ricevuta la sua del 28 corr.
con le due copie del ricorso
Rivetti.

Resto in attesa degli atti
per il deposito nella Cancelleria
della Capitaneria.

Sono lieto dell'occasione
per esprimerle i sensi
della mia considerazione,
Cm Devot.

PROF. AVV. AURELIO CANDIAN

ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982
13-658
83-087

Parma li 6 giugno 1937 XV

Eccellenza,

spero che nonLe sarà discaro essermi collega nella
rappresentanza e patrocinio del sig. comm. Giovanni Rivetti
nonchè dei sigg. comm. Ermanno e cav. Guido Rivetti di Biella.

Se Le perverranno carte da Torino o da altra parte,
cioè dai vari procuratori, Ella vorrà cortesemente darmene av-
viso.

Grato della adesione Le porgo deferenti ossequi e
saluti

a S.E. l'avv. IVANOE BONOMI
Piazza della Libertà 4

ROMA

Roma, 8 giugno 93

9^{ma}
W. prof. avv. A. Candiani,

Ho ricevuto la
sua del 6 corr, e mi' appretto
a dichiararle che mi' sento
molto onorato di esserle collega
nel patrocinio dei sigg. Rivetti
di Biella. Io la ringrazio molto
di aver pensato a me e
le sono gratissimo del buon
ricordo.

Ho ricevuto da Torino, dall'avv.
Martinola, due copie stampate
del ricorso condizionato alla Corte
di Cassazione. Ho avvertito l'egregio
avvocato che entro il 23 corrente
ocorrerà provvedere al deposito
del ricorso stesso nella Cancelleria.

della ~~Cassazione~~ Corte Suprema;
con i migliori e più centrali
saluti

del

Avv. prof. Aurelio Candian
Via Tommasini, 22
Parma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982



A S.E. l'avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

ROMA

Parma, 13 giugno 1937-XV

A S.E. l'on.avv.Ivanoe Bonomi

Roma

Per RIVETTI provveda senz'altro al deposito e grazie della cortese adesione.

Ossequi devoti



Grego. Avv. Martorella,

L'avv. prof. Candian
mi scrive perche provveda
senz' altro al deposito del m. v. v.
Bivetti, che deve farsi entro
il 23 giugno.

Non ho però gli atti da
depositare e chieggo a Lei
di voler cortesemente occuparsi
della loro tempestiva spedizione.
Con ossequi del.

Roma, 14 giugno 1937

Avv. Mario Martorella
Via dei Mercanti 16
Torino.

Torino 16 giugno 1937, XV

Avv. MARIO MARTINOLA

VIA DEI MERCANTI, N. 16

TORINO (108)

TELEFONO N. 43-718

Chiariss. On. Avv. Ivano Bonomi

piazza della Libertà, n° 4

R o m a

RIVETTI / RIVETTI M. (causa nomina nuovi arbitri) : In relazione alla di Lei lettera delli 14 corr., mi faccio dovere e premura di trasmetterLe col presente espresso raccomandato il nostro ricorso condizionato in originale e colla relazione di notifica, colle due procure in capo a Lei ed ai colleghi Candian, Dallari e Jona, colla quitanza del deposito di lire 601,00, - con nove copie libere della sentenza denunciata ed altre nove copie libere del ricorso nostro, copie ad uso della Suprema Corte.

Nel contempo scrivo all'amico ptof. Candian dandogli comunicazione della presente e sollecitandolo perchè abbia a mandarLe gli atti e documenti di causa che debbono essere depositati in un con quanto Le invio.

Tanto a di Lei buon governo, in attesa di cortese conferma per mio scarico e tranquillità.

Con perfetta osservanza e deferenti ossequi
devotss.

(con ventitre allegati)



Roma, 17 giugno 1937

Egregio prof. Gandini,

Dal collega avv.

Martino di Torino ricevo ~~il~~
il ricorso ^{condizionata} dei sigg. Rivetti, le
procure agli avvocati, la somma
di deposito delle prescritte 600 lire.
Di più ricevo ~~due~~ copie libere
del ricorso e della sentenza
impugnata.

Ora però per eseguire il
deposito - che deve farsi entro
il 23 giugno - mi occorre:

- a) copia autentica della sentenza
impugnata della Corte d'Appello
di Torino.
- b) Il fascicolo degli atti e

documenti di causa (1° e 2° giudiz.)
L'avv. Martini mi scrive
di averla avvertita per ^{il pronto} ~~il~~ ^{pronto} ~~pronto~~
Pinvio a me dei documenti
sindacati. Ma, data l'urgenza,
mi permetto di sollecitarla
direttamente.

Con i migliori saluti

Avv. prof. Aurelio Candian
Via Tommasini 22
Parma

Roma, 17 giugno 1878

Egregio avv. Martinola,

Le do atto di
aver oggi ricevuto: ^{dei sig. Rivetti}
a) ricorso condiziionato in originale
con relazione di notifica;
b) le due procure agli avvocati;
c) la quittance delle £ 601, ⁵⁰
d) le nove copie libere del ricorso e
le altrettante della sentenza impu-
gnata.

Mi mancano, per eseguire il
deposito in Cancelleria:

- a) - Copia autentica della sentenza
impugnata della Corte d'Appello di ^{Corinto}
- b) - Il fascicolo dei giudizi di merito.

Essa mi assicura di avere scritto
all'aut. prof. Candiani per sollecitare
l'invio di questi atti; ed io
permetto di inviare ma mi

sollecitatoria ~~per~~ al Cardinale
stesso, avvertendolo che entro
il 25 giugno occorre che il
deposito sia eseguito.

Con i migliori saluti.

Avv. Mario Martinola
Via dei Mercanti, 16.
Torino

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. { 13-658
88-087

Parma, li 18 giugno 1937-XV

Eccellenza,

ho la Sua lettera. Ho avuto assicurazioni telefoniche dall'avv. Martinoli che i documenti mancanti Le saranno spediti domani mattina. Con la più viva deferenza

A S.E.

l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

Torino 19 giugno 1937, a. XV

Avv. MARIO MARTINOLA

VIA DEI MERCANTI, N. 16
TORINO (108)
TELEFONO N. 43-718

A S.E. l'On. Avv. Ivano Bonomi
piazza della Libertà, n° 4

R o m a

RIVETTI / RIVETTI M. (nomina arbitri) in relazione alla di Lei pregiata lettera delli 17 corr. mi faccio dovere di trasmetterLe col presente espresso-raccomandato tutti gli atti e documenti dei due giudizi di primo e di secondo grado, atti e documenti da depositarsi tempestivamente alla cancelleria di codesta Suprema Corte.

Le sarò grato se - per mio scarico e tranquillità - vorrebbe compiacersi di farmi avere anche solo un semplice rigo di risposta alla presente.

Ringrazio sentitamente e coi sensi della massima deferenza Le esprimo rispettosì ossequi.

devotss.

(con tre volumi)

E S P R E S S O

R A C C O M A N D A T O

Avv. Martinola

Mercanti 16 Torino

Presente già depositato presso

Bonomi

N. 6991x data ricevuta

CORTE DI _____

TRIBUNALE D _____

PRETURA DI _____

UFF. DI CONC DI _____

Addì 21 GIU. 1937 Anno XV

nella Cancelleria del _____

il Sig. De Bonomi

ha depositato (2) Sto. Ps.

(3) De Bonomi

(4) Rivetti

IL CANCELLIERE



144 —
24 —
60 —
228.

Viente ricevuto

Depositato il ricorso il
21 giugno 1937

Diritti di chiamata £ 13.20

Spese di deposito
come da quietanza 228.—

£ 241.20

Ricavuto anche per
l'altro ricorso £ 1000

PROF. AVV. AURELIO CANDIAN
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

Parma, 20 settembre 1937-XV

Eccellenza,

Le compiego i due ricorsi di Mario Rivetti, dei quali Le ho fatto parola a suo tempo.

Come vedrà essi portano le firme di delega dei tre clienti: ma mi è sorto il dubbio se tali deleghe siano regolari in quanto sono stese su una unica copia del ricorso, anziché da ciascuna parte sulla copia ad essa notificata.

Se non Le è di eccessiva noia La pregherei di far accertare presso la Cancelleria della Corte Suprema se viene ritenuta valida la delega nella forma suindicata, naturalmente con l'apposizione di tre marche da L. 18.

Fissato questo punto La pregherei di far depositare i due ricorsi, previa autenticazione delle deleghe, nella Cancelleria, al fine di acquisire il diritto alla notifica della fissazione delle due udienze.

Con viva deferenza voglia avermi

per Suo dev.mo

Aud'ay

A S.E.
l'on. avv. Ivanhoe Bonomi
Roma

Rivetti - 1169

Rivetti Mario - 1312

Rivetti Gio. e altri - 1524

Rivetti Eudonio - 2130

Rivetti Gr. - 2134

Lombardi: Guido

contro Giovanni Gio. Guido - (non resist)

contro Mario (Ricotti e altri) (non resist)

Donatelli contro Rivetti

Doria e Italia contro Rivetti

Roma, 29 settembre 37

W. prof. Aurelio Cardiani,

Mi sono recato
nella Cancelleria della Corte di
Cassazione, ed ho personalmente
constatato che i tre ricorsi
che ci interessano sono registrati
così:

A. 1169 - Ricorso di Mario Rivetti contro
Giovanni, Emanuele, Guido Rivetti
per annullamento della sentenza
30 dicembre 1936 della Corte di
Torino.

A. 1312 - Ricorso di Mario Rivetti contro
i medesimi per annullamento
della sentenza 25 febbraio 1937
della Corte di Torino.

A. 1524 Ricorso condizionato di Giovanni,
Emanuele, Guido Rivetti contro
Mario Rivetti e ~~sentenza~~ ^{relativo} alla sentenza
25 febbraio 1937 della Corte
di Torino.

Nel registro si è preso nota
che il ricorso condizionale
N. 1524 è collegato al ricorso
N. 1512, e perciò sarai messo
in discussione nella medesi-
ma audienza.

Vuoi così invece per il ricorso
N. 1169, a' meno che le
parti non ne facciano
richiesta.

Prende Ella che sia conveniente
e utile far riunire i tre
ricorsi.

Dal registro risulta poi che
a contro rapporto dei tre
ricorsi si sono costituiti
i resistenti.

Inanto alla questione della
costituzione nostra per resistere
ai due primi ricorsi, cioè

ai due ricorsi di Mario Pivetti;
e posso assicurare che le deleghe
scritte in calce ~~ai tre~~ ^{dai tre} ~~sono~~ ^{sono} regolariissime. Ne ho
avuta l'assicurazione dal ^{ho} cancelliere
prepo il quale starò
costituirmi, avendo già per
i diritti di chiamata, quando
il cancelliere stesso mi
ha avvertito che, dato il
numero delle parti e i sei
patrocinatori indicati, la spesa
per le marche sale cwin-
plessivamente ad oltre 350
lire.

Ora nella sua lettera del 20
settembre Ella mi diceva che
tale costituzione doveva avere
per fine di acquisire il
diritto alla notifica della

fissazione delle due industrie.
E tale è il ^{solo} fine della costituzione,
già, parmi che la spesa
sia eccessiva, ~~tanto più che~~
~~per un'industria~~ e che allora ^{potrebbe}
~~basterebbe~~ bastare l'industrializzazione
di un solo settore, riducendo
di un sesto il numero delle
marche.

E invece chi crede che ci
sia debba costituire per
resistere effettivamente ai
due ricorsi, allora procederò
senz'altro alla costituzione
così come è stata predisposta
con l'industrializzazione dei sei
settori (Bonomi, Cardiani, Dallari,
Jona, Chiavenda, Pedenti).

Ella può anche indignare
alquanto nella risposta, giacché
nessun ricorso è stato fissato

per il prossimo mese di
ottobre.

In attesa di sue istigazioni
Le invio i più cordiali
saluti.

Dev.

P. S. Ricevo ora copia del ricorso ^{in Cassazione}
del Laboratorio Farmaceutico Maestretti
e la ringrazio d'avermi voluto
associare al patrocinio del
ricorrente. Attendo il ricorso
e il fascicolo per il regolare
deposito.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36



A S.E.

Lon. avv. IVANHOE BONOMI

~~Piazza Libertà 4~~

Villa ~~ROMA~~ Montovana

LA LOTTERIA DI MERANO
VI FARA' MILIONARI



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma li 1° ottobre 1937-XV

Eccellenza,

ho la Sua di ieri e La ringrazio delle notizie.

Data l'importanza delle cause, conviene non fare economia di spese, tanto più che, per il momento, il fine del deposito è soltanto quello di acquisire il diritto alla notifica dell'avviso di fissazione della udienza, ma, in definitiva, è bene che la costituzione sia fatta per tutti i patroni non potendosi sapere a priori chi ~~in definitiva~~ dovrà presentarsi alla discussione.

Sta benissimo la riunione del ricorso di Mario Rivetti contro la sentenza 23 febbrajo 1937 e del nostro ricorso condizionato contro la medesima sentenza. Non vi è invece alcuna sostanziale ragione per chiedere la riunione di questi due ricorsi con l'altro relativo alla sentenza 30 dicembre 1936. Nè, forse, una tale riunione sarebbe opportuna.

Poichè Ella dovrà affrontare delle spese per le costituzioni, mi permetto di unirle, intanto, un assegno di lire mille (Credito Italiano n. L 020825).

Mi abbia con sempre viva deferenza

A S.E.

l'on. avv. Ivanhoe Bonomi
Roma

1 allegato

Roma, 7 ottobre 1937

M.^{re} Prof. Avv. Cardiani,

Le do atto d'avere rice-
vuto, ~~con~~ con la raccomandata del
1° ottobre, l'assegno del Credito Italiano
per l'importo di lire mille destinato
N. L. 020825 ~~per~~ ^{per l'importo di} fondo spese
per i ricorsi dei sigg. Rivetti
di Biella.

In conformità alle sue istru-
zioni l'assegno di aver provveduto
alla costituzione ^{dei resistenti} nei due
seguenti ricorsi:

N. 1169 di Rivetti Mario contro
Giovanni, Ermanno e Guido;

N. 1512 di Rivetti Mario contro
Giovanni, Ermanno e Guido.

Ho fatta la costituzione per
tutti i sei paterni; così come
Ella mi ha indicato.
Con i migliori saluti.



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE I.

SEZIONE CIVILE

N. 1169-1312 R. 1524 =

Roma, 5 NOV. 1937 Anno XVI 193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno 3 DIC. 1937 Anno XVI per la discussione del ricorso Rivelli Mario

Rivelli Giovanni ed

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

*A. Candian - G. Gallini - D. Jona - G. Quirici
di Reale e Ivo Bonomi*

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Dr. Rosen

Roma, 10 novembre 37

Ill.^{ma} prof. avv. Aurelio Candian,

Ricevo oggi avviso dalla
cancelleria della Corte di Cassazione che
i ricorsi Rivetti saranno disposti
nell'udienza del 3 dicembre 1937 della
Prima Sezione Civile.

I tre ricorsi sono:

A. 1169 Ricorso di Mario Rivetti per annulla-
mento della sentenza 30 dicembre 1936
della Corte di Torino

A. 1312 Ricorso di Mario Rivetti per
annullamento della sentenza
23 febbraio 1937 della Corte di Torino

A. 1524 - Ricorso condizionato di Giovanni
Ermanno, Guido Rivetti contro
Mario Rivetti e relativo alla sentenza
23 febbraio 1937 della Corte di Torino.

Nei due primi ricorsi, noi siamo
resistenti, e il patrocinio è assunto dagli
avv. Candian, Dallari, Jona, Bedenti,
Borroni, più il defunto prof. Chiavenna.
Nel terzo ricorso condizionato i

patroni sono E. Candian, Gallari,
Jona, Bonanni.

Attendo sue istigazioni per
il comportamento nostro nei
tre ricorsi, che si discuteranno
venerdì 3 dicembre.

Con i più cordiali saluti

Il prof. avv. Aurelio Candian

Via Commasini, 22

Parma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
/ 88-087

Parma, li 12 Novembre 1937 XVI

Eccellenza,

ricevo la Sua del 10 Novembre e La ringrazio. Sarò senz'altro, per la discussione dei ricorsi, a Roma il giorno 3 dicembre. Anzi ci sarò già il giorno precedente.

Coi più deferenti saluti

Ill.mo signor

ON. AVV. IVAHNOE BONOMI
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma, li 23 novembre 1937-XVI

Eccellenza,

Le compiego 11 copie bianche
e 2 bollate di una breve memoria in causa RIVETTI
che La prego di far immediatamente depositare presso
la Cancelleria della Corte Suprema, dandomene
cortese assicurazione.

Devoti ossequi

A S.E.
l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

AVANTI LA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

M e m o r i a

per i signori GIOVANNI, ERMANNO e GUIDO RIVETTI
(avv. Bonomi, Candian, Dallari, Jona e Redenti)

a confutazione

del ricorso del dott. MARIO RIVETTI (avv. Bodo, Tumedei e Cobianchi).

I

Il Collegio Supremo avrà già desunto dalla sentenza denunciata e dalle stesse premesse del ricorso del dott. Mario Rivetti i presupposti di fatto della controversia.

La collettiva Giuseppe Rivetti e figli fu costituita fra tre soci, i fratelli Giovanni, Quintino e Ottavio Rivetti, con uguali quote di capitale. Per alcun tempo gli utili furono assegnati in parti uguali; ma poi, allo scopo di consentire al socio Giovanni di corrispondere una adeguata remunerazione ai propri figli che avevano infuso nuova vita nell'azienda, si deliberò di assegnare, ferma restando l'eguaglianza delle quote di capitale, cinque undicesimi degli utili a Giovanni, tre undicesimi a Ottavio e tre undicesimi agli eredi di Quintino. Da ultimo, venuto a cessare, con la morte di Ottavio Rivetti, ogni contributo di personale attività da parte del suo ramo, si deliberò di aumentare a sei undicesimi la quota degli utili assegnata a Giovanni Rivetti, ferma restando in tre undicesimi la quota di utili degli eredi di Quintino e riducen

dosi a due undicesimi la quota degli eredi di Ottavio (l'attuale ricorrente dott. Mario e il fratello suo Benedetto, ora deceduto).

Il termine di durata della società cadeva nel 31 dicembre 1935. Qualche tempo innanzi erano sorte controversie tra il dott. Mario Rivetti e i suoi consoci, le quali vertivano sulle modalità di applicazione dei patti sociali, così come erano stati in concreto attuati, senza tuttavia toccare il criterio suaccennato della ripartizione.

Mentre queste controversie erano pendenti avanti ad un collegio arbitrale composto da S.E. Vincenzo Casoli e dagli avvocati Vitelli e Cravera di Torino, i soci convennero di prorogare di un anno la durata della società e di deferire agli stessi arbitri la decisione sul modo del riparto degli utili che si fossero realizzati durante il periodo della proroga.

Il Collegio emanava la sua decisione sulle questioni che gli erano state dapprima sottoposte, ma non poteva, per la desistenza dell'avv. Cravera, pronunciare su quest'ultimo tema (riparto degli utili). E allora, per un verso, il dott. Mario Rivetti rifiutava di sostituire il dimissionario avv. Cravera, e, per un altro verso, alla richiesta degli attuali deducenti di formazione di un nuovo collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria inserita negli atti sociali, egli opponeva che non vi era una questione da risolvere a mezzo di arbitri, ma vi era una lacuna del contratto,

3.-

che avrebbe potuto essere colmata solo dalle parti o da arbitratori da esse nominati con un atto di volontà non surrogabile mediante una pronuncia giudiziaria.

II

Contro la sentenza della Corte di Torino che ha disattesa la sua opposizione confermando la nomina degli arbitri disposta dal Tribunale di Biella, il dott. Mario Rivetti ha cercato facili quanto inconferenti motivi di critica relativi a questo o a quell'argomento: ma non è su tali rilievi che - per espressa dichiarazione dello stesso ricorrente - poggia il gravame. Il quale, invece, ha la sua base in ciò che la Corte di merito, pur avendo riconosciuta l'esistenza di una lacuna contrattuale, avrebbe poi, con errore di diritto ovvero contraddicendo alla premessa, dichiarato che la funzione di colmare quella asserita lacuna aveva natura di arbitrato e non di semplice arbitraggio (talchè un nuovo Collegio doveva nominarsi, in virtù della clausola compromissoria esistente tra le parti, al posto del collegio primitivo che non aveva potuto funzionare). Lamenta, ancora, il dott. Mario Rivetti che la Corte di merito non abbia ammessa una sua prova testimoniale diretta a dimostrare il disaccordo delle parti sul riparto degli utili e la volontà di far luogo a un arbitraggio (e non a un arbitrato) per la determinazione di tale riparto.

III

Vedremo subito che la premessa di tutto

il ragionamento del ricorrente poggia su un equivoco (non avendo affatto la Corte di merito ritenuta la esistenza di una lacuna nella convenzione) e che con una corretta motivazione la Corte stessa ha giustificato il rigetto della prova, diretta ugualmente alla dimostrazione della pretesa lacuna.

Ma tutto questo non è necessario per la decisione sul ricorso.

Si può anche per un momento supporre che la tesi del dott. Mario Rivetti sia pienamente fondata: che cioè sia stata accertata in fatto la esistenza di una lacuna nella convenzione; in altre parole, che le parti non solo non si siano accordate sulle concrete modalità del riparto degli utili, ma neanche si siano in alcuna guisa richiamate al regolamento anteriore e alla decisione, in rapporto a questo, devoluta agli arbitri.

In questo caso cadrebbe la prima parte della motivazione della sentenza denunciata, ma resterebbe, pienamente sufficiente a sorreggere il dispositivo, la seconda parte, là dove (pag.14 sgg.) la Corte di merito ha appunto considerata - pur negandola in fatto - la ipotesi di una lacuna contrattuale e, tenute presenti le questioni che in tale ipotesi sorgevano e che erano state dagli attuali deducenti esplicitamente formulate, ha concluso doversi anche in tale ipotesi far luogo alla nomina degli arbitri.

E la decisione o disposizione è corretta, anche se la motivazione in diritto può abbisognare

di qualche precisazione o integrazione.

Infatti, reso impossibile il funzionamento del collegio nominato dalle parti per la desistenza di uno dei suoi membri e ammesso - secondo la tesi dell'odierno ricorrente - che si trattasse di un collegio di arbitratori, rimaneva aperto il problema nei seguenti, semplici termini :

a) c'era un accordo tra i soci per la proroga della società;

b) non c'era, invece, accordo sul riparto degli utili;

c) quale dunque doveva essere il regime del riparto degli utili sociali in difetto di un accordo ad hoc ?

Questo il problema. Ed era UN PROBLEMA NON DI INTEGRAZIONE DELLA VOLONTA' CONTRATTUALE, MA DI RICERCA DEL REGOLAMENTO DEL RAPPORTO IN MANCANZA DELLA VOLONTA' CONTRATTUALE.

La integrazione della volontà contrattuale non era possibile per il perdurante dissenso delle parti, che la Corte di merito ha constatato, e perchè gli arbitratori, cui tale integrazione era stata demandata, non potevano più - secondo l'assunto stesso dell'odierno ricorrente - adempiere il loro ufficio. E allora non rimaneva se non ricercare la norma astratta (nella specie, di equità) che disponesse al riguardo in mancanza dell'accordo delle parti e desumerne, in funzione delle circostanze di fatto, la concreta disciplina della ripartizione degli utili.

Il che sarebbe stato compito del Magistrato ordinario se non vi fosse stata la clausola compromissoria ed era, nel caso concreto, in presenza di tale clausola, compito di arbitri in senso proprio.

E poichè non altro che questo è - in definitiva - il contenuto della decisione, consacrato nel dispositivo della sentenza denunciata, chiaro apparisce come il ricorso del dott. Mario Rivetti non regga, neppur quando si voglia tenere per buono il presupposto di fatto di una lacuna della convenzione, dal quale esso prende le mosse.

IV

Ma anche quel presupposto - come si è accennato da principio - è frutto di un equivoco.

La Corte di merito non ha detto che vi fosse una lacuna nella convenzione, colmabile soltanto con una ulteriore manifestazione di volontà contrattuale ad opera delle stesse parti o di terzi da esse delegati. La Corte di merito ha detto una cosa assai diversa, e cioè :

a) che le parti non si erano accordate sulle concrete modalità del riparto degli utili;

b) che neppure si erano accordate nel senso che dovesse valere sic et simpliciter per il 1936 quel regime della ripartizione degli utili che il Collegio arbitrale precedentemente nominato avesse ritenuto applicabile per gli anni anteriori: non altro che questo la sentenza diceva là dove respingeva la tesi degli attuali ricorrenti "che la pretesa lacuna o vacanza del contratto (fosse) stata colmata

"dal contratto sociale fondamentale, tuttora vigente con le sue norme circa la ripartizione";

c) che però la determinazione del modo del riparto degli utili non era neanche rimessa all'arbitrio delle tre persone, già in precedenza nominate (S.E. Casoli, avv. Cravera, avv. Vitelli), ma doveva seguire "in stretta connessione, con il giudizio sulle divergenze già prima sottoposte al collegio arbitrale, "in quanto una decisione di queste in senso "favorevole al Mario importava logicamente un congruo aumento per lui della misura proporzionale degli utili rispetto a quella per l'addietro avuta" (pag. 11).

Si trattava, cioè, di prendere come punto di partenza la decisione delle vertenze dapprima sottoposte al Collegio arbitrale; se da questo fosse risultata la ingiustizia del trattamento fatto al dott. Mario coi precedenti accordi, si sarebbe dovuto apportare alla misura proporzionale degli utili quell'aumento che l'equità avesse suggerito; se invece quel trattamento fosse risultato giusto, avrebbero dovuto gli arbitri disporre la applicazione anche per il 1936, semprechè (si intende) non avessero riscontrato la presenza di fatti nuovi tali da turbare il precedente equilibrio dei rapporti.

Posto in questi termini il quesito, nessuno potrebbe dubitare che esso involga una controversia, o più esattamente una pluralità di controversie, relative sia alla valutazione dal punto di vista della equità del regime contrattuale della riparti-

8.-

zione degli utili vigente fino al 31 dicembre 1935, sia alla esistenza di circostanze sopravvenute tali da rendere iniquo quel regime.

Esattamente quindi la Corte di merito ha concluso che, anche a prescindere dalla opinione delle parti contraenti, la risoluzione di quelle controversie era compito di arbitri e non di arbitratori.

V

Infondata del pari è la censura del dott. Mario Rivetti relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale.

La Corte, infatti, ha rilevato, da un lato, che la pretesa intenzione delle parti di rimettersi ad arbitratori anzichè ad arbitri era contraddetta dalla clausola scritta, chiaramente allusiva a un arbitrato vero e proprio, e che, dall'altro lato, il disaccordo delle parti circa le concrete modalità del riparto era pacifico e persistente anche durante il giudizio.

Si confisa pertanto nel rigetto del ricorso con le conseguenze tutte di legge.

Roma, 23 novembre 1937-XVI

M.^{re} Prof. Av. Candian,

Roma, 24 novembre 33

Ho ricevuto ed ho depositate
oggi stesso le due copie in bolla e le
altre bianche della sua memoria in
causa Rivetti.

Poiché fino alla sera del 29 novembre
gli avversari hanno fatto di presentare
memorie, ~~se~~ desidero sapere se ~~debo~~
~~mandare~~ debo, appena ritirata la
eventuale memoria, spedirla a Parma
oppure se debo trattenerla qui in
attesa del suo arrivo per la discussione
del 3 dicembre.

Con molti cordiali saluti.
des.



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma, li 25 novembre 1937-XVI

A S.E. l'on.avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

Grazie della cortese Sua.

Poichè martedì 30 corr. dovrò trovarmi a
Forino e il 1° dicembre a Roma, meglio vale che
Ella trattenga presso di sè (o magari mi mandi al-
l'Hotel Moderno in Roma) la memoria che fosse even-
tualmente presentata dagli avversarii.

Deferenti saluti

Nell'udienza della Prima Sezione
del 3 dicembre, non si discuterà
il ricorso N. 1109 (~~est~~ per annullamento ^{della}
sentenza 30 dicembre 1936) che è stato
rinviato a nuovo ruolo.

Si discuteranno i due ricorsi N. 312
~~N. 14524~~
(Mario Pivetti ricorrente) e N. 1524 (ricorso
^{di "Giovanni" Dumanco Guido}
condizionato ~~contro Mario Pivetti~~) contro
la sentenza 23 febbraio 1937.

La Sezione sarà presieduta dal
d. S. G. D'Aguiro, e sarà composta
di Pagano, Rebattati, Giorgi, Caputi,
Camurada, relatore Lisci.

I due ricorsi abbinati saranno
discussi per ultimi.



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE I. SEZIONE CIVILE

N. 1169

R. G. 193

Roma, 12 GEN. 1938 Anno XVI

193

- Anno

*Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto
avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del
giorno 10 FEB. 1938 Anno XVI per la discussione
del ricorso Rivelli Maria*

Rivelli Giovanni 2

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

A Cod. G. Gallari - A. Jona-G. Amoretti
le Rivelli - Ivoce Bonomi

**Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria
indicando possibilmente il numero del Registro Generale.**

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Dr. Boicovici

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-067

Parma li 15 gennajo 1938-XVI

Eccellenza,

se Le accadesse di vedere il prof. Berenini, vorrei che Ella gli dicesse che io mi preoccupo del suo silenzio e che non gli scrivo direttamente per non dar noia. Mancatami la risposta a una o due mie lettere abbastanza recenti, mi rivolgo alla di Lei infinita cortesia per notizie.

Grazie, scusi, affettuosi saluti al mio Maestro e devoti ossequi a Lei

A S.E.

l'on. avv. Jvanhoe Bonomi
Roma

Roma, 20 gen. 38

Ill. prof. Candian,

Le condiz'oni del
l'amico Beresini ~~sono~~ sono
~~adesso~~ staz'arie. Sopra
sempre molto per la scarsa
circolazione della gamba, e il
dolore e spesso l'insonnia lo
hanno molto abbattuto. Ma è
pieno di speranza e ~~si illude~~
di poter presto ~~guarire~~
~~una~~ ~~profonda~~ guarire.

L'altro giorno - in una serata
in cui il male gli consentiva
qualche tregua - ho potuto visitarlo
e parlargli. ~~Le~~ Gli ho detto il
continuo interessamento suo,
che egli ha molto gradito.

Cordiali saluti dal suo aff.

AVV. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Ill. Avv. pref. Candian, ..

Ricevo avviso che il
ricorso di Marie Rivetti contro Giovanni, Ermanne e Guido
Rivetti per annullamento della sentenza 30 dicembre 1936 ~~del-~~
~~la sentenza 30 dicembre 1936~~ della Corte di Torino è fissato
alla Sezione Prima Civile per l'udienza del 10 febbraio 1938.

^{ella}
Come ricorda, l'altre ricorse fra le medesime parti, ma
per annullamento della sentenza 23 febbraio 1937 (ricorse con-
giunte ad un altre condizionate) è già state discusse il 3 Di-
cembre dell'anno scorso.

Attendo sue istruzioni per depositare eventualmente, non

più tardi del 6 febbraio, una qualche memoria.

Cordiali saluti.

Roma, 20 genn. 38

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma, li 1° febbrajo 1938-XVI

Eccellenza,

in due pieghi espresso Le rimetto
duplice esemplare bollato della memoria RIVETTI
e dieci copie bianche.

La prego di disporre per l'immediato
deposito, assicurandosi che al relatore ne ven-
ga senza indugio trasmesso un esemplare.

Coi migliori saluti



A S.E. l'on. avv. Ivanhoe Bonomi
Roma

36
72
28
136

Roma, 3 febbraio 38

Egregio prof. Curdiani,
ho ricevuto ieri
un plico, oggi un altro, contenenti
la memoria per i sigg. Rivetti.
L'ho secondo le sue istruzioni,
depositata con le relative
copie oggi stesso, con preghiera
di farla avere immediatamente
al relatore.

La causa, come sa, è fissata
per il 10 febbraio alla Prima
Sezione, per cui fino alla
sera del 6 febbraio gli avversari
potranno depositare una loro
memoria. L'altra volta
si sono giovati della nostra
anticipata deposizione per confutare

la nostra memoria. Anche
ora, se ~~il~~ ritiro ~~il~~ ~~riservato~~ presto
quella che oggi ho depositata,
potrebbero replicare.

Cordiali saluti e auguri
vederci il giorno ~~7~~ corr. per
la causa Maestretti che sarà
certo rinviata in indagine.

aff.

SUPREMA CORTE di CASSAZIONE del REGNO

M E M O R I A

per i sigg. RIVETTI Comm. GIOVANNI fu Giuseppe -
RIVETTI Comm. ERMANNO e Rag. GUIDO - fu Quintino
resistenti

al ricorso del Dott. MARIO RIVETTI

per preteso annullamento

della sentenza della R.Corte d'Appello di Torino,
30 dicembre 1936-5 febbrajo 1937, notificata il 6
 febbrajo 1937-XV.

Cenni di fatto.

Non è certo da temere che il cumulo delle
numerose risultanze di fatto, per quanto messe insie-
me senza cernita delle più rilevanti dalle altre,
sia per nascondere agli occhi della Corte la sostan-
za viva del dibattito: tuttavia non sarà vano rap-
presentare sinteticamente alla Corte qual è la pre-
tesa del sig. Mario Rivetti, che insorge dopo un
quarto di secolo contro convenzioni stipulate ed ese-
guite dai suoi autori, stipulate da lui stesso in
via di rinnovazione ed eseguite per lunghissimo vol-
ger di tempo, e finalmente stipulate, prorogate ed
eseguite da lui non solo per sè, ma anche a nome e
nell'interesse del fratello suo Benedetto.

Allorchè (verso il 1909) in seno alla col-
lettiva tra i fratelli Ottavio, Giovanni e Quintino
Rivetti si verificò il progetto della secessione dei
cinque figli di Giovanni, i quali, stanchi di pre-
stare a favore della società una attività assorbente

e largamente redditizia per l'ente sociale ma nulla affatto per essi, avevan deciso di impiantare col padre una nuova azienda e provvedere così al proprio avvenire, i soci credettero del proprio interesse trattenere in seno alla società quel potentissimo strumento di propulsione e di sviluppo. Seguirono delle trattative dirette a fissare una ripartizione di utili non più, come per l'innanzi, eguale per i tre soci, ma tale da permettere al comm. Giovanni la disponibilità di una quota idonea a compensare i suoi figli. Ecco perchè si stabilì di devolvere al comm. Giovanni i cinque undicesimi degli utili, al fratello Ottavio i tre undicesimi e agli eredi del fratello Quintino del pari tre undicesimi. Bisogna notare subito che era consuetudine della ditta, seguita costantemente da ormai antica data, che gli utili non fossero, di esercizio in esercizio, distribuiti ai soci, bensì andassero ad aumentare il capitale sociale.

Naturalmente, allorchè nel 1909 si volle istituire, per assicurare un equo compenso al gruppo comm. Giovanni, un regime di ripartizione d'utili che assicurasse costantemente in futuro il mantenimento di quella prefissata proporzione (5/11, 3/11, 3/11), venne fatto di riflettere alla necessità di qualche clausola complementare senza la quale l'obiettivo concorde dei soci sarebbe stato in corso di tempo frustrato.

Ed invero :

- a) il continuare ad accantonare di anno

in anno gli utili destinandoli all'aumento del capitale sociale avrebbe alterato la condizione di perfetta parità dei tre soci quanto a capitale, con dizione di rigorosa eguaglianza alla quale i tre gruppi tenevano come a patto inderogabile. Si capisce, infatti, che ogni anno il comm. Giovanni avrebbe aumentato la sua quota di capitale di una somma uguale ai cinque undicesimi degli utili, cioè in misura notevolmente maggiore dei fratelli. Un tale risultato doveva essere evitato.

Come si poteva evitarlo? In un modo so lo, come fu fatto. E precisamente pattuendo che cia scun socio avrebbe devoluto ad aumento della propria quota di capitale sociale una quota di utili eguale a quella degli altri soci. Quindi, non cinque un dicesimi per Giovanni e tre per ciascuno degli altri, ma tre undicesimi per ciascuno dei soci. Ben si ca pisce che in tal modo restavano a libera disposizio ne del comm. Giovanni due dei suoi cinque undicesimi.

b) D'altra parte, bisogna tener presente che Ottavio e gli eredi di Quintino, a modo di cor rettivo di questo vantaggio che di pieno accordo ri conobbero di dover assicurare al socio più fattivo, avanzarono la pretesa di conseguire un interesse sul capitale, operandone per così dire la prededuzione avanti di ogni ripartizione d'utili veri e propri. E sta bene. Ma se codesto interesse avesse dovuto per l'avvenire prelevarsi sulle quote di capitale in via di presumibile, cospicuo aumento di esercizio in esercizio (aumento conseguente all'accantonamen

to dei tre undicesimi per ciascun socio), ne sarebbe derivata la separazione o prededuzione di una somma di interessi crescente di anno in anno: ed era proprio questo che il gruppo Giovanni non voleva, perchè ciò avrebbe rappresentato la resezione di una somma crescente, a tutto danno di quel cumulo di utili residuo che avrebbe dovuto devolversi nella dispari proporzione ormai nota (5/11, 3/11, 3/11). Per conciliare le due contrapposte esigenze - da un lato, la pretesa di una prededuzione sugli utili annui a titolo di interesse sul capitale, e dall'altro l'esigenza di assicurare nel tempo la persistenza di quel vantaggio che si era voluto consolidare sotto forma di un utile differenziale - si pervenne infine alla formula consacrata nel patto sociale di proroga. E precisamente si sarebbe bensì corrisposto un interesse sul capitale a ciascun socio, ma sopra un capitale predeterminato in cifra fissa e immutabile, e cioè sul capitale al 20 gennajo 1910, all'in circa di sette milioni.

Passarono gli anni, passarono i decenni; il Benedetto (figlio di Ottavio) trasse una grama vita di malattia e di inerzia sino alla morte; l'altro figlio di Ottavio (l'odierno ricorrente dott. Mario) tentò di fare il chimico nella azienda sociale, ma non riuscì nemmeno a questo e si appartò ben presto conducendo la vita di cui è traccia nelle difese e anche nel lodo e nelle sentenze di merito: collaborarono invece assiduamente i figli dell'al-

tro socio predefunto Quintino, ma soprattutto rimase al comando della nave, che conobbe le sue ore di procella, quel gruppo Giovanni che, già molti anni prima, aveva rivelato le sue preminenti, inesauste energie di ingegno e di costanza. Il fatto è che l'odierno ricorrente si vide piovere nelle tasche un bel numero di milioni, e fu ben felice di prorogare, nel 1922, la durata della società per ancora molti anni (fino al 1935). Nè è da mostrar meraviglia della sopportazione generosa degli altri due gruppi che avrebbero potuto estromettere il socio ingombrante e neghittoso: basta, per rendersi ragione del fatto, riandare l'origine e gli svolgimenti di quelle combinazione sociale, a base strettamente familiare ed affettiva.

Avvicinandosi la scadenza del 1935, un qualche malaccorto consiglio suggerì al dott. Mario un gesto che doveva già a priori ritenersi parimenti contrastante coi suoi doveri di riconoscenza come coi suoi interessi patrimoniali.

E ne saltò fuori un diluvio di cause risoltesi (certo senza alcun merito nostro) colla naturale soccombenza di quella insensata iniziativa.

Che cosa dunque si escogitò (tralasciamo ogni altro episodio per limitarci a quello di cui oggi si discute) ?

Si disse che era stata ingiusta, da parte del comm. Giovanni, la percezione degli interessi su quei due undicesimi che restavano liberi, sui cin

que undicesimi, dopo l'accantonamento egualitario, a capitale sociale, di tre undicesimi per ciascun socio. Si pretendeva, in altri termini, che il socio Giovanni, il quale lasciava in società le somme corrispondenti a quei due undicesimi anzichè prelevarsele e farne oggetto di un qualsiasi diverso investimento, non avesse diritto a percepire interessi su quelle somme. E Dio solo può sapere il perchè.

Foi si pretese che fosse altrettanto iniquo, o peggio, l'avere limitato alla sola somma di capitale sociale esistente nel 1910 la corrispondenza dell'interesse a ciascun socio, quasi che codesto patto non fosse stato, colla più limpida espressione immaginabile, non solo inserito nel patto sociale come strumento imprescindibile di attuazione di quel tale equilibrio di interessi che abbiamo sopra descritto, ma per oltre un quarto di secolo eseguito pacificamente così dai padri come dai figli loro eredi.

Nè bastò. Evidentemente si pensò, una volta ideati questi grandiosi piani eversivi dei patti, che giovasse osare senza confine. Fu così che si impugnò di nullità per vizio del consenso la sottoscrizione del Benedetto, fratello del ricorrente Mario, agli atti sociali di proroga. Tutto questo, assai tempo dopo la morte del Benedetto. Tutto questo senza ombra di prova precostituita e attraverso una accozzaglia di capitoli in parte smentiti da fatti costanti e in parte inconcludenti, talchè ben dovevasi presagire la inanità del tentativo sotto ogni profilo e non soltanto sotto quello dell'art.

337 cod.civ.

Nè bastò ancora, poichè, essendosi nello atto 9 marzo 1922, portati a sei i cinque undicesimi del comm.Giovanni ed essendosi esplicitamente patuito che questa nuova ripartizione avrebbe dovuto avere effetto retroattivamente dal 1° gennajo 1919, anche questa clausola fu impugnata di inefficacia.

E facciamo grazia alla Corte delle minori quistioni di cui danno conto gli atti di causa.

Si costituì allora - in applicazione della clausola compromissoria inserita nei patti sociali - un collegio arbitrale composto da S.E.Vincenzo Casoli, già Primo Presidente della Corte d'Appello di Torino, e dagli avvocati Vitelli e Cravera. Furono scambiate tra le parti e presentate al Collegio numerose memorie. Furono acquisiti dallo stesso Collegio in un accesso presso la amministrazione della società elementi istruttori attraverso la ispezione dei libri. Infine in data 5 marzo 1937 gli arbitri tennero la conferenza personale prevista dall'art. 21 cod.proc.civ. e deliberarono a maggioranza sui quesiti contenuti nel compromesso.

Il 17 marzo il dott.Mario Rivetti - che aveva egli stesso proposto agli arbitri il quesito circa la inefficacia delle stipulazioni del fratello suo Benedetto e che tale inefficacia aveva sostenuto durante tutto il giudizio arbitrale - fece notificare agli arbitri un atto nel quale asseriva trattarsi di questione non compromettibile e doversi

quindi sospendere il giudizio arbitrale in attesa che l'Autorità giudiziaria pronunciasse sull'incidente. Gli arbitri che - ripetesi - già avevano deliberato il lodo, in data 19 marzo approvarono, sempre a maggioranza, i motivi della decisione stesi dal presidente del Collegio: il 23 marzo gli arbitri Casoli e Vitelli sottoscrivevano il lodo, facendo menzione del rifiuto dell'altro arbitro Cravera.

Avverso questo lodo veniva proposta dal dott. Mario Rivetti una azione di nullità e una istanza di revocazione; ma la prima veniva rigettata e la seconda dichiarata inammissibile dal Tribunale di Biella. E la Corte d'Appello di Torino confermava integralmente questa decisione.

Ricorre il dott. Mario Rivetti proponendo otto mezzi di cassazione.

SUI MEZZI PRIMO E SECONDO

Col primo e col secondo mezzo di ricorso si sostiene :

a) che gli arbitri avrebbero deciso in merito sopra un quesito nullo ed inammissibile secondo l'art. 8 cod. proc. civ. e rispetto al quale essi mancavano pertanto di competenza anzi (a quel che si suol dire) di giurisdizione e

b) che comunque sarebbe nullo il lodo anche se essi (arbitri) fossero stati competenti e se il compromesso fosse stato valido ed efficace, perchè essendo stata - bene o male - sollevata la eccezione di incompetenza, avrebbero dovuto sospen

dere il giudizio e attendere preventivamente la di chiarazione della loro competenza da parte della au torità giudiziaria.

Par chiaro che questo sia l'ordine logico in cui vanno esaminate le due censure, anche se nel ricorso si trovino invertite rispetto al loro proprio centro di gravità naturale.

a)

Il quesito rispetto al quale si solleva la impossibilità giuridica di compromettere è quel lo con cui si demandava agli arbitri di decidere se "le stipulazioni tutte e la firma dei bilanci fatte dal Benedetto Rivetti, di cui il fratello Mario è erede, (fossero) da considerarsi nulle per difetto di capacità naturale del Benedetto ad obbligarsi.....".

Ora, a questo riguardo, tutta la dissertazione del ricorrente, la quale tende a ricomprendere le questioni relative alla capacità giuridica tra le "questioni di stato", è assolutamente vana: da un lato, perchè - come lo stesso ricorrente ammette - è tradizionale la distinzione tra "stato" e "capacità giuridica", e a questa distinzione si è ispirato il legislatore; dall'altro lato, perchè le questioni sulla capacità giuridica sono, al pari di quelle relative allo stato delle persone, non suscettibili di transazione nè di compromesso.

Ma, nel caso di specie, non si chiedeva agli arbitri alcun provvedimento relativo alla capacità giuridica di Benedetto Rivetti. Un tale provvedimento non sarebbe stato neanche concepibi-

le, dato che Benedetto Rivetti era già morto.

Si chiedeva invece la declaratoria di nullità di determinati atti (stipulazioni sociali e firma di bilanci), di indiscussa natura patrimoniale e privata, compiuti dal Benedetto Rivetti : e quella declaratoria si chiedeva non già come conseguenza di una menomazione della capacità giuridica di lui ma a motivo di "cosiddetta incapacità naturale," (parole non nostre, ma della CORTE SUPREMA: sentenza 27 luglio 1933, Foro it.1933, col.1481).

Ora la cosiddetta incapacità naturale non è altro che il DIFETTO, IN UN ATTO DETERMINATO, DEL CONSENSO DEL DICHIARANTE. Lo dice - inequivocabilmente - il DE RUGGIERO (Istituzioni di diritto civile, vol.I, pag.343): "L'incapacità (naturale) dà luogo alla nullità assoluta del contratto, POICHE' A QUESTO MANCA IL SUO PRIMO FONDAMENTO, CIOE' IL CONSENSO,,. Lo dice - altrettanto inequivocabilmente - la sentenza 7 marzo 1929 della CORTE SUPREMA, pure richiamata ex adverso in sede di merito: "se può configurarsi una incapacità naturale che renda annullabile il negozio nonostante la piena capacità legale della persona che intervenne nella sua creazione, questa concezione giuridica non potrebbe trovar la sua base nelle disposizioni del diritto positivo vigente se non in quanto l'incapacità naturale SI IDENTIFICHÌ CON L'ASSOLUTA INESISTENZA DI QUEL CONSENSO CHE E' L'ELEMENTO ESSENZIALE E FONDAMENTALE DELL' ATTO,,. Lo ribadisce il costante riferimento delle decisioni

alla condizione mentale del soggetto NEL MOMENTO DELL' ATTO (APPELLO BOLOGNA 28 giugno 1935, Temi Emiliana 1935, I, 2, 190).

E, del resto, la cosiddetta incapacità naturale è tanto poco uno "stato della persona", paragonabile alle figure tradizionali della cittadinanza, della libertà ecc., che può dipendere così da cause permanenti come da cause transitorie ("delirio febbrile, sonnambulismo, ipnotismo, ubriachezza furibonda e letargica": DUSI, Istituzioni, vol. I, p. 130).

Essa non è altro - ripetiamo - che la mancanza del consenso in singoli atti concreti, mancanza di consenso che si rannoda a semplici stati di fatto, diversi nella causa e nell'atteggiamento, che va accertata caso per caso e per ciascun atto, che non importa conseguenze a carico del soggetto o dei terzi all'infuori del singolo o dei singoli atti impugnati.

Non è possibile distinguere - come si vorrebbe dal ricorrente - tra cause momentanee e cause permanenti della deficienza del consenso. Anzitutto il giudice investito di una domanda di nullità per incapacità naturale non ha neanche bisogno di stabilire se la causa del difetto di consenso sia permanente od effimera: a lui basta - ed è necessario - stabilire se nell'atto che si impugna il consenso è mancato. Cade quindi il rilievo del ricorrente che la premessa maggiore del sillogismo del giudice sia l'accertamento di una perma-

nente deficienza psichica del soggetto.

Comunque la decisione, anche se affermativa, non porta alcun mutamento nella condizione giuridica della persona, condizione che è e rimane di piena capacità. La differenza dalla ipotesi di una pronuncia di interdizione, la quale determina la nullità degli atti successivi dell'interdetto ancorchè egli li abbia per avventura stipulati in piena lucidità di mente, è così manifesta che non ha bisogno di esser posta in rilievo.

Lo stesso ricorrente del resto riconosce che la pronuncia di nullità di uno o più atti per cosiddetta incapacità naturale non esplica alcun effetto giuridico rispetto agli altri atti del soggetto de quo e può valere soltanto come un PRECEDENTE.

Ma ovvio è che questa è una conseguenza di mero fatto, giuridicamente irrilevante : a questa stregua, si dovrebbero sottrarre agli arbitri le questioni di diritto, per ciò che la massima da essi adottata potrebbe poi da altri essere invocata...
...come un precedente !

Altrettanto inconsistente è l'accenno alla riluttanza dei terzi a contrattare con chi abbia subito l'annullamento di un proprio atto a motivo di deficienza del consenso. Ancor questa è una ripercussione di mero fatto, non considerata dal diritto. Ripercussioni consimili possono averi nelle ipotesi più svariate e nelle quali tuttavia nessuno ha mai pensato di ravvisare controversie non

compromettibili : basti accennare alla impugnativa d'un contratto per dolo o di un testamento per captazione e alle ripercussioni che la decisione può avere sulla reputazione del convenuto.

Neppure sorge - rispetto a un giudizio arbitrale - il problema della efficacia delle prove in esso raccolte rispetto ad altri giudizi, data la mancanza della forma legale nella assunzione delle prove stesse.

Superfluo è quindi aggiungere che la possibilità pel Magistrato di valersi (del resto come semplici indizi) delle prove raccolte in altri giudizi civili è un fenomeno generale - e non particolare alle cause di c.d. incapacità naturale - tal che l'argomento mancherebbe, anche perciò, di qualsiasi conclusione.

b)

Posto dunque in sodo che bene gli arbitri potevano decidere e che bene han deciso, resta la questione sollevata col primo mezzo: se sia egualmente nullo il lodo perchè essi avessero dovuto sospendere a sensi dell'art. 19, rinviare alla autorità giudiziaria e poi decidere dopo che l'autorità giudiziaria li avesse dichiarati (come doveva dichiararli) competenti.

Ma se le norme di diritto devono avere un senso, una ragione di essere, una conformità allo scopo e all'interesse a tutela del quale sono dettate, non è chi non veda o non senta la stortura di questo assunto: che il lodo sarebbe nullo per aver ritenuta la competenza e aver deciso di un punto (di

merito) rispetto al quale la competenza effettivamente sussisteva, con l'effetto finale di far decidere il punto stesso dalla autorità giudiziaria, che sarebbe stata viceversa incompetente.

Ed infatti dov'è, e qual'è, il motivo di nullità proponibile in questo senso contro il lodo ?

Si dice: violazione dell'art. 19. Ma bisognerebbe dimostrare che questa rientra in concreto fra i motivi di nullità tassativamente elencati nell'art. 32. Ed è questo che nessuno riuscirà mai a dimostrare contra tenorem rationis.

Comunque non è vero che ci sia stata violazione dell'art. 19.

L'art. 19 prevede la ipotesi che in corso di giudizio sorga in via di incidente (e cioè come materia di accertamento incidentale, pregiudiziale al merito) alcuna delle questioni accennate nell'art. 8 cpv. In questo caso - prescrive l'articolo - gli arbitri devono sospendere, rinviare ed attendere la decisione (di merito) su tale questione prima di decidere sui quesiti di loro competenza.

Però è chiaro che gli arbitri, prima di sospendere, devono esaminare - essi medesimi - se la questione inserita cada, effettivamente, fra quelle di cui all'art. 8 cpv. e devono rinviare soltanto se credano di dover risolvere affermativamente questo punto. Non dice infatti l'articolo che debbano sospendere ad occhi chiusi tutte le volte che "si dice" (dalle parti) esser sorta una questio

ne che cade fra quelle dell'art. 8 cpv. L'articolo dice che devono sospendere quando una questione di quel genere "sorga", del che essi soli son giudici. Tanto è vero che - aggiunge l'articolo - gli arbitri devono rinviare alla autorità giudiziaria "competente", per il che bisogna che comincino con lo stabilire "se" è competente l'autorità giudiziaria (ed in ipotesi "quale" è l'organo di essa al quale devono rinviare).

Tutte le volte che gli arbitri ritengano che la questione non cade fra quelle dell'art. 8 cpv. (chechè abbiano detto in proposito le parti) non c'è più la ragione della sospensione nè del rinvio (salva la impugnativa di nullità contro il lodo se essi sbagliano nel decidere su questo punto e quindi conoscano nel merito di una questione della quale è interdetto a loro di conoscere nel merito).

La Corte di Torino ha corso troppo sulle traccie degli avversarii, dicendo che l'articolo nega agli arbitri la competenza sulla competenza. In realtà l'articolo ha voluto soltanto escludere che gli arbitri possano conoscere del merito di una questione di cui all'art. 8 cpv., anche se questa non sia materia di un quesito del compromesso, ma sorga solo incidentalmente e debba esser esaminata solo in via preparatoria e pregiudiziale rispetto alla decisione finale di merito.

Ergo anche se la questione di capacità naturale di cui oggi si discute fosse sorta incidentalmente, bene in ogni caso avrebbero fatto gli ar-

bitri escludendo di dover sospendere e rinviare, dal momento che la competenza in merito spettava effettivamente a loro e non alla autorità giudiziaria.

Nella specie poi non si trattava affatto di una questione sorta in via di incidente - nè per la sostanza nè per la forma.

Non per la sostanza, perchè il tema costituiva materia prima (diretta, originaria) e principale di un quesito del compromesso.

Ora nessuno al mondo ha mai sostenuto che faccia difetto agli arbitri la competenza a conoscere della propria competenza rispetto ai quesiti del compromesso. Un tale accertamento è implicito in ogni decisione di merito, talchè il negare agli arbitri il potere di compierlo, significherebbe render necessario, in ogni e qualsiasi arbitrato, un preventivo accertamento della competenza da parte delle autorità giudiziarie.

Ma neanche per la forma.

Gli arbitri nella specie esercitando le funzioni loro devolute nei limiti del compromesso e della legge avevano già risolto in merito il quesito ritenendo (giustamente) la propria competenza. A questo momento e cioè dopo che la causa era non solo passata in decisione ma già decisa nessun "incidente," era più proceduralmente possibile.

D'altra parte "incidente," nel senso dell'art. 19 ci può essere là dove si proponga una

istanza dalla quale una questione "sorga". Ma dire semplicemente agli arbitri "avete sbagliato - riesaminate e ritecidete", è una critica al loro operato e non un incidente, e si risolve semplicemente in una sollecitazione a riesaminare un punto del quale non solo erano già investiti ma rispetto al quale avevano già esaurita la loro funzione decisoria sostanziale (anche se la decisione non fosse ancora irrevocabile per la forma).

Niun dubbio che se negli arbitri remelius perpensa fosse sorto lo scrupolo di avere male deciso circa la propria competenza o anche circa il merito, avrebbero ancora potuto deliberare in senso diverso, revocando o modificando la deliberazione precedente. Ma questo non poteva dipendere che da loro stessi, da un impulso della loro coscienza, sia pure sollecitato da una diffida o da una denuncia tardiva.

Se non han creduto di farlo, la parte non può muoverne doglianza.

Non può muoverne doglianza come di una violazione di un dovere processuale formale di esame, perchè dovere di esame rispetto a critiche o censure tardive non esiste (a causa spedita e a deliberazione già presa).

Non può muoverne doglianza d'altro canto come di un errore sostanziale della decisione già presa (sul merito o sulla competenza) perchè a questo effetto bisognerebbe che errore di sostanza effettivamente ci fosse, e fosse denunciabile a sensi

dell'art. 32. Ed errore di sostanza come abbiamo visto non c'è.

Ha ragione dunque la sentenza impugnata (anche se abbia corso troppo nelle premesse) concludendo che l'azione di nullità non si regge nè per un verso nè per l'altro.

SUL TERZO MEZZO

Sostiene il ricorrente che gli arbitri - in contrasto col mandato ricevuto di amichevoli compositori - si siano ritenuti inderogabilmente legati alle norme del diritto positivo e dei contratti intervenuti tra le parti, precludendosi ogni valutazione di equità.

A tale proposito vien fatto, per prima cosa, di rilevare la mancanza di un qualunque interesse del ricorrente a proporre una siffatta impugnativa, una volta che il risultato finale cui questa tende si è di portare la controversia al giudizio dei magistrati ordinari, i quali per certo dovrebbero attenersi rigorosamente alle norme della legge e del contratto, esclusa ogni deroga per motivi di equità: cioè appunto dovrebbero fare quel che si rimprovera agli arbitri di aver fatto.

Ad ogni modo, poi, la censura manca di qualsiasi fondamento in fatto, come la Corte di merito ha ritenuto e come il Collegio Supremo facilmente constaterà attraverso l'esame del lodo.

Anzitutto nella enunciazione di principio

contenuta all'inizio del lodo (pag.20) gli arbitri si limitano a dichiarare di non ritenersi autorizzati a "sindacare il merito (dei) patti per valutarne e correggerne la portata".

Enunciazione ineccepibile in tesi generale, e ineccepibile, soprattutto, in relazione all'oggetto concreto del compromesso.

Ineccepibile in tesi generale, perchè gli arbitri, anche amichevoli compositori, si differenziano dagli arbitratori appunto in quanto giudicano di rapporti costituiti, non sostituiscono e integrano la attività contrattuale delle parti.

Ineccepibile, soprattutto, in relazione all'oggetto del compromesso col quale si era demandato agli arbitri di decidere non già sulla intrinseca giustizia dei patti, ma sulla esattezza della loro applicazione, ovvero sulla loro validità.

E' detto infatti nel quesito a) proposto dal dott.Mario Rivetti (riferito a pag.5 del lodo) dover gli arbitri decidere "se non sia vero che NON "E' STATA APPLICATA ESATTAMENTE la clausola del "rog. Ramella 26 marzo 1909 la quale disponeva che "gli utili fossero ripartiti fra i soci.....". E più innanzi, sempre nello stesso quesito, il dott.Mario lamenta l'adozione, a suo dire, di "una procedura "sostanzialmente DIVERSA DA QUELLA FISSATA NEL "L'ATTO SOCIALE.....".

E nei quesiti successivi l'attuale ricorrente chiedeva che il ~~Supremo~~ Collegio dichiarasse "nulle per difetto di capacità naturale," le stipu-

lazioni e le firme del fratello Benedetto; dichiarasse inoltre non dovere "riconoscersi validità," a una certa clausola inserita nel rog. Ramella 3 marzo 1922 e infine dichiarasse inefficaci le firme del ricorrente e del di lui padre sui bilanci della società.

Analogamente nel quesito degli attuali resistenti si domandava agli arbitri di giudicare "avuto riguardo agli accordi risultanti dalle intervenute scritture di società.....".

NON UNA PAROLA, QUINDI, CHE ALLUDESSE A UNA INDAGINE SULLA GIUSTIZIA INTRINSECA DI QUELLE PATTUZIONI OVVERO A UNA FACOLTA' DI MODIFICARLE.

Il Supremo Collegio constaterà tuttavia che gli arbitri (e lo si nota ad abbondanza) hanno riconosciuta la ragionevolezza e la giustizia dei patti, oltrechè della loro concreta applicazione. Così ad es. (pag.24 in fine e 25) gli arbitri affermano che "....non avrebbe più risposto al criterio di giustizia distributiva, che aveva sempre dominato i rapporti sociali, calcolare gli interessi "su un capitale non più fisso ma in continuo aumento....."; e più innanzi (pag.25 in fine) si fa ancora riferimento nel lodo alle "vere regioni di giustizia distributiva"; e ancora (pag.26 in fine e 27): "non poteva essere giusto, e in verità "non sarebbe stato concepibile, che non dovessero "produrre interesse le eccedenze utili riconosciute "al socio Giovanni che avrebbero potuto.... essere

"ritirate (dal destinatario) e furono invece
 "creditate in conto corrente"; e infine, a modo di
 conclusione, "nessun privilegio per nessuno dei so-
 "ci, ma perfetta uguaglianza fra tutti i soci, al-
 "l'infuori di quella parte di utili destinata al con-
 "penso della maggiore attività spiegata da determi-
 "nati collaboratori (non soci) ad incremento della
 "azienda sociale" (pag.29).

Del pari mancante di fondamento in fatto
 è l'altra censura che si vuol desumere da una frase
 degli arbitri relativa all'art.337 cod.civ. Esatta-
 mente, infatti, la Corte di merito ha in proposito
 osservato che la statuizione degli arbitri si ridu-
 ce a ciò "che nulla nel giudizio giustificava una
"inosservanza dell'art.337 cod.civ.".

Esattamente perchè, fosse o non fosse da
 approvare, nei suoi termini letterali, la enuncia-
 zione di principio degli arbitri di non poter essi
 derogare a norme di ordine pubblico, il fatto è che
 quella enunciazione NON HA AVUTO LA PIU' REMO-
 TA INFLUENZA SULLA DECISIONE.

Infatti come la Corte Suprema constaterà
 nell'esercizio di quel riesame anche di fatto che
 l'indole della questione le consenta, quando si è
 trattato di venire al concreto, il collegio arbitra-
 le si è messo per l'appunto in quella posizione di
indipendenza di fronte alla norma di diritto, che è
 caratteristica dell'amichevole compositore. Si con-
 cepirebbe, infatti, un giudice agito il quale si

ponesse il problema sul se le circostanze del caso GIUSTIFICHI LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE ? Questo problema invece è stato posto e risolto dagli arbitri in relazione all'art. 337 cod. civ.

A pag.34 il lodo dice, in termini espliciti, come più non si potrebbe (e con ciò chiarisce quel che potrebbe apparire men chiaro nel periodo precedente), che la applicabilità dell'art. 337 ha costituito pel giudice non la conseguenza di una professione di fede scientifica o di un ossequio incondizionato alla norma di legge, bensì il risultato di un apprezzamento libero e concreto delle circostanze della causa: bisogna essere ciechi per non leggere che (pag. 34 del lodo) "il collegio a maggioranza ritiene che giudicherebbe in violazione di esso art. 337 - NON GIUSTIFICATA PER NULLA IN QUESTO GIUDIZIO - quando procedesse ad indagini ecc.ecc...".

Che vuol dire ciò ? Che nel caso concreto, cioè nel presente giudizio, non si è ravvisata ragione per deflettere dalla norma dell'art.337. Ed è qui che ritorna perfettamente calzante il rilievo come l'essere amichevole compositore non significhi dover abbandonare per forza la legge scritta per darsi alla legge cerebrina dell'equità ma significhi semplicemente poter deflettere, quando ciò paia discrezionalmente conveniente, dai rigori della legge scritta per ricorrere alla equità.

Ma non basta. Infatti, si può completa-

mente abbandonare tutto quello che è stato detto, si può supporre per un momento che il Collegio arbitrale non abbia detto parola sulla eccezione di incapacità o meglio di mancanza del consenso, e tanto meno si sia occupato dell'art.337: ebbene, ecco a pag. 34 l'argomento che da solo vale a sorreggere il dispositivo. Dice il Collegio: "A parte ogni discussione sulla distinzione fra incapacità legale e incapacità naturale e sulla estensione o sui limiti di questa, tutte le prove dedotte sono a ritenersi inammissibili, NON SENZA AGGIUNGERE CHE AD OGNI MODO IL LORO CONTENUTO LASCIEREBBE PUR SEMPRE ADITO A RITENERE LA CAPACITA' DEL BENEDETTO NEI MOMENTI IN CUI EGLI PARTECIPO' AI CONTRATTI E FECE LE FIRME CUI SI VORREBBE NEGARE OGNI VALORE..

Che cosa vuol dire codesto ?

Vuol dire che basta un rilievo per far tabula rasa dei castelli di carta del ricorrente: precisamente, le prove son tali che non escludono la presenza della capacità di capire e di volere del Benedetto nel momento in cui sottoscrisse gli atti impugnati.

Ma non è ancor tutto. C'è infatti un altro argomento addotto dal Collegio, che vale da solo, per sua esclusiva energia, a sorreggere il dispositivo sul punto che negava ingresso alle prove: "chè il dott.Mario (dice il lodo a pag.35) che riuniva in sè le due personalità - la propria e quella del Benedetto - e prestava il suo consenso per

"l'una e per l'altra, può poi scindere la sua persona da quella del Benedetto per impugnare la obbligazione da esso assunta per lui..".

Cosa vuol dire questo ? Un nuovo e a sè stante e autonomo motivo di reiezione della eccezione. Come poteva mai (questo in sostanza dice il lodo) il dott. Mario venire a sostenere ora che nell'istante inarrestabile in cui egli firmava per sè c'era la capacità; nell'istante in cui egli scriveva le fatali parole "per procura di Benedetto," la capacità svaniva e al Mario sano era subentrato un Mario delirante per procura di Benedetto ?

Ripetiamolo: cose da far venire le vertigini !

Ecco perchè quella tal premessa dogmatica del Collegio sui poteri degli amichevoli compositori non ha ombra di importanza per il giudizio. Ed ecco perchè ben a ragione poteva il Collegio a pag. 36; concludendo la sua esaurientissima indagine su questo punto, dichiarare testualmente questo : "il giudizio del Collegio, oltrechè ispirato ai criteri emananti da tutto il complesso delle risultanze degli atti sociali e dalla natura della società, trova anche nella legge la sua conferma..".

Inutile dire, a questo punto, delle censure di onessa motivazione proposte solo in ipotesi dal ricorrente: esse infatti non hanno ragione d'essere in materia nella quale il Supremo Collegio è giudice del fatto.

SUL MEZZO QUARTO

E' pacifico che le parti hanno avuto avanti il Collegio arbitrale, "la più ampia facoltà di esporre le loro argomentazioni e di presentare i loro documenti, con assoluta parità di condizioni," (sentenza denunciata, pag. 23).

Tuttavia il dott. Mario Rivetti censura la sentenza per violazione del principio della parità di trattamento delle parti e per difetto di motivi, in quanto non si ritenne di ravvisare nullità del lodo per le asserite particolari violazioni di quel principio, denunciate dall'attuale ricorrente.

Quelle violazioni si sarebbero concretate in ciò che in un accesso fatto dal Collegio arbitrale presso la ditta Rivetti per l'esame della contabilità sociale, le parti non erano state invitate nè fu poi comunicato ad esse un verbale delle constatazioni fatte.

Non si diceva con ciò che una parte fosse stata invitata, escludendosi l'altra, nè che il verbale fosse stato comunicato ad una soltanto; bensì si allegava che di fatto il principio della uguaglianza era rimasto violato perchè, eseguendosi l'accesso nella sede della ditta, taluno dei soci gerenti si era trovato di fatto presente, quantunque non invitato, e aveva potuto perciò prender notizia degli appunti redatti dagli arbitri per loro uso interno, in mancanza di un vero e proprio verbale.

La inconsistenza di tali rilievi è però manifesta.

Posto che - come la Corte di merito ha esattamente ritenuto - gli arbitri non erano obbligati nè a redigere verbali nè a seguire le forme dell'accesso giudiziale, riesce evidente che gli arbitri potevano procedere direttamente all'esame dei libri della ditta nella sede di questa come avrebbero potuto farlo nella propria camera di consiglio; che, oggetto esclusivo dell'accesso essendo la diretta ispezione dei libri (perfettamente noti, del resto, anche al dott. Mario), la materiale presenza di una delle parti non aveva alcuna rilevanza; che, in ispecie, nessun logico collegamento sussisteva tra quella materiale presenza e la asserita possibilità di apprendere il contenuto degli appunti redatti dagli arbitri (tra i quali era anche persona di fiducia dell'attuale ricorrente) per uso interno del Collegio.

Superfluo è quindi il rilievo che il principio della uguaglianza esige che ciascuna parte abbia modo di proporre le proprie difese (e ciò è avvenuto con estrema larghezza), nè può il giudice esser tenuto ad ovviare a semplici disuguaglianze di fatto.

La censura, poi, che si vorrebbe trarre dall'asserito accesso del segretario del collegio - il quale, dopo l'ispezione fatta dagli arbitri, si sarebbe nuovamente recato presso la ditta Rivetti a rilevare dati contabili e a chiedere chiarimenti sulla contabilità - non ha consistenza, perchè non risulta dal lodo nè che quell'accesso sia stato

eseguito, nè, soprattutto, che gli arbitri ne abbiano tenuto conto.

Anzi dal lodo - sia detto per incidens - risulta perentoriamente, fino a querela di falso, che non se ne è tenuto conto; e che i dati relativi ai libri contabili B e C - cui secondo l'assunto dell'odierno ricorrente (comparsa concl. di appello, pag. 44) si sarebbero riferite le allegate indagini del segretario - sono stati invece desunti "dall'istruttoria eseguita dal Collegio" (pag. 43).

Non solo, ma tutta codesta indagine relativa alla formazione dei libri e alle firme su di essi apposte dai soci è stata dagli arbitri compiuta solo ad abbondanza, siccome essi hanno dichiarato (lodo, pag. 37) : "...una volta riconosciuto che quella distribuzione di utili e corresponsione d'interessi costituiscono un'esatta applicazione del contratto sociale, verrebbe meno l'importanza della questione circa la validità del riconoscimento dell'esattezza di una tale applicazione del sistema da parte del dott. Mario (oltrechè dell'Ottavio) colle sue firme, valore che invece essa avrebbe quando quelle operazioni fossero riconosciute contrarie al contratto e tuttavia si volesse desumerne l'approvazione ed accettazione dalle firme in questione. Ad ogni modo gli argomenti addotti e le deduzioni proposte, ad avviso della maggioranza del Collegio, non valgono punto a far negare a quelle firme il loro valore come effetto della violenza, del dolo, dell'errore, che abbiano inficiato

"il consenso del dott. Mario,,.

Invano quindi si denuncerebbero eventuali irregolarità di procedimento nella acquisizione dei dati relativi a quei libri contabili e alle firme dei soci sui libri medesimi, le quali irregolarità potrebbero viziare soltanto un motivo aggiunto e non necessario della decisione. Non, quindi, la decisione stessa. Ciò per quel principio di logica elementare che suole esprimersi col detto "utile per inutile non vitiatur," e che è alla base della norma positiva dell'art. 58 cod.proc.civ.

Giustamente la Corte, quindi, ha escluso che una qualunque irregolarità di procedimento potesse riscontrarsi nella materiale comunicazione di dati contabili e altrettanto giustamente non ha dato peso alla pretesa richiesta di chiarimenti, dal momento che dal lodo stesso risultava che questa non ha avuto luogo o comunque non ha avuto alcuna influenza sulle discussioni e deliberazioni del Collegio.

Del resto - ma lo diciamo soltanto ad abbondanza - dal momento che si doveva ritenere autorizzato il collegio ad assumere informazioni senza solennità di forma, si deve ritenere che avrebbe potuto assumerle per quel tramite e con quegli strumenti che avesse ritenuti più opportuni.

SUL QUINTO MEZZO

Il ricorrente investe in pieno un apprezzamento di fatto della sentenza denunciata: l'apprezzamento cioè, che determinate questioni sono comprese

per implicito nei quesiti proposti. Il quale apprezzamento è congruamente motivato sia direttamente sia attraverso il richiamo delle considerazioni svolte dal Tribunale di Biella.

Ma, anche ammettendo che la Corte Suprema sia su questo punto giudice di fatto, la inconsistenza della censura si palesa del pari manifesta.

Esattamente infatti il Tribunale di Biella rilevò che quelle due questioni erano implicite nel primo quesito del dott. Mario Rivetti e nel quesito d'ordine generale degli attuali resistenti.

Nella prima parte del quesito a) proposto dall'attuale ricorrente si chiedeva che giudicassero gli arbitri "se non (fosse) vero che non era stata applicata esattamente la clausola del rog. Ramella "26 marzo 1909, la quale disponeva che.... gli utili netti erano quelli depurati dalle spese generali e dall'interesse sul capitale della società, che "(era) quello risultante dall'inventario chiuso al "20 gennajo 1910,,.

Tale era l'ambito del giudizio arbitrale; e la successiva specificazione di talune questioni in esso comprese non era ovviamente di ostacolo a svilupparne altre, pure comprese nella formula surriferita, nel corso del giudizio. E così l'una come l'altra delle questioni, che l'attuale ricorrente dapprima propose agli arbitri ed ora lamenta che ^{essi} /abbiano prese in esame (corresponsione di interesse al capitale esistente alla fine di ogni anno o inve-

ce al solo capitale esistente al 28 gennajo 1910; omessa corresponsione di interesse al capitale del 1910 in alcuni anni), configuravano per l'appunto controversie sulla esatta o non esatta applicazione della clausola del rog. Ramella relativa alla distribuzione degli utili e alla prededuzione dell'interesse a favore del capitale esistente al 20 gennajo 1910.

Inoltre non vi ha possibile dubbio che quelle due questioni erano comprese nel quesito proposto dagli attuari resistenti: "Se..... non si debba ritenere: a) che (i) bilanci (sociali) rappresentino l'estrinsecazione della volontà dei fondatori o dei successori; b) che le firme apposte ai medesimi rendano del tutto irretrattabile ed irrevocabile quanto dai medesimi risulta; e) che comunque il sistema sempre seguito nella formulazione dei bilanci sia venuto a costituire un elemento contrattuale delle rinnovazioni della società, di cui negli atti 1.12.1918 e 26.3.1922 rog. Ramella..

Si tratta, invero, per l'appunto di quei bilanci nei quali gli utili erano stati calcolati con la prededuzione degli interessi sul solo capitale esistente al 20 gennajo 1910 e, tra gli altri, anche di quei bilanci nei quali gli interessi medesimi (per mancanza o riporto a nuovo degli utili) non erano stati accreditati.

SUL SESTO MEZZO

Il ricorrente insiste nella censura di omessa

pronunzia da parte degli arbitri sulla efficacia delle firme di Benedetto Rivetti sugli inventari sociali e assume che la Corte di merito anzichè decidere su tale censura abbia preteso di integrare la lacuna del lodo.

Al che si potrebbe anzitutto replicare che la censura non è ammissibile per difetto di interesse, in quanto delle firme sugli inventari gli arbitri si sono occupati solo ad abbondanza, fondando su altri motivi la loro decisione.

Ma la censura si infrange nel merito contro l'insindacabile apprezzamento di fatto della sentenza denunciata. Questa, invero, interpretando il lodo, ha accertato che gli arbitri hanno esaminato il quesito relativo alla deficienza psichica di Benedetto in rapporto agli atti sociali in genere, riferendosi in tal modo così ai rogiti di proroga come agli inventari, aventi pur essi nella specie natura di negozi giuridici obbligatori tra i soci: ha ritenuto pertanto la Corte di merito che gli arbitri stessi hanno pronunziato e motivato così sul la efficacia dell'intervento di Benedetto Rivetti nei rogiti sociali come sulla efficacia delle firme di lui sugli inventari.

SUL MEZZO SETTIMO

Il travisamento del pensiero della Corte di merito, posto in essere dal ricorrente per crearsi un appiglio per la censura, si scorge agevolmente alla semplice lettura della sentenza denunciata.

La quale, poche righe prima della frase incriminata, aveva precisato con tutta esattezza (lo riconosce anche il ricorrente) in che consista l'obbligo della motivazione nelle decisioni di amichevoli compositori: pertanto, quando la stessa sentenza dice, più innanzi, che "gli arbitri amichevoli compositori esauriscono il loro obbligo di motivare e rinunciando la convinzione che dai fatti esaminati hanno tratta", non intende certo negare quel che essa stessa aveva prima affermato, e cioè negare, per gli arbitri amichevoli compositori, l'obbligo della motivazione. Essa dice invece una cosa assai ovvia, dover gli arbitri soltanto enunciare i fatti esaminati e la convinzione che ne hanno tratta. Il che è confermato, se pur ve ne fosse bisogno, dalle parole che immediatamente seguono: non potersi sindacare "la esattezza delle convinzioni degli arbitri", nè confondere "un motivo errato con la mancanza di un motivo". Invero, tutto questo suppone che un motivo - secondo il pensiero della Corte - ci debba essere.

E che la motivazione ci fosse - "organica e accuratissima" - su tutti i punti segnalati dall'attuale ricorrente, e quindi anche sui tre mantenuti in sede di appello, la Corte aveva detto a chiarissime note: ".....non occorre scendere a una particolare revisione di tutti i motivi addotti dagli arbitri nella loro organica ed accuratissima motivazione e basta esaminare in sè stessi gli ap-

"punti dell'appellante per convincersi che gli arbi
 "tri hanno largamente adempiuto all'obbligo loro in
 "combente.... esponendo minutamente i termini delle
 "varie questioni, enunciando le convinzioni che essi
 "si sono formate e da queste convinzioni traendo la
 "conclusione della infondatezza delle lagnanze del
 "Mario Rivetti..

Questo apprezzamento della Corte di merito è manifestamente incensurabile, ma il Collegio Su-
 premo si sarà già convinto, esaminando ad altri fi-
 ni il lodo, che è anche un apprezzamento intrinseca-
 mente ineccepibile. Basti accennare al riguardo che,
 quanto alla razionale giustificazione di una corre-
 sponsione di interessi alla eccedenza utili spettan-
 te al gruppo Giovanni, il Collegio arbitrale te-
 stualmente osservava: "ma se quella quota di utili,
 "uguali per tutti i soci e lasciati in aumento al
 "capitale, non produceva interesse, non poteva esse-
 "re giusto, e in verità non sarebbe stato concepibi-
 "le, che non dovessero produrre interesse le ecce-
 "denze utili riconosciute al socio Giovanni (come
 "poi quelle riconosciute agli eredi Quintino), che
 "avrebbero potuto....essere ritirate dai destina-
 "rii e furono invece a loro accreditati in conto cor-
 "rente nei bilanci sociali." (pag. 26 sgg.). Se avreb-
 bero potuto essere ritirate (e, naturalmente, inve-
 stite altrimenti) e invece venivano lasciate in con-
 to corrente presso la società, si trattava di somme
 mutuate alla società e quindi - ovviamente - pro-
 duttive di un interesse.

Inutile poi riferire le ampie considerazioni del lodo (a pag.27) che spiegano come quella corresponsione di interessi sulla eccedenza utili fosse stata anche esplicitamente approvata da tutti i soci (e quindi avesse, oltrechè un fondamento di diritto e di giustizia; anche una base contrattuale), cioè giustificano l'altra asserzione che si assume dal ricorrente non essere stata motivata.

SUL MEZZO OTTAVO

Le escogitazioni del ricorrente dirette a sostenere - contro il limpido testo della legge positiva - la applicabilità dell'art. 494 n.4 cod.civ. alle sentenze inappellabili degli arbitri lasciano agevolmente scorgere l'artificio che le infirma.

Artificio, che consiste, anzitutto, nella confusione tra la interpretazione logica della legge e semplici argomenti di astratta opportunità, da farsi valere, se mai, in sede di politica legislativa. A dimostrare che la restrizione dei motivi di revocazione contenuta nell'art. 495 non è affatto necessariamente collegata con la esperibilità dell'appello contro le medesime sentenze, basta infatti il richiamo, espresso nell'articolo medesimo, alle sentenze inappellabili dei conciliatori.

Ed infatti per le sentenze inappellabili di altri magistrati vale la medesima norma: "Quanto alle sentenze inappellabili, sebbene la legge menzioni solo quelle del conciliatore, esse vanno tutte comprese fra le sentenze pronunciate in prima

"istanza: e sono quindi soggette a revocazione,
 "MA SOLO PER I PRIMI TRE MOTIVI DELL' ART.
 "454; QUANTO AGLI ALTRI DUE MOTIVI, LA REVO
 "CAZIONE E' ESCLUSA PER LE STESSE RAGIONI PER
 "CUI IL LEGISLATORE RENDE INAPPELLABILI QUESTE
 "SENTENZE,, (CHIOVENDA, Istituzioni, vol.II, p.553).

D'altra parte, la norma dell'art.30 cod.
 proc.civ. contiene un richiamo così completo e pre-
 ciso alle regole della revocazione delle pronuncie
 dell'autorità giudiziaria ("si annette.... NEI CA-
 SI, nelle forme e nei termini stabiliti per le sen-
 tenze dell'autorità giudiziaria"), da tagliar la
 strada a qualsiasi tentativo di introdurre distin-
 zioni o limitazioni.

Del resto, parte avversa, per coonestare
 in qualche modo quel tentativo, è costretta a postu-
 lare un'altra tesi manifestamente contraria alla
 legge : la tesi cioè che "la sentenza inappellabi-
 le di arbitri,, altro non sia che "una sentenza....pa-
 "rificata per convenzione a sentenza d'appello,,.

Questa parificazione, invero, non sussiste.
 Basta, per convincersene, riflettere che contro le
 sentenze inappellabili degli arbitri, anche di di-
 ritto, non è ammesso ricorso per cassazione.

Si confida pertanto nel rigetto del ricor-
 so con le conseguenze di legge.

Roma, 1° febbrajo 1938-XVI

barbise

LA MARCA CHE
AUTENTICA LA
VOSTRA ELEGANZA

A ROMA SCENDETE ALL' HOTEL REGINA VIA VENETO

Distanza alla Confederazione degli Agricoltori e vicinissimo al Ministero Cultura Popolare e Corporazioni
BUONI ALBERGO CATEGORIA "A",



Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia

Ricevuto il 193 ore Pel circuito N.

Ricevente

INDICAZIONI DI URGENZA

Bollo
d'Ufficio

ORIGINALE	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

4442 = MILANO 2499-23-42-2030'

= PREGHEREI VIVAMENTE OTTENERE PRONTISSIMA FISSAZIONE
RICORSO RIVETTI RINVIATO PER MIO INFORTUNIO DIECI
FEBBRAIO GRAZIE = CANDIAN

Non disprezzate la fortuna
Acquistate un biglietto della
LOTTERIA DI MERANO

Diventerete milionari!

Sezione I Civile
LINEE ITALIANE PER TUTTO IL MONDO
ITALIA
LLOYD TRIESTINO
ADRIATICA
Roma N. 1169
57

2130

PIAZZA DELLA LIBERTA ROMA

ECCCELLENZA IVANOE BONOMI 4

Valle è devoto al fattorino per recapito al

N. di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

TELEGRAMMA

~~1956~~
27
4169

Roma, 5 marzo 18

Spazio prof. Cardian,

Oggi - dopo il mio
telegramma - ho conferito con S. E.
Azara Capo dell'Ufficio Ruolo
della Cassazione.

Gli ho chiesto ~~che non~~ di fissare
presto la nuova indigenza di disimpegno ^{al più}
del ricorso Rivetti, rinviato
nell'indigenza del 10 febbraio.

Esclusa la possibilità di fissarla
in marzo, ho insistito per
un'indigenza dell'aprile. Ma
anche per l'aprile S. E. Azara
mi opposto difficoltà insormon-
tabili. I ruoli ~~di~~ aprile sono
già stabiliti e non si possono
mutare.

Non ho ottenuto che il preciso

affidamento di una discesa
nei primi giorni di maggio.
Suo beta ch'ella si sia
rimesso dall'infortunio, felice-
mente superato.

Con cordiali saluti.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-067

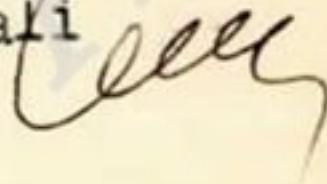
Parma, li 6 Marzo 1938-XVI

Eccellenza,

non si potrebbe avere una udienza di marzo o aprile al solo scopo di profittare degli immancabili recessi o rinvii di causa precedenti? Si capisce che prenderemmo impegno di rinviare quando non si facesse il vuoto desiderato nel ruolo.

Ad ogni modo, veda Lei.

Ossequi cordiali



A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

Sentenza 780

Rivetti Mario
con. Riv. Giovanni

Rivetti Giov. e altri
con. Rivetti Mario

Regist.
21 marzo
1939

1938
265

N. 1169 - 1912 / 1939

vane

18 Maggio

Tracce del posto
Termide al cui ancor-
deciso.

è il bianco non in l'ro
zione fin d'ora, e

Anche i componenti.

ult. a Parim e l'epo-
sembrere marzo - Aprile p.v.

qualche modo apparen-

le perquisito che
de dopo e menivoli

Avv. MARIO MARTINOLA
Via Mercanti, N. 16
TORINO (108)
TELEFONO 43.718

Torino 17 marzo 1938, n. XVI

Onor. Avvocato Ivanoe Bonomi

R. S. M. A.

Giustissimo quanto (Ella si compiacque di comunicarmi con Sua del 15
corr., - effettivamente non ho mandato a Roma che quanto si è stato restituito;
quindi le mie insistenze erano al tutto fuori luogo.

Quanto alla nuova sentenza - che ritengo di tutto favore per i miei clienti - provvedo pure alla registrazione della sentenza, e farò avere due copie autentiche, di cui una colla formula esecutiva ed a farai restituire atti e documenti tutti. Mi affido alla di Lei consueta diligenza e sollecitudine.

Nella quale attesa è col piacere di migliorare i nostri rapporti, coi migliori ossequi gradisco deferenti saluti.

devotiss.



Avv. MARIO MARTINOLA

Via Mercanti, N. 16

TORINO (108)

TELEFONO 43.718

Torino, 19 marzo 1938

Stim. Sig. Avv. On. Ivano Bonomi

ROMA

RIVETTI/RIVETTI: mi giunge in questo momento la di-
Lei gradita di ieri con all'atto avviso di pubbli-
cazione della sentenza e ne ringrazio.

Confermo quanto scritto in mia 17 corr. che
penso a di Lei mani e resto in attesa a suo tempo
delle due copie autentiche della sentenza.

Gradisca coll'occasione i miei più deferenti e
rispettosi ossequi.

dev.mo

p. avv. Mario Martinola

L. 138.55
Registratore

N. 1169
4542

137

PESO *1100*
Grammi
Grammes

Mod. 253

speciali
(2ª parte)

Valore del biglietto Lire Cent. 50

ROMA 31-3-38
ROMA 31-3-38

POSTE
SULLA POSTA
SULLA POSTA
SULLA POSTA

Ammin. delle Poste e Telecom. Italiane
Corrispondenza
Roma

ROMA
Incuriale 29)

Assegno L. N. 1593
Mittente
Destinatario
Destinazione
Espresso Il
Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

782

Torino 24 marzo 1938, a. XVI

Avv. MARIO MARTINOLA
Via Mercanti, N. 16
TORINO (108)
TELEFONO 43.718

Onorev. Avv. Ivanoe Borzmi
piazza della libertà, n° 4

R e s p o n s a

RIVETTI / RIVETTI M.: Non so comprendere - dato che la sentenza gli fu contraria - perchè l'on. Tusedei ha fatto fare copia della sentenza che per contro è completamente favorevole ai nostri clienti (almeno così ritengo).

Ad ogni modo, Ella mantenga ferma la levatura delle copie già originate ed in forma esecutiva; ed appena le stesse siano pronte si compiaccia farcele avere in un cogli atti, documenti e la di Lei nota.

In tale attesa coi più vivi e deferenti saluti voglia credermi

devotss.



Roma, 23 May 1938

Egregio Martinola,

Ho registrata la sentenza H. 780 nel ricorso Rivetti Mario e Rivetti Giovanni e altri.

L'avv. Turmedes, trovandola già registrata, ne ha ordinato una copia autentica.

Io ho seguito le sue istruzioni e ne ho ordinate due che - per ~~questo~~ la precedente data alla copia ~~è~~ richiesta dalla parte avversa - non saranno pronte che martedì venturo.

Crede ancora di aver bisogno delle due copie? Il crede che

l'av. Tarnedei' notificarsi
esso la sentenza?

Se debbo sospendere
~~scriv~~ e l'apprestamento
delle copie già ordinate
mi scriva subito che
mi farò restituire la
spesa.

Cordiali saluti.

Egregio Martinola,

Altra pazienza.

Ma le due copie antiche
della sentenza non sono
ancora pronte. Forse potrà
averle giovedì.

Cordiali saluti

Roma, 29 marzo 38

Bania, 1 aprile 38

Egregio avv. Martinella,

Ieri con poco
postale, le ho inviato il fascicolo
dei ricorsi Privetti Giovanni; Ermanno
Guido contro Mario Privetti;
~~Le~~ Le due copie ^{autentiche} dell' sentenza
non sono ancora pronte. La
Cancelleria affida l'originale
a sue dattilografe di fiducia
per la copiatura, e purtroppo
l'insufficiente di questa
copiatrice ha ritardato
ancora, tanto che copia
chiesta dal Curmedes, come
le due chieste da me.

~~Le due copie autentiche~~

Oggi ho ricevuta la sua
lettera del 30 marzo con anche
l'assegno circolare della Banca di

Novara per lire mille. Lei
archiusa troverà la parcella
quintagliata per che Ella
possa passarla al cliente.
Con i migliori saluti.



Roma

(Corrispondenze)

Assegno L. N. **3907**

Mittente *Bonomi*

Destinatario *Martinioli*

Destinazione *Roma*

Tassa L. *120* Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Torino 5 aprile 1938, anno XVI

Avv. MARIO MARTINOLA
Via Mercanti, N. 16
TORINO (108)
TELEFONO 43.718

Stimatissimo Onor. avvocato Ivanoe Bonomi

Roma

RIVETTI / RIVETTI E.: Ho ricevuto il tutto e ne La ringrazio.

Per la esibizione del deposito, seguendo la consuetudine di questo Ufficio del registro, Le mando una copia libera della sentenza della Suprema Corte, copia che Ella vorrà compiacersi di far autenticare da codesta Cancelleria e di poi farmela avere.

Al resto provvedo io.

Grazie di tutto ed a completa disposizione per quanto qui Le potesse occorrere, gradisca rispettosì e distinti saluti.

(un allegato)


Antonino

L. pesa L. 16.20

Egregio avv. Martinoli,

Ha ricevuta
la sentenza autenticata per la
~~restituzione~~ del deposito?

L'ultimo ricorso, quello rinviato
il 10 febbraio per l'infortunio
capitato all'avv. prof. Cardiani, è
stato fissato per l'udienza
del 3 maggio.

Cordiali saluti

Roma, 12 aprile 1938

Roma, 12 aprile 38

M. avv. prof. Candian,

I. G. Kera ha
mantenuto la sua promessa
di fissare al primo di maggio
il ricorso Rivetti Mario contro
Rivetti Giovanni Emmanuele e
Guido, rinviato il 10 febbraio
per l'incidente ~~di~~ felice-
mente superato.

Inoltre il ricorso è fissato
per l'udienza del 3 maggio
alla Prima Sezione della Cassazione

++

colgo l'occasione per
rasserenare che i ricorsi
Maestretti - Guarnieri sono

~~disposto~~ restava fissato
per l'indiana del 27 aprile
III Sezione, relatore Cabianco.
brevi accorrerà replicare
al ricorso Guarnieri contro
Maestretti, e perciò si vuole
che l'eventuale memoria
sia presentata entro cinque
giorni prima della
disputazione.

Con i migliori
saluti



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma, li 14 aprile 1938-XVI

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

Grazie della Sua 12 corr.

Lo stesso giorno 3 maggio dovrei discutere per il R. Deposito Stalloni di Reggio Emilia alla sezione II o III : ma vedremo di sistemare le cose all'udienza.

Cordiali saluti ed auguri devoti

3 maggio

Deposito Cavali

Ferrari G.

Allegato sezione

Avv. L. L. L. L.
e Cand

rel. Candian

Avv. MARIO MARTINOLA

VIA DEI MERCANTI, N. 16

TORINO (108)

TELEFONO N. 43-718



Stim. Sig. Avv. Gn. Franco Bonomi
Viaggio libertà 4.

Roma

Torino, 16 aprile 1938, XVI
Ill^{mo} Sig. Avv. On. Giovanni Bonomi

R O M A

RIVERAI/RIVERAI: grazie della di Lei cortese l^{ra}
corr^{te} delle notizie in essa contenute.
E grazie del pari della copia autenticata della
sentenza per la restituzione del deposito.
Coi sensi del più deferente ossequio.

dev^{mo}

p. avv. Mario Martinola

Roma, 18 aprile 1938

Egregio prof. avv. Candiani,

~~del~~ della Corte di Cassazione, ^{esaminato, nei}
ruoli di ^{maggiore} ~~maggiore~~, ^{sui} ~~sui~~ impegni
~~per~~ nel giorno 3 maggio.

È impegnato nella 3ª Sezione
per sostenere, insieme con l'avv.
cato dello Stato, il ^{ricorso del} Deposito Staloni
di Reggio Emilia contro G. J. Ferrari.
La causa è chiamata per prima
talché Ella, dopo qualche decina
di minuti, potrà essere libero.

La causa, invece, ^{relatore Gini} Rivetti Mario
contro Rivetti Giovanni e altri è la
chiamata ~~per~~ nell'udienza ^{seconda}
dello stesso 3 maggio della
Prima Sezione.

~~Se il primo ricorso è diretto~~
Quindi Ella
può benissimo lasciare l'avvocato
dello Stato a presenziare l'udienza

corso della causa alla 3^a Sezione,
e giungere in tempo alla 1^a Sezione
per discutere il ricorso Pinetti.

Ma di ciò parleremo il
giorno 27 aprile quando
alla 4^a III Sezione Civile, relatore
Caliendo, si discuteranno i
ricorsi Maestretti contro Guarnieri
e Guarnieri contro Maestretti.
Con i migliori saluti

Prof. Aurelio Candian,

Via Corramasini, 22

Parma.

Avv. Aurelio Candian

Milano 20 Aprile 1938
*Piazza S. Alessandro, 4 - Telef. 13-658
88-087*

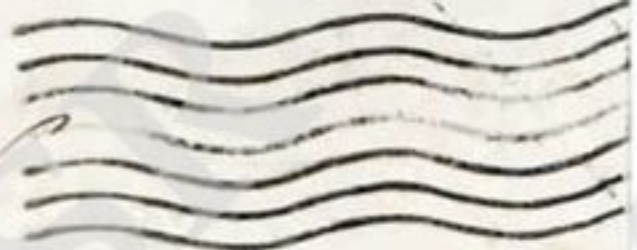
a S.E. IVANOE BONOMI
4, Piazza della Libertà
R O M A

Eccellenza,

vorrei pregarla, dato l'enorme interesse
che ha la causa per i nostri clienti, di sentire da
S.E. Azara che cosa accade della causa 3 Maggio Rivetti.

Grazie e cordiali saluti,

Candian



Mellena Kousis,

beni m us

havi

che 27 / 8

A. C. C.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36



MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - T



A. S. E. l'Avv. Aurelio Candian

P. 20 Libertà 4

Roma

Avv. MARIO MARTINOLA

Via Mercanti, N. 16

TORINO (108)

TELEFONO 43.718

Torino, 23 aprile 1938

Al Sig. Avv. On. Giovanni Bonomi

ROMA

Ministero della Giustizia

RIVETTI/RIVETTI: tra gli atti dell'ultimo ricorso
- quello fissato per l'udienza della tre maggio
prossima - dovrebbe trovarsi l'originale da noi
notificato di una sentenza arbitrale resa tra le
stesse parti alle date 21 - 24 luglio 1937.

Le sarò grato se vorrà cortesemente far verificare presso la Cancelleria della Cassazione e di poi notificarmi in proposito.

Specifico che l'originale da me ricercato è quello portante l'atto di notifica compiuto dai nostri comuni clienti nei confronti del Mario Rivetti.

La ringrazio e La prego gradire i miei più deferenti ossequi.

dev. mo

p. avv. Mario Martinola

M. Martinola

espresso

Roma, 25 aprile 28

Carissimo avv. prof. Candian,

La discussione
~~della causa~~ del ricorso Sivetti è
fissata pel 3 maggio. Il fascicolo
da ~~due~~ ^{più} giorni è già a domicilio
del consigliere Gini relatore. Nessuna
domanda di rinvio è giunta
a tutt'oggi alla Cancelleria. Dovrebbe
pertanto discutersi.

~~Si~~ Arrivederci mercoledì
27 corr.

Saluti cordiali.

Prof. Aurelio Candian
Figlio L. Alessandro 4

Milano

Roma, 25 aprile 98

Egregio avv. Martinola,

Stamani, in seguito
al suo espresso di ieri, sono stato in
Cancelleria per fare ricerca ~~del~~ ^{dell'} originale
notificato della sentenza arbitrale.

Ma ho constatato che tutto il
fascicolo, dopo essere stato alla
Procura generale, è passato a domicilio
del consigliere Gini relatore nella
causa che si discuterà il 3 maggio.

~~La potrei~~ Non mi pare sia
opportuno chiedere al Gini stesso
notizia di un documento che dovrebbe
essere fra gli atti. Mi dica Lei
come debbo agire. Eventualmente
mi consiglierò col prof. Candian
che sarà qui dopodomani mercoledì.

Saluti cordiali.

Avv. MARIO MARTINOLA
Via Mercanti, N. 16
TORINO (108)
TELEFONO 43.718

Torino 26 aprile 1938, a. XVI
Stimatissimo signor avvocato Ivanoe Bonomi

Roma

In relazione alla di Lei lettera di ieri, mi faccio dovere di scriverLe approfittando dell'incontro Suo domani coll'avv. Candian.

Voglia farLe presente che detta sentenza - di cui vado affannosamente alla ricerca - mi è stata più volte richiesta dall'avv. Jona, che mi assicura doverla presentare nel giudizio che attualmente verte avanti il Tribunale di Biella; e che - per quante ricerche abbia io fatto tanto in Pretura quanto nel mio studio ~~giuridico~~ - non riesco a trovare affatto. Per giunta anche l'avv. Jona afferma di non averla. Di conseguenza la sentenza originale deve trovarsi o nello studio Candian o alla Corte Suprema.

Quindi concordi coll'avv. Candian la possibilità di esaminare gli atti attualmente depositati presso il Relatore della causa fissata per il 3 maggio.

Gradirò ulteriori Sue cortesi comunicazioni.

Ossequi distinti.

ESPRESSO

devotas.



Roma, 2 aprile 88

Greggio avv. Martinelli,

Ho parlato con
il prof. Candian. Egli ritiene
che non sia affatto opportuno
chiedere al consigliere Gini
relatore di ~~essere~~ confermare
o meno l'esistenza nel fascicolo
dell'atto che Ella ricerca.

Lo ^{cosa} più semplice - anche a
parere del Candian - è di
~~fare~~ copia dell'atto. ^{risparmiare}

con i ~~più~~ migliori soldi.



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

pe
SEZIONE CIVILE

N. *1169*

R. G. 193*7*

Roma,

26 APR. 1937 Anno XVI

- Anno

Il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente
ha rinviato dall'udienza del *2 maggio*

ad altra da fissarsi, la discus-
sione del ricorso *Rivelli - M*

Rivelli - G.

Il Cancelliere

Ill.mo

Sig. Avv.

rene Bonomi

Dr. Benvenuti



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno
SEZIONE I. SEZIONE CIVILE

N. 69

R. G. 193

Roma,

9

APR 1938

Anno XVI

- Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto
avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del
giorno 3 MAG 1938 Anno XVI per la discussione
del ricorso Rivelli Mario

Rivelli Giovanni

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Al Candian. G. Bellini. I. Jona. G. Chiodi
e Resini On. I. Jona Bonomi

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria
indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta
libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da
distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze
e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

2 Cause

restored

Sm. rel

at Harper
Belmont

Patience
Laguerre

Beauver

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma, li 7 maggio 1938-XVI

A S.E. l'on.avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

Le sono gratissimo della Sua 1° maggio. Sto meditando (mi pare di averglielo già scritto) di dirigere ad Azara e d'Amelio un esposto per denunciare la successione delle manovre avversarie per un rinvio sine die di una causa urgentissima come la Rivetti.

Spero di ricevere presto da Lei conferma che il 1° luglio è fissata.

Ma c'è da aspettarsi che Tumedei e compagni trovino qualche altra trappola per provocare inaudita parte un nuovo differimento. Ed è contro questo pericolo che vorrei reagire. Se Ella credesse più prudente partito quello di sentire Azara ed esporgli queste mie vedute e sentire se è il caso che l'esposto parta, faccia pure.

Amichevoli, deferentissimi ossequi e saluti

Uu

Roma, 12 maggio

Egregio prof. Cardian,

Tornato a Roma
dopo una breve dimora sul
lago di Garda, ho trovato giu-
la sua lettera del 7 e poi
il suo espresso.

~~Lettera~~ Ho cercato stammi
di vedere L. G. Azara; ~~che ha~~
~~non stammi~~ atteso L'ho
d'ora ~~per~~ ma poi ^{egli} ha fatto
sapere al suo ufficio che
~~per~~ oggi ~~non~~ è occupato altrove.
Spero di poterli parlare
domani, e subito le riferirò
l'esito del colloquio.

Cordialmente

Roma, 13 maggio 58

Ill. prof. Candian,

Ho ~~ho~~ conferito
oggi con S. E. ~~Il~~ Izarra il quale
ricordava esattamente il
differimento consentito e per
i motivi adottati dall'on. avv.
Turnedini. ~~Il~~ Egli reputa che
la discussione ^{del Priore Rivotto} possa avvenire
nella prima udienza di luglio
della Sezione Unite e poiché
detta udienza si ^{tiene} ~~traggono~~ il
giovedì, ~~nel~~ nel giorno 7
di luglio. Però non esclude
che la Prima Presidenza possa
avere assunto ^{molti} impegni per
quel giorno, nel quale caso
la discussione avverrà senz'altro

nella seconda indigenza
di luglio delle Legazioni Unite.
In ogni modo ~~lo~~ il
ricorso ~~si~~ si discuterà entro
la prima metà di luglio.

Gli ho accennato al suo
proposito di dirigere una
istanza alla Prima Presidenza
e al capo dell'ufficio Paolo. Gli
reputa superflua tale istanza, ^{Gli}
non dubitando affatto
che la Corte non voglia tener
ferma la data ~~che~~ di
luglio che verrà stabilita,
e per la ~~quale~~ fissazione
della quale egli ha preso
appunto con promessa

precisa di provvedere.

Quanto alla mia inter-
vista con l'amico J. G.

Orlando per ~~di~~ predisporre
~~qualche~~ ^{un} ~~un~~ ^{un} ulteriore colloquio con
Lei, le sarei grato se
volesse mandarmi copia
~~del~~ del ricorso, della memoria
e della sentenza impugnata,
per avere così occasione
di portarli ad Orlando e
di conferire con lui in
merito alla sua collo-
cazione.

In attesa, le invio
i migliori saluti.
più cordiali

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma, 14 maggio 1938-XVI

Eccellenza,

ho la Sua del 13 maggio, quando già era
partita all'indirizzo di S.E. Orlando la memo-
ria nostra con ricorso e la sentenza Rivetti.
Attendo ordini e saluto devotamente



A S.E.

L'on. avv. IVANHOE BONOMI

ROMA

Roma, 20 maggio 38

A. G. G. Azara,

Ho informato del
nostro cortese colloquio i miei
colleghi nella resistenza al ricorso
di Rivetti Mario, ed ho loro
trasmesso la promessa che
il ricorso (che porta il n. 1169
nel Registro del 1937) potrà essere
discusso alle Sessioni Unite nelle
prime adunanze del luglio.

I miei colleghi, e segnatamente
il prof. Candiano, mi danno
incarico di rappresentare presso
l'G. V. la opportunità di affrettare
la soluzione di un'annosa vertenza
anche per la definitiva sistemazione
di uno stabilimento industriale
che lavora per i bisogni della
difesa nazionale e che,

per riprendere. ed pieno la
sua attività, ^{dove} uscire dalle
perplexità di una situazione
collegata alla vertenza giudiziaria
in corso.

Con molti ringraziamenti
e con particolare ossequio

del.

Roma, 20 maggio 88

Egregio prof. Candian,

Mi sono accertato
che ~~ma~~ S. E. Azara ha trasmesso
ai suoi funzionari l'ordine di
stabilire per la prima e seconda
adunanza di luglio della Sezione
Unita il ricorso Rivetti contro
Rivetti. Ad ogni modo, seguendo
il suo consiglio, e anche per
tener fermo l'impegno verbale,
ho scritto una lettera all'Azara
per avvertirlo che la defini-
zione della controversia giudi-
ziaria può ridare tranquillità
e attività ad un'industria che
serve ai bisogni della difesa
nazionale. Con ciò l'ho fatto
avvertito che qualora giungessero
domande per ulteriori

riuniri' esse non potrebbero
essere consentite.

Appena, e sarà fra
un paio di settimane, avrà
comunicazione ufficiale
della data di discussione
mi affretterò ad avvertirle.

Intanto ho veduto l'amico
V. G. Orlando. Ha ricevuto
~~l'incarico~~ il fascicolo
e ha sua lettera. Vedrà di
esaminare la questione
e di mettersi così in
grado di discutere con
gli altri patroni. Gli
ho detto che sarebbe
suo desiderio avere

una conversazione con
lui, ed egli, avendolo
di buon grado, desidero
conoscere quando all'iniziativa

ella ~~per~~ desidererebbe
conferire con lui con
alquanto tranquillità.

Mi tenga informato
delle sue intenzioni
al riguardo.

Con i migliori saluti

dei

Avv. Prof. Aurelio Candian

Parma
Via G. Commanini, 36
Telefono: 2736

Milano
Piazza S. Alessandro, 4
Telefono: 33982

Invenire

Vostre - la mess - affi

curary - che non si va, con

Rivolta, al n la del

1° luglio. fare the

Rapporto. Aug. Ho ricevuto

un memoriale per Bazar

e L. Mucchi - Decret che
è ora si finirla. Carnalino -
a laus

Roma, 6 giugno

Egregio prof. Candian,

Ho avuto un ^{altro} colloquio con S. G. Azara per la fissazione della discussione del ricorso Rivetti alle Sezioni Unite.

S. G. Azara, sciogliendo la promessa che mi aveva fatta, ha disposto perché il ricorso si diventa l'11 luglio.

Non ho avuta ancora la comunicazione ufficiale, ma l'Azara mi ha assicurato che - dopo il mio primo colloquio

e la mia lettera ^(a lui) ~~che~~ ~~gli~~ ~~ho~~
presi accordi con S. G.
D'Anelio perché si
discuta senz'altro il ~~che~~
ricorso il secondo lunedì
di luglio.

Ora bisognerebbe sorvegliare
perché gli avversari non
cheggino nuovi rinvii. Mi
pare imprudente chiedere
loro quali interrogari hanno
al riguardo, ma se occorre
prendere contatti con loro
tengo presente che conosco
il Giuriati e che altra volta
ho avuto qualche contatto
con lui per questa

medesima causa.

Circa le intese con
~~il~~ ^{il} Plando attendo
sempre sue istruzi'oni
in proposito. So che
~~il~~ ^{il} Plando ~~ha~~ ^{ebbe a suo tempo,} ~~ricevuto~~
l'incarico e che si pro-
nava di sopperirlo.

Saluti cordiali.

Mod. 30 - Telegr. 1937-XV

INDICAZIONI DI URGENZA		Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.				COLLO d'ufficio	
Ricevuto il <u>11</u> 193 ore <u>11</u> Pel circuito N. <u>11</u>				Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra. Nel telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.			
QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PASOLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO	
					Giorno e mese Ore e minuti		

466 LETTR PARMA 6100 45 6 2055=

Ord. 493 - 154 19-7 XV - Soc. An. Stracca, Frosinone - 28x23 (4.250.000)

PREOCCUPATIO INON ANCORA AWEINUTA FISSAZIONE R'ICORSO RIVE
 PREGHEREI VOSTRA EICE-LEINZA VOLER VIGILARE ALT MORREI ANCHE
 FISSARE PROSSIMI GIORNI INON VEGINO ANCHE INON EICE-LEINZA ORLANDO
 ALT QUALORA RAGIONI SALUTE MI IMPEDISSERO INTERVENIRE VERREBBE
 COLLEGA FOA PERFETTAMENTE INFORMATO SALUTI DEFERENTI
 = ICANDIAN

Fatevi correntisti postali.

PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Nulla è dovuto al mittente per recapito. Il latore rimette una ricevuta a stampa con una ricezione

LETT. RA : EICQ. L. LEINZA : B. OM. OM. I
PIAZZA : LIBERTÀ : 4 : ROMA : =



do è incaricato o

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma, li 7 giugno 1938-XVI

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

La mia lettera-telegramma di ier sera s'è incrociata con la Sua del 6 giugno.

Ad ogni modo, non ho che da confermarLe la necessità che ci si incontri. Le mie condizioni di salute non sono delle più floride e io eviterei volentieri di aggiungere strapazzo a strapazzo: il collega Foà, acutissimo e di perfetta preparazione in questa causa, come del resto in tutte le altre, mi sostituirebbe con vantaggio. La prego di dire anche a S.E. Orlando queste circostanze, che non consentono probabilmente la mia presenza mentre l'incalzare degli eventi non consente il differimento della riunione.

Ben si capisce che prima dell'udienza verrò io a Roma, ad un cenno di Lei e di S.E. Orlando, per un nuovo e definitivo colloquio.

Quello che preme per il momento è fissare che la causa non sarà differita. Ella ricorderà che io avevo proposto la presentazione di un breve memoriale a S.E. Azara o a S.E. d'Amelio, diretto principalmente a mettere in luce che i principali patroni degli avversarii (dico principali almeno nel senso che hanno partecipato alla causa nei primordi) son tutti in condizione di discutere, da Bodo a Cobianchi a Calamandrei a Giuriati e a non so

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

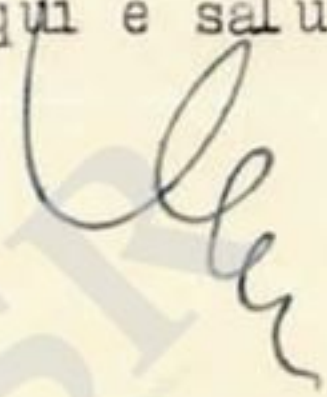
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
/ 88-087

2.) li 193.....

chi altri. In queste condizioni, con uno stabilimento ausiliario pressatissimo da forniture di guerra e profligato da una liquidazione che non si finisce mai, sarebbe imperdonabile differire ulteriormente la discussione.

In secondo luogo bisognerà fissare un incontro con S.E. d'Amelio per fargli presente la realtà delle cose.

Devoti ossequi e saluti



Roma, 8 giugno 38

Egregio prof. Cardiani,

Il suo telegramma
si è incrociato con la mia
lettera nella quale le avevo
l'annuncio che il ricorso Pielli
è fissato per l'indizione
del 11 luglio.

Finora non ho ricevuto l'avviso
col quale la Cancelleria dà
notizia ufficiale della data
di discussione. Ma L. G. Spara
è stato troppo precipito per
essere caduto in errore: mi
aggiungeva, fra l'altro, che
il 11 luglio ~~era~~ ^{contenuto} ^{alle Sezioni Unite}
fissato ^{il} ^{giorno}
riarsi tutti poveri; tale

L'indigenza sarà laboriosa e
assai lunga.

~~Per comodità~~ ~~con~~ ~~circostanze~~
circa il ~~colloquio~~ con Orlando, ~~per~~
sia opportuno fissarlo nella
seconda metà di giugno. Gli
~~telegrafisti~~ parlerà in questo
senso.

L'avverta che fra Domenica
12 e Giovedì 16 ^{corrente} resterà
assente da Roma. Ma dal
18 in avanti non avrà
più occasione di muoversi.
Cordiali saluti.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. ¹³⁻⁶⁵⁸
₈₈₋₀₈₇

Parma, li 8 giugno 1938-XVI

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

A immediato riscontro della Sua di
ieri.

La ringrazio delle notizie e La prego
quanto so e posso di far fissare ufficialmente
il ricorso e di dirmi se conviene (Lei mi ha
già risposto di no, ma il cane scottato ecc.
ecc.) fare un memoriale che metta in guardia
costoro contro il pericolo di un altro rinvio.
Anche stamattina, in sede di liquidazione, al-
tri tentativi di ostruzionismo sono stati fatti
e fortunatamente stroncati. Ma questa è la tat-
tica !

Devoti saluti

Alle

V. E. ORLANDO

Roma, 11 giugno 1938

Carissimo,

ricevo lattua del 9 con ivi acclusa la lettera del collega Candian, che ti riaccludo. Essa solleva due questioni, l'una e l'altra in forma negativa. La prima é nel senso che un differimento non sia consentito. Come é naturale, date le sostanziali ragioni che impongono una sollecita risoluzione, io resto inteso non solo di rifiutare ogni rinvio, ma anche di fare passi perché esso non sia consentito. Riconsiderando però questo secondo compito, mi domando se non sia alquanto prematuro e se non importi un "mettere le mani avanti", che può qualche volta nuocere anziché giovare. In altri termini, se da parte avversaria non si inizia nulla nel senso del differimento, a qual titolo potremmo noi muoverci perché un differimento non sia dato? Comunque, io resto a vostra disposizione se ed in quanto riteniate che sia da fare un passo presso il P. P. *non o poi.*

La seconda questione sollevata dall'amico Candian ha anch'essa una portata negativa per ciò che escluderebbe che egli, il Candian, partecipi alla discussione. Non é certo un complémento ma un atto di sincera solidarietà con gl'interessi della causa, il rammaricarmi di ciò, ben conoscendo quale e quantosia il contributo ad una causa di un avvocato di quel valore. Capisco per altro che bisogna rassegnarsi all'inevitabile; ma non posso non rilevare le gravi conseguenze dell'incidenza che me ne verrebbe, per un aumentato peso della parte a me affidata. A farlo a posta, io stavo per scrivere nel senso di pregarvi di ridurre al minimo tale peso. E, infatti, per il giorno 11, sono state fissate tre cause (dico tre) in cui sono impegnato, tutte e tre gravissime ed alle Sezioni Unite. Di una di esse si tenta il differimento, ma con sucarsissima speranza: quanto alle altre due (tra cui la vostra) interessa che siano trattate. Come posso fare io a fronteggiare tre discussioni pesantissime, in un giorno? E con quel caldo? Temo dunque che bisogna che io qui faccia appello allo spirito di sacrificio del collega Candian perché, se non nel senso che egli venga, che si trovi la maniera di attenuare il mio peso, che altrimenti mi sarebbe insopportabile.

Credimi affettuosamente tuo

Vittorio Orlando

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma, li 12 giugno 1938-XVI

A S.E. l'on.avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

RIVETTI : Le compiego le procure in capo
a S.E. l'on.avv. V.E. Orlando che La prego di far
depositare presso la Cancelleria della Corte Su-
prema.

Grazie e distinti saluti

Alleg.

Ricorso Rivetti contro Rivetti

H. 1169 - 1938

Procura a S. E. avv. V. E. Orlando

Rivetti con. di Giovanni

Rivetti con. Giovanni e Rivetti Gioia

*Scritto Unità Legale
96 dicembre 11 luglio*

Lezioni Unite (11 luglio 38)

P. E. G. Amelio presidente

Pagano Conte Giuseppe.

Rebutti cum. Carlo.

Simi cum. Ciro - relatore

Cola grosso cum. Enrico.

Sette cum. Francesco

Ciotola cum. Salvatore

Dato cum. Giuseppe.

Masucci cum. Filippo.

Cola cum. Aristide

Curio cum. Francesco

Cannada - Bartoli cum. Luigi

Tomassi cum. Michele

Rebbiani cum. Galasso

Torrop ^{Regano} cum. Vincenzo

Capobianco cum. Donnenico

Costagnagna giud. off. Carlo. Deputato

P. M. G. E. Terra Abrani giud. off. Lorenzo



SEZIONI UNITE

Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONI UNITE

SEZIONE CIVILE

N. 1869

R. G. 193

11 LUG. 1938 Anno XVI

Roma,

193

- Anno

*Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto
avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del
giorno 11 LUG. 1938 Anno XVI per la discussione
del ricorso J Rivelli Mario*

Rivelli Giovanni

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

*A. Cossentino - G. Vellari - Alf. Lomi - L. Redenti
Giovanni T. Bonanni*

Si prega di depositare in Cancelleria
copia in carta semplice del controricor-
so, per uso di S. E. il Presidente

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria
indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta
libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da
distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze
e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

J. Brown

Parma, 18 giugno 1938-XVI

Eccellenza,
sta dunque benissimo mercoledì
22 corr. ad ore 9.
Ossequi cordiali, grati e devoti

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

82045

AVV. PROF. AURELIO CANDIARI

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36



MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO



A S.E.

ON. AVV. J. VANHOE BONOMI

P.za della Libertà N°4

ROMA

Roma, 23 Maggio

Cyrogio prof. Candian,

Isera ho subito
pregato il mio amico professore
di interessarsi del giovane Ugo
Lazzari che aspira ad un salto
di classe.

Oggi l'amico mi ha telegrafato
per dirmi che le sue possibilità
sono ^{ora} ~~oggi~~ assai scarse. L'anno scorso
era amministratore di un alto funzionario
del Provveditorato, ma ora quel
funzionario è stato trasferito altrove
~~e non~~ e gli manca perciò la
possibilità di un intervento attivo.
Ho voluto dirle subito
questo per non assumere la
responsabilità di un insuccesso.

Per la causa Rivetti ~~ho~~ le manie
~~vota~~ dei ~~giurati~~ consiglieri che si divideranno
l'elenco

nell'udienza del 11 luglio
alle Segreterie Unite. Cio' un numero
abbondante per le ~~se~~ ^{eventuali} ~~eventuali~~ ^{eventuali} assenze.

Ha visto il Primo Presidente?
che Orlando debba ~~Andere~~ vederlo? ^{Per}

Intanto prepari altre 10 copie
della memoria per metterle
in distribuzione.

Cordiali saluti.

7

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88-087

Parma li 25 giugno 1938-XVI

Eccellenza,

La ringrazio della Sua del 23 giugno. Me ne duole per il giovane Lazzari, ma ci vuole pazienza.

Non ho potuto vedere il Primo Presidente. Credo inutile che Orlando lo veda. Con quello stato di preparazione sulla causa, con altre cause in quel medesimo giorno che evidentemente gli premono di più se non altro perchè già prima affidate alla sua difesa e forse alla sua esclusiva difesa, credo che l'intervento potrebbe essere più nocivo che utile. Ho pensato altrimenti a guardarci alle spalle.

ArrivederLa prestissimo e grazie di tutto.

Ossequi devoti



A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi
Roma

Egregio avv. prof. Curdian,

Sono in attesa
delle dieci copie della memoria
dei resistenti Piretti.

Il giorno dell'udienza si
avvicina e occorre tempe-
stivamente distribuire la
memoria ai giudici che
~~sono~~ ~~sono~~ sono urgenti
di numero.

In attesa le porgo i
più cordiali saluti.

Roma, 1° luglio 38

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

per i

sigg. **Rivetti Comm. Giovanni** fu Giuseppe - **Rivetti Comm. Ermanno** e **Rag. Guido** fu Quintino

resistenti

al ricorso del **Dott. Mario Rivetti**

per preteso annullamento

della sentenza della R. Corte d'Appello di Torino 30 dicembre 1936 - 5 febbraio 1937, notificata il 6 febbraio 1937 - XV.

CENNI DI FATTO.

Non è certo da temere che il cumulo delle numerose risultanze di fatto, per quanto messe insieme senza cernita delle più rilevanti dalle altre, sia per nascondere agli occhi della Corte la sostanza viva del dibattito; tuttavia non sarà vano rappresentare sinteticamente alla Corte qual'è la pretesa del sig. Mario Rivetti, che insorge dopo un quarto di secolo contro convenzioni stipulate ed eseguite dai suoi autori, stipulate da lui stesso in via di rinnovazione ed eseguite per lunghissimo volger di tempo, e finalmente stipulate, prorogate ed eseguite da lui

non solo per sè, ma anche a nome e nell'interesse del fratello suo Benedetto.

Dimostrare — *in limine litis* — quale sia la concezione, diremo così, etico-giuridica, dell'arbitrato di amichevoli compositori da parte del signor dott. Mario Rivetti, potrebbe essere non inutile del tutto. Ma dalla diffusa cronaca, che ne risulterebbe, del calvario giudiziario del nostro mandante, ci trattiene il pensiero che parliamo davanti alla Corte Suprema. Basti solo il dire, per arrivare subito al tema della causa, che, all'atto di prorogare il contratto sociale per l'anno 1936, le parti avevano affidato allo stesso collegio l'incarico di decidere sul modo di reparto degli utili per quell'anno: il dott. Mario Rivetti dapprima provocò la desistenza dell'arbitro di sua fiducia allo scopo di far decadere il compromesso; poi invano tentò attraverso tre gradi di giudizio da opporsi alla nomina di un nuovo collegio arbitrale allegando che . . . non vi era una controversia.

Avvicinandosi il termine di durata della società e nominati i liquidatori dal Tribunale di Biella, il dott. Mario appellava dalla sentenza; riproposta dagli altri soci l'istanza di nomina dei liquidatori, dopo un tentativo non riuscito di divisione preventiva dei beni sociali, il dott. Mario vi si opponeva strenuamente ma senza successo, così come senza successo tentava in un successivo giudizio arbitrale di far apportare ai poteri dei liquidatori stabiliti nel contratto sociale limitazioni tali da rendere pressochè impossibile l'espletamento del loro compito. E, non appena i liquidatori ebbero iniziata l'opera loro, il dott. Mario si fece

ad impugnarne le deliberazioni avanti gli arbitri, che rigettarono la domanda; nè a questa decisione egli si acquetò, bensì propose azione di nullità, ancor oggi pendente.

Ce n'è abbastanza per spiegarsi la genesi di un certo, ormai diffusissimo, senso di avversione e di diffidenza nei confronti di un istituto, come quello dell'arbitrato degli amichevoli compositori, che invece dovrebbe accogliere la universalità dei consensi. Gli è che bisogna poter contare sopra un minimo di moralità dei contendenti, altrimenti è vano sperare nel conseguimento di quei risultati di rapidità ed economia dei giudizi che troverebbero nel collegio arbitrale il giudice ideale. È vano raccogliere pretesti per tentar di giustificare una così aperta rottura dell'impegno morale che si assume con la firma di un compromesso: è perfettamente vano. Tanto più vano quando, come nella specie, non solo la scelta degli arbitri è avvenuta di perfetto accordo fra le parti, consenzienti sulla identità dei tre giudici convenzionali, ma, ben più, si sono prescelti giudici elettissimi e al di sopra di ogni esigenza.

Allorchè (verso il 1909) in seno alla collettiva fra i fratelli Ottavio, Giovanni e Quintino Rivetti si verificò il progetto della secessione dei cinque figli di Giovanni, i quali, stanchi di prestare a favore della società una attività assorbente e largamente redditizia per l'ente sociale ma nulla affatto per essi, avevan deciso di impiantare col padre una nuova azienda e provvedere così al proprio avvenire, i soci credettero del proprio interesse trattenere in seno alla società quel potentissimo strumento di

propulsione e di sviluppo. Seguirono delle trattative dirette a fissare una ripartizione di utili non più, come per l'innanzi, eguale per i tre soci, ma tale da permettere al comm. Giovanni la disponibilità di una quota idonea a compensare i suoi figli. Ecco perchè si stabilì di devolvere al comm. Giovanni i cinque undicesimi degli utili, al fratello Ottavio i tre undicesimi e agli eredi del fratello Quintino del pari tre undicesimi. Bisogna notare subito che era consuetudine della ditta, seguita costantemente da ormai antica data, che gli utili non fossero, di esercizio in esercizio, distribuiti ai soci, bensì andassero ad aumentare il capitale sociale.

Naturalmente, allorchè nel 1909 si volle istituire, per assicurare un equo compenso al gruppo comm. Giovanni, un regime di ripartizione d'utili che assicurasse costantemente in futuro il mantenimento di quella prefissata proporzione (5/11, 3/11, 3/11), venne fatto di riflettere alla necessità di qualche clausola complementare senza la quale l'obbiettivo concorde dei soci sarebbe stato in corso di tempo frustrato.

Ed invero:

a) il continuare ad accantonare di anno in anno gli utili destinandoli all'aumento del capitale sociale avrebbe alterato la condizione di perfetta parità dei tre soci quanto a capitale, condizione di rigorosa eguaglianza alla quale i tre gruppi tenevano come a patto inderogabile. Si capisce, infatti, che ogni anno il comm. Giovanni avrebbe aumentato la sua quota di capitale di una somma uguale ai cinque undicesimi degli utili, cioè in misura notevolmente maggiore dei fratelli. Un tale risultato

doveva essere evitato.

Come si poteva evitarlo? In un modo solo, come fu fatto. E precisamente pattuendo che ciascun socio avrebbe devoluto ad aumento della propria quota di capitale sociale una quota di utili eguale a quella degli altri soci. Quindi, non cinque undicesimi per Giovanni e tre per ciascuno degli altri, ma tre undicesimi per ciascuno dei soci. Ben si capisce che in tal modo restavano a libera disposizione del comm. Giovanni due dei suoi cinque undicesimi.

b) D'altra parte, bisogna tener presente che Ottavio e gli eredi di Quintino, a modo di correttivo di questo vantaggio che di pieno accordo riconobbero di dover assicurare al socio più fattivo, avanzarono la pretesa di conseguire un interesse sul capitale, operandone per così dire la prededuzione avanti di ogni ripartizione d'utili veri e propri. E sta bene. Ma se codesto interesse avesse dovuto per l'avvenire prelevarsi sulle quote di capitale in via di presumibile, cospicuo aumento di esercizio in esercizio (aumento conseguente all'accantonamento dei tre undicesimi per ciascun socio), ne sarebbe derivata la separazione o prededuzione di una somma di interessi crescente di anno in anno: ed era proprio questo che il gruppo Giovanni non voleva, perchè ciò avrebbe rappresentato la resezione di una somma crescente, a tutto danno di quel cumulo di utili residuo che avrebbe dovuto devolversi nella dispari proporzione ormai nota ($5/11$, $3/11$, $3/11$). Per conciliare le due contrapposte esigenze — da un lato, la pretesa di una prededuzione sugli utili annui a titolo di interesse sul capitale, e dall'altro l'esi-

genza di assicurare nel tempo la persistenza di quel vantaggio che si era voluto consolidare sotto forma di un utile differenziale — si pervenne infine alla formula consacrata nel patto sociale di proroga. E precisamente si sarebbe bensì corrisposto un interesse sul capitale a ciascun socio, ma sopra un capitale predeterminato in cifra fissa e immutata, e cioè sul capitale al 20 gennaio 1910, all'incirca di sette milioni.

Passarono gli anni, passarono i decenni; il Benedetto (figlio di Ottavio) trasse una grama vita di malattia e di inerzia sino alla morte; l'altro figlio di Ottavio (l'odierno ricorrente dott. Mario) tentò di fare il chimico nella azienda sociale, ma non riuscì nemmeno a questo e si appartò ben presto conducendo la vita di cui è traccia nelle difese e anche nel lodo e nelle sentenze di merito: collaborarono invece assiduamente i figli dell'altro socio predefunto Quintino, ma soprattutto rimase al comando della nave, che conobbe le sue ore di procella, quel gruppo Giovanni che, già molti anni prima, aveva rivelato le sue preminenti, inesauste energie di ingegno e di costanza. Il fatto è che l'odierno ricorrente si vide piovare nelle tasche un bel numero di milioni, e fu ben felice di prorogare, nel 1922, la durata della società per ancora molti anni (fino al 1935). Nè è da mostrar meraviglia della sopportazione generosa degli altri due gruppi che avrebbero potuto estromettere il socio ingombrante e neghittoso: basta per rendersi ragione del fatto, rian dare l'origine e gli svolgimenti di quella combinazione sociale, a base strettamente familiare ed affettiva.

Avvicinandosi la scadenza del 1935, un qualche malaccorto consiglio suggerì al dott. Mario un gesto che doveva già *a priori* ritenersi parimenti contrastante coi suoi doveri di riconoscenza come coi suoi interessi patrimoniali.

E ne saltò fuori un diluvio di cause risoltesi (certo senza alcun merito nostro) colla naturale soccombenza di quella insensata iniziativa.

Che cosa dunque si escogitò (tralasciamo ogni altro episodio per limitarci a quello di cui oggi discute)?

Si disse che era stata ingiusta, da parte del comm. Giovanni, la percezione degli interessi su quei due undicesimi che restavano liberi, sui cinque undicesimi, dopo l'accantonamento egualitario a capitale sociale, di tre undicesimi per ciascun socio. Si pretendeva, in altri termini, che il socio Giovanni, il quale lasciava in società le somme corrispondenti a quei due undicesimi anzichè prelevarsele e farne oggetto di un qualsiasi diverso investimento, non avesse diritto a percepire interessi su quelle somme. E Dio solo può sapere il perchè.

Poi si pretese che fosse altrettanto iniquo, o peggio, l'aver limitato alla sola somma di capitale sociale esistente nel 1910 la corresponsione dell'interesse a ciascun socio, quasichè codesto patto non fosse stato, colla più limpida espressione immaginabile, non solo inserito nel patto sociale come strumento imprescindibile di attuazione di quel tale equilibrio di interessi che abbiamo sopra descritto, ma per oltre un quarto di secolo eseguito pacificamente così dai padri come dai figli loro eredi.

Nè bastò. Evidentemente si pensò, una volta ideati questi

grandiosi piani eversivi dei patti, che giovasse osare senza confine. Fu così che si impugnò di nullità per vizio del consenso la sottoscrizione del Benedetto, fratello del ricorrente Mario, agli atti sociali di proroga. Tutto questo, assai tempo dopo la morte del Benedetto. Tutto questo senza ombra di prova preconstituita e attraverso una accozzaglia di capitoli in parte smentiti da fatti costanti e in parte inconcludenti, talchè ben dovevasi presagire la inanità del tentativo sotto ogni profilo e non soltanto sotto quello dell'art. 337 cod. civ.

Nè bastò ancora, poichè, essendosi nell'atto 9 marzo 1922, portati a sei i cinque undicesimi del comm. Giovanni ed essendosi esplicitamente pattuito che questa nuova ripartizione avrebbe dovuto avere effetto retroattivamente dal 1° gennaio 1919, anche questa clausola fu impugnata di inefficacia.

E facciamo grazia alla Corte delle minori quistioni di cui danno conto gli atti di causa.

Si costituì allora — in applicazione della clausola compromissoria inserita nei patti sociali — un collegio arbitrale composto da S. E. Vincenzo Casoli, già Primo Presidente della Corte d'Appello di Torino, e dagli avvocati Vitelli e Cravera. Furono scambiate tra le parti e presentate al Collegio numerose memorie. Furono acquisiti dallo stesso Collegio in un accesso presso la amministrazione della società elementi istruttori attraverso la ispezione dei libri. Infine in data 5 marzo 1936 gli arbitri tennero la conferenza personale prevista dall'art. 21 cod. proc. civ. e deliberarono a maggioranza sui quesiti contenuti

nel compromesso.

Il 17 marzo il dott. Mario Rivetti — che aveva egli stesso proposto agli arbitri il quesito circa la inefficacia delle stipulazioni del fratello suo Benedetto e che tale inefficacia aveva sostenuto durante tutto il giudizio arbitrale — fece notificare agli arbitri un atto nel quale asseriva trattarsi di questione non compromettibile e doversi quindi sospendere il giudizio arbitrale in attesa che l'Autorità giudiziaria pronunciasse sull'incidente. Gli arbitri che — ripetesi — già avevano deliberato il lodo, in data 19 marzo approvarono, sempre a maggioranza, i motivi della decisione stesi dal presidente del Collegio: il 23 marzo gli arbitri Casoli e Vitelli sottoscrivevano il lodo, facendo menzione del rifiuto dell'altro arbitro Cravera.

Avverso questo lodo veniva proposta dal dott. Mario Rivetti una azione di nullità e una istanza di revocazione; ma la prima veniva rigettata e la seconda dichiarata inammissibile dal Tribunale di Biella. E la Corte d'Appello di Torino confermava integralmente questa decisione.

Ricorre il dott. Mario Rivetti proponendo otto mezzi di cassazione.

SUI MEZZI PRIMO E SECONDO.

Col primo e col secondo mezzo di ricorso si sostiene:

a) che gli arbitri avrebbero deciso in merito sopra un quesito nullo ed inammissibile secondo l'art. 8 cod. proc. civ. e rispetto al quale essi mancavano pertanto di competenza,

anzi (a quel che si suol dire) di giurisdizione e

b) che comunque sarebbe nullo il lodo anche se essi (arbitri) fossero stati competenti e se il compromesso fosse stato valido ed efficace, perchè essendo stata — bene o male — sollevata la eccezione di incompetenza, avrebbero dovuto sospendere il giudizio e attendere preventivamente la dichiarazione della loro competenza da parte della autorità giudiziaria.

Par chiaro che questo sia l'ordine logico in cui vanno esaminate le due censure, anche se nel ricorso si trovano invertite rispetto al loro proprio centro di gravità naturale.

a)

Il quesito rispetto al quale si solleva la impossibilità giuridica di compromettere è quello con cui si demandava agli arbitri di decidere se « le stipulazioni tutte e la firma dei bilanci fatte dal Benedetto Rivetti, di cui il fratello Mario è erede, (fossero) da considerarsi nulle per difetto di capacità naturale del Benedetto ad obbligarsi..... ».

Ora, a questo riguardo, tutta la dissertazione del ricorrente, la quale tende a ricomprendere le questioni relative alla capacità giuridica tra le « questioni di stato » è assolutamente vana: da un lato, perchè — come lo stesso ricorrente ammette — è tradizionale la distinzione tra « stato » e « capacità giuridica », e a questa distinzione si è ispirato il legislatore; dall'altro lato, perchè le questioni sulla capacità giuridica sono, al pari di quelle relative allo stato delle persone, non suscettibili

di transazione nè di compromesso.

Ma, nel caso di specie, non si chiedeva agli arbitri alcun provvedimento relativo alla *capacità giuridica* di Benedetto Rivetti. Un tale provvedimento non sarebbe stato neanche concepibile, dato che Benedetto Rivetti era già morto.

Si chiedeva invece la declaratoria di nullità di determinati atti (stipulazioni sociali e firma di bilanci), di indiscussa natura patrimoniale e privata, compiuti dal Benedetto Rivetti: e quella declaratoria si chiedeva non già come conseguenza di una menomazione della *capacità giuridica* di lui ma a motivo di « cosiddetta incapacità naturale » (parole non nostre, ma della CORTE SUPREMA: sentenza 27 luglio 1933, *Foro it.* 1933, col. 1481).

Ora la cosiddetta incapacità naturale non è altro che il **difetto, in un atto determinato, del consenso del dichiarante.** Lo dice — inequivocabilmente — il DE RUGGERO (*Istituzioni di diritto civile*, vol. I, pag. 349): « L'incapacità (naturale) dà luogo alla nullità assoluta del contratto, **poichè a questo manca il suo primo fondamento, cioè il consenso** ». Lo dice — altrettanto inequivocabilmente — la sentenza 7 marzo 1929 della CORTE SUPREMA, pure richiamata *ex adverso* in sede di merito: « se può configurarsi una incapacità naturale che renda annullabile il negozio *nonostante la piena capacità legale della persona* che intervenne nella sua creazione, questa concezione giuridica non potrebbe trovar la sua base nelle disposizioni del diritto positivo vigente se non in quanto l'incapacità naturale **si identifichi con l'assoluta inesistenza di quel consenso che è l'ele-**

mento essenziale e fondamentale dell'atto ». Lo ribadisce il costante riferimento delle decisioni alla condizione mentale del soggetto **nel momento dell'atto** (APPELLO BOLOGNA 28 giugno 1935, *Temì emiliana* 1935, I, 2, 190).

E, del resto, la cosiddetta incapacità naturale è tanto poco uno « stato della persona » paragonabile alle figure tradizionali della cittadinanza, della libertà ecc., che può dipendere così da cause permanenti come da cause transitorie (« delirio febbrile, sonnambulismo, ipnotismo, ubriachezza furibonda e letargica »: DUSI, *Istituzioni*, vol. I, p. 130).

Essa non è altro — ripetiamo — che la mancanza del consenso in singoli atti concreti, mancanza di consenso che si rannoda a semplici *stati di fatto*, diversi nella causa e nell'atteggiamento, che va accertata caso per caso e per ciascun atto, che non importa conseguenze a carico del soggetto o dei terzi all'infuori del singolo o dei singoli atti impugnati.

Non è possibile distinguere — come si vorrebbe dal ricorrente — tra cause momentanee e cause permanenti della deficienza del consenso. Anzitutto il giudice investito di una domanda di nullità per incapacità naturale non ha neanche bisogno di stabilire se la causa del difetto di consenso sia permanente od effimera: a lui basta — ed è necessario — stabilire se nell'atto che si impugna il consenso è mancato. Cade quindi il rilievo del ricorrente che la premessa maggiore del sillogismo del giudice sia l'accertamento di una permanente deficienza psichica del soggetto.

Comunque la decisione, anche se affermativa, *non porta alcun mutamento nella condizione giuridica* della persona, condizione che è e rimane di piena capacità. La differenza dalla ipotesi di una pronuncia di interdizione, la quale determina la nullità degli atti successivi dell'interdetto ancorchè egli li abbia per avventura stipulati in piena lucidità di mente, è così manifesta che non ha bisogno di esser posta in rilievo.

Lo stesso ricorrente del resto riconosce che la pronuncia di nullità di uno o più atti per cosiddetta incapacità naturale *non esplica alcun effetto giuridico* rispetto agli altri atti del soggetto *de quo* e può valere soltanto come un *precedente*.

Ma ovvio è che questa è una conseguenza di mero fatto, giuridicamente irrilevante: a questa stregua, si dovrebbero sottrarre agli arbitri le questioni di diritto, per ciò che la massima da essi adottata potrebbe poi da altri essere invocata..... come un precedente!

Altrettanto inconsistente è l'accento alla riluttanza dei terzi a contrattare con chi abbia subito l'annullamento di un proprio atto a motivo di deficienza del consenso. Ancor questa è una ripercussione di mero fatto, non considerata dal diritto. Ripercussioni consimili possono aversi nelle ipotesi più svariate e nelle quali tuttavia nessuno ha mai pensato di ravvisare controversie non compromettibili: basti accennare alla impugnativa d'un contratto per dolo o di un testamento per captazione e alle ripercussioni che la decisione può avere sulla reputazione del convenuto.

Neppure sorge — rispetto a un giudizio arbitrale — il problema della efficacia delle prove in esso raccolte rispetto ad altri giudizi, data la mancanza della *forma legale* nella assunzione delle prove stesse.

Superfluo è quindi aggiungere che la possibilità pel Magistrato di valersi (del resto come di semplici indizi) delle prove raccolte in altri giudizi civili è un fenomeno generale — e non particolare alle cause di c. d. incapacità naturale — talchè l'argomento mancherebbe, anche perciò, di qualsiasi conclusione.

b)

Posto dunque in sodo che bene gli arbitri potevano decidere e che bene han deciso, resta la questione sollevata col primo mezzo: se sia egualmente nullo il lodo perchè essi avessero dovuto sospendere ai sensi dell'art. 19, rinviare all'autorità giudiziaria e poi decidere dopo che l'autorità giudiziaria li avesse dichiarati (come doveva dichiararli) competenti.

Ma se le norme di diritto devono avere un senso, una ragione di essere, una conformità allo scopo e all'interesse a tutela del quale sono dettate, non è chi non veda o non senta la stortura di questo assunto: che il lodo sarebbe nullo per aver ritenuta la competenza e aver deciso di un punto (di merito) rispetto al quale la competenza effettivamente sussisteva, con l'effetto finale di far decidere il punto stesso dalla autorità giudiziaria, che sarebbe stata viceversa incompetente.

Ed infatti dov'è, e qual'è, il motivo di nullità proponibile

in questo senso contro il lodo?

Si dice: violazione dell'art. 19. Ma bisognerebbe dimostrare che questa rientra in concreto fra i motivi di nullità tassativamente elencati nell'art. 32. Ed è questo che nessuno riuscirà mai a dimostrare *contra tenorem rationis*.

Comunque non è vero che ci sia stata violazione dell'art. 19.

L'art. 19 prevede la ipotesi che in corso di giudizio sorga in via di incidente (e cioè come materia di accertamento incidentale, pregiudiziale al merito) alcuna delle questioni accennate nell'art. 8 cpv. In questo caso — prescrive l'articolo — gli arbitri devono sospendere, rinviare ed attendere la decisione (di merito) su tale questione prima di decidere sui quesiti di loro competenza.

Però è chiaro che gli arbitri, prima di sospendere, devono esaminare — essi medesimi — se la questione insorta cada, effettivamente, fra quelle di cui all'art. 8 cpv. e devono rinviare soltanto se credano di dover risolvere affermativamente questo punto. Non dice infatti l'articolo che debbano sospendere ad occhi chiusi tutte le volte che « si dice » (dalle parti) essere sorta una questione che cade fra quelle dell'art. 8 cpv. L'articolo dice che devono sospendere quando una questione di quel genere « sorga », del che essi soli son giudici. Tanto è vero che — aggiunge l'articolo — gli arbitri devono rinviare all'autorità giudiziaria « competente », per il che bisogna che comincino con lo stabilire « se » è competente l'autorità giudiziaria (ed in ipotesi « quale » è l'organo di essa al quale devono

rinvviare).

Tutte le volte che gli arbitri ritengano che la questione non cada fra quelle dell'art. 8 cpv. (chechè abbiano detto in proposito le parti) non c'è più la ragione della sospensione nè del rinvio (salva la impugnativa di nullità contro il lodo se essi sbagliano nel decidere su questo punto e quindi conoscano nel merito di una questione della quale è interdetto a loro di conoscere nel merito).

La Corte di Torino ha corso troppo sulle tracce degli avversarii, dicendo che l'articolo nega agli arbitri la competenza sulla competenza. In realtà l'articolo ha voluto soltanto escludere che gli arbitri possano conoscere del merito di una questione di cui all'art. 8 cpv., anche se questa non sia materia di un quesito del compromesso, ma sorga solo incidentalmente e debba esser esaminata solo in via preparatoria e pregiudiziale rispetto alla decisione finale di merito.

Ergo anche se la questione di capacità naturale di cui oggi si discute fosse sorta incidentalmente, bene in ogni caso avrebbero fatto gli arbitri escludendo di dover sospendere e rinviare, dal momento che la competenza di merito spettava effettivamente a loro e non alla autorità giudiziaria.

Nella specie poi non si trattava affatto di una questione sorta in via di incidente — nè per la sostanza nè per la forma.

Non per la sostanza, perchè il tema costituiva materia prima (diretta, originaria) e principale di un quesito del compromesso.

Ora nessuno al mondo ha mai sostenuto che faccia difetto agli arbitri la competenza a conoscere della propria competenza rispetto ai quesiti del compromesso. Un tale accertamento è implicito in ogni decisione di merito, talchè il negare agli arbitri il potere di compierlo, significherebbe render necessario, in ogni e qualsiasi arbitrato, un preventivo accertamento della competenza da parte della autorità giudiziaria.

Ma neanche per la forma.

Gli arbitri, nella specie, esercitando le funzioni loro devolute nei limiti del compromesso e della legge, avevano già risolto in merito il quesito ritenendo (giustamente) la propria competenza. A questo momento e cioè dopo che la causa era non solo passata in decisione ma già decisa nessun « incidente » era più proceduralmente possibile.

D'altra parte « incidente » nel senso dell'art. 19 ci può essere là dove si proponga una istanza dalla quale una questione « sorga ». Ma dire semplicemente agli arbitri « avete sbagliato; riesaminate e ridecidete » è una critica al loro operato e non un incidente, e si risolve semplicemente in una sollecitazione a riesaminare un punto del quale non solo erano già investiti ma rispetto al quale avevano già esaurita la loro funzione decisoria sostanziale (anche se la decisione non fosse ancora irrevocabile per la forma).

Niun dubbio che se negli arbitri *re melius perpensa* fosse sorto lo scrupolo di avere male deciso circa la propria competenza o anche circa il merito, avrebbero ancora potuto delibe-

rare in senso diverso, revocando o modificando la deliberazione precedente. Ma questo non poteva dipendere che da loro stessi, da un impulso della loro coscienza, sia pure sollecitato da una diffida o da una denuncia tardiva.

Se non han creduto di farlo, la parte non può muoverne doglianza.

Non può muoverne doglianza come di una violazione di un dovere processuale formale di esame, perchè dovere di esame rispetto a critiche o censure tardive non esiste (a causa spedita e a deliberazione già presa).

Non può muoverne doglianza d'altro canto come di un errore sostanziale della decisione già presa (sul merito o sulla competenza) perchè a questo effetto bisognerebbe che errore di sostanza effettivamente ci fosse, e fosse denunciabile ai sensi dell'art. 32. Ed errore di sostanza, come abbiamo visto, non c'è.

Ha ragione dunque la sentenza impugnata (anche se abbia corso troppo nelle premesse) concludendo che l'azione di nullità non si regge nè per un verso nè per l'altro.

SUL TERZO MEZZO.

Sostiene il ricorrente che gli arbitri — in contrasto col mandato ricevuto di amichevoli compositori — si siano ritenuti inderogabilmente legati alle norme del diritto positivo e dei contratti intervenuti tra le parti, precludendosi ogni valutazione di equità.

A tale proposito vien fatto, per prima cosa, di rilevare la

manca di un qualunque interesse del ricorrente a proporre una siffatta impugnativa, una volta che il risultato finale cui questa tende si è di portare la controversia al giudizio dei magistrati ordinari, *i quali per certo dovrebbero attenersi rigorosamente alle norme della legge e del contratto, esclusa ogni deroga per motivi di equità*: cioè appunto dovrebbero fare quel che si rimprovera agli arbitri di aver fatto.

Ad ogni modo, poi, la censura manca di qualsiasi fondamento in fatto, come la Corte di merito ha ritenuto e come il Collegio Supremo facilmente constaterà attraverso l'esame del lodo.

Anzitutto nella enunciazione di principio contenuta all'inizio del lodo (pag. 20) gli arbitri si limitano a dichiarare di non ritenersi autorizzati a « sindacare il merito (dei) patti per valutarne e correggerne la portata ».

Enunciazione ineccepibile in tesi generale, e ineccepibile, soprattutto, in relazione all'oggetto concreto del compromesso.

Ineccepibile in tesi generale, perchè gli arbitri, anche amichevoli compositori, si differenziano dagli arbitratori appunto in quanto *giudicano di rapporti costituiti, non sostituiscono o integrano la attività contrattuale delle parti*.

Ineccepibile, soprattutto, in relazione all'oggetto del compromesso col quale si era demandato agli arbitri di decidere non già sulla intrinseca giustizia dei patti, ma sulla esattezza della loro *applicazione*, ovvero sulla loro *validità*.

È detto infatti nel quesito *a)* proposto dal dott. Mario Ri-

vetti (riferito a pag. 5 del lodo) dover gli arbitri decidere « se
 « non sia vero che **non è stata applicata esattamente**
 « la clausola del rog. Ramella 26 marzo 1909 la quale disponeva
 « che gli utili fossero ripartiti fra i soci... ». E più innanzi, sempre
 nello stesso quesito, il dott. Mario lamenta l'adozione, a suo dire,
 di « una procedura sostanzialmente **diversa da quella**
fissata nell'atto sociale... ».

E nei quesiti successivi l'attuale ricorrente chiedeva che
 il Collegio dichiarasse « *nulle per difetto di capacità naturale* »
 le stipulazioni e le firme del fratello Benedetto; dichiarasse
 inoltre non dovere « *riconoscersi validità* » a una certa clausola
 inserita nel rog. Ramella 9 marzo 1922 e infine dichiarasse
 inefficaci le firme del ricorrente e del di lui padre sui bilanci
 della società.

Analogamente nel quesito degli attuali resistenti si doman-
 dava agli arbitri di giudicare « *avuto riguardo agli accordi risul-*
tanti dalle intervenute scritture di società... ».

Non una parola, quindi, che alludesse a una
indagine sulla giustizia intrinseca di quelle pat-
tuizioni ovvero a una facoltà di modificarle.

Il Supremo Collegio constaterà tuttavia che gli arbitri (e lo
 si nota ad abbondanza) hanno riconosciuta la ragionevolezza e
 la giustizia dei patti, oltrechè della loro concreta applicazione.
 Così ad es. (pag. 24 in fine e 25) gli arbitri affermano che
 «non avrebbe più risposto al *criterio di giustizia distributiva,*
 « *che aveva sempre dominato i rapporti sociali,* calcolare gli inte-

« ressi su un capitale non più fisso ma in continuo aumento... »; e più innanzi (pag. 25 in fine) si fa ancora riferimento nel lodo alle « *vere ragioni di giustizia distributiva* »; e ancora (pag. 26 in fine e 27): « *non poteva essere giusto*, e in verità non sarebbe stato concepibile, che non dovessero produrre interesse le eccedenze utili riconosciute al socio Giovanni che avrebbero potuto... essere ritirate (dal destinatario) e furono invece ...accreditate in conto corrente »; e infine, a modo di conclusione, « nessun privilegio per nessuno dei soci, ma perfetta uguaglianza fra tutti i soci, all'infuori di quella parte di utili destinata al compenso della maggiore attività spiegata da determinati collaboratori (non soci) ad incremento della azienda sociale » (pag. 20).

Del pari mancante di fondamento in fatto è l'altra censura che si vuol desumere da una frase degli arbitri relativa all'art. 337 cod. civ. Esattamente, infatti, la Corte di merito ha in proposito osservato che la statuizione degli arbitri si riduce a ciò « *che nulla nel giudizio giustificava una inosservanza dell'art. 337 cod. civ.* ».

Esattamente perchè, fosse o non fosse da approvare, nei suoi termini letterali, la enunciazione di principio degli arbitri di non poter essi derogare a norme di ordine pubblico, il fatto è che quella enunciazione **non ha avuto la più remota influenza sulla decisione.**

Infatti, come la Corte Suprema constaterà nell'esercizio di quel riesame anche di fatto che l'indole della questione le

consente, quando si è trattato di venire al concreto, il collegio arbitrale si è messo per l'appunto in quella *posizione di indipendenza* di fronte alla norma di diritto, che è caratteristica dell'amichevole compositore. Si concepirebbe, infatti, un giudice togato il quale si ponesse il problema sul se le circostanze del caso **giustificano la violazione di una norma di legge?** Questo problema invece è stato posto e risolto dagli arbitri in relazione all'art. 337 cod. civ.

A pag. 34 il lodo dice, in termini espliciti, come più non si potrebbe (e con ciò chiarisce quel che potrebbe apparire men chiaro nel periodo precedente), che la applicabilità dell'art. 337 ha costituito pel giudice non la conseguenza di una professione di fede scientifica o di un ossequio incondizionato alla norma di legge, bensì il risultato di un apprezzamento libero e concreto delle circostanze della causa: bisogna essere ciechi per non leggere che (pag. 34 del lodo) « il collegio a
« maggioranza ritiene che giudicherebbe in violazione di esso
« art. 337 — **non giustificata per nulla in questo**
« **giudizio** — quando procedesse ad indagini ecc. ecc. ».

Cosa vuol dire ciò? che nel caso concreto, cioè nel presente giudizio, non si è ravvisata ragione per deflettere dalla norma dell'art. 337. Ed è qui che ritorna perfettamente calzante il rilievo come l'essere amichevole compositore non significhi dover abbandonare per forza la legge scritta per darsi alla legge cerebrina dell'equità ma significhi semplicemente poter deflettere, quando ciò paia discrezionalmente conveniente, dai rigori della legge scritta per ricorrere alla equità.

Ma non basta. Infatti, si può completamente abbandonare tutto quello che è stato detto, si può supporre per un momento che il Collegio arbitrale non abbia detto parola sulla eccezione di incapacità o meglio di mancanza del consenso, e tanto meno si sia occupato dell'art. 337: ebbene, ecco a pag. 34 l'argomento che da solo vale a sorreggere il dispositivo. Dice il Collegio: « A parte ogni discussione sulla distinzione fra incapacità legale e incapacità naturale e sulla estensione o sui limiti di questa, tutte le prove dedotte sono a ritenersi inammissibili, **non senza aggiungere che ad ogni modo il loro contenuto lascierebbe pur sempre adito a ritenere la capacità del Benedetto nei momenti in cui egli partecipò ai contratti e fece le firme cui si vorrebbe negare ogni valore** ».

Che cosa vuol dire codesto?

Vuol dire che basta un rilievo per far *tabula rasa* dei castelli di carta del ricorrente: precisamente, le prove son tali che non escludono la presenza della capacità di capire e di volere del Benedetto nel momento in cui sottoscrisse gli atti impugnati.

Ma non è ancor tutto. C'è infatti un altro argomento addotto dal Collegio, che vale da solo, per sua esclusiva energia, a sorreggere il dispositivo sul punto che negava ingresso alle prove: « nè il dott. Mario (dice il lodo a pag. 35), che riuniva in sè le due personalità — la propria e quella del Benedetto — e prestava il suo consenso per l'una e per l'altra, può poi sciudere la sua persona da quella del Benedetto per impu-

« guare la obbligazione da esso assunta per lui ».

Cosa vuol dire questo? Un nuovo e a sè stante e autonomo motivo di reiezione della eccezione. Come poteva mai (questo in sostanza dice il lodo) il dott. Mario venire a sostenere ora che nell'istante inarrestabile in cui egli firmava per sè c'era la capacità; nell'istante in cui egli scriveva le fatali parole « per procura di Benedetto » la capacità svaniva e al Mario sano era subentrato un Mario delirante per procura di Benedetto?

Ripetiamolo: cose da far venire le vertigini!

Ecco perchè quella tal premessa dogmatica del Collegio sui poteri degli amichevoli compositori non ha ombra di importanza per il giudizio. Ed ecco perchè ben a ragione poteva il Collegio a pag. 36, concludendo la sua esaurientissima indagine su questo punto, dichiarare testualmente questo: « il giudizio del Collegio, oltrechè ispirato ai criteri emananti da tutto « il complesso delle risultanze degli atti sociali e dalla natura « della società, trova anche nella legge la sua conferma ».

Inutile dire, a questo punto, delle censure di omessa motivazione proposte solo in ipotesi dal ricorrente: esse infatti non hanno ragione d'essere in materia nella quale il Supremo Collegio è giudice del fatto.

SUL QUARTO MEZZO.

È pacifico che le parti hanno avuto avanti il Collegio arbitrale « la più ampia facoltà di esporre le loro argomentazioni

e di presentare i loro documenti, con assoluta parità di condizioni » (sentenza denunciata, pag. 23).

Tuttavia il dott. Mario Rivetti censura la sentenza per violazione del principio della parità di trattamento delle parti e per difetto di motivi, in quanto non si ritenne di ravvisare nullità del lodo per le asserite particolari violazioni di quel principio, denunciate dall'attuale ricorrente.

Quelle violazioni si sarebbero concretate in ciò che in un accesso fatto dal Collegio arbitrale presso la ditta Rivetti per l'esame della contabilità sociale, le parti non erano state invitate nè fu poi comunicato ad esse un verbale delle constatazioni fatte.

Non si diceva con ciò che una parte fosse stata invitata, escludendosi l'altra, nè che il verbale fosse stato comunicato ad una soltanto; bensì si allegava che *di fatto* il principio della uguaglianza era rimasto violato perchè, eseguendosi l'accesso nella sede della ditta, taluno dei soci gerenti si era trovato *di fatto* presente, quantunque non invitato, e aveva potuto perciò prender notizia degli appunti redatti dagli arbitri per loro uso interno, in mancanza di un vero e proprio verbale.

La inconsistenza di tali rilievi è però manifesta.

Posto che — come la Corte di merito ha esattamente ritenuto — gli arbitri non erano obbligati nè a redigere verbali nè a seguire le forme dell'accesso giudiziale, riesce evidente che gli arbitri potevano procedere direttamente all'esame dei libri della ditta nella sede di questa come avrebbero potuto farlo nella propria camera di consiglio; che, oggetto *esclusivo* dell'accesso essendo la *diretta ispezione* dei libri (perfettamente noti,

del resto, anche al dott. Mario), la materiale presenza di una delle parti non aveva alcuna rilevanza; che, in ispecie, nessun logico collegamento sussisteva tra quella materiale presenza e l'asserita possibilità di apprendere il contenuto degli appunti redatti dagli arbitri (tra i quali era anche persona di fiducia dell'attuale ricorrente) per uso interno del Collegio.

Superfluo è quindi il rilievo che il principio della uguaglianza esige che ciascuna parte abbia modo di proporre le proprie difese (e ciò è avvenuto con estrema larghezza), nè può il giudice esser tenuto ad ovviare a semplici disuguaglianze di fatto.

La censura, poi, che si vorrebbe trarre dall'asserito accesso del segretario del collegio — il quale, dopo l'ispezione fatta dagli arbitri, si sarebbe nuovamente recato presso la ditta Rivetti a rilevare dati contabili e a chiedere chiarimenti sulla contabilità — non ha consistenza, perchè non risulta dal lodo nè che quell'accesso sia stato eseguito, nè, soprattutto, che gli arbitri ne abbiano tenuto conto.

Anzi dal lodo — sia detto *per incidens* — risulta perentoriamente, fino a querela di falso, *che non se ne è tenuto conto*; e che i dati relativi ai libri contabili B e C — cui secondo l'assunto dell'odierno ricorrente (comparsa concl. di appello, pag. 44) si sarebbero riferite le allegate indagini del segretario — sono stati invece desunti « *dall'istruttoria eseguita dal Collegio* » (pag. 43).

Non solo, ma tutta codesta indagine relativa alla formazione dei libri e alle firme su di essi apposte dai soci è stata

dagli arbitri compiuta solo ad abbondanza, siccome essi hanno dichiarato (lodo, pag. 37): «una volta riconosciuto che quella
 « distribuzione di utili e corresponsione d'interessi costituiscono
 « un'esatta applicazione del contratto sociale, verrebbe meno
 « l'importanza della questione circa la validità del riconoscimento
 « dell'esattezza di una tale applicazione del sistema da parte
 « del dott. Mario (oltrechè dell'Ottavio) colle sue firme, valore
 « che invece essa avrebbe quando quelle operazioni fossero ri-
 « conosciute contrarie al contratto e tuttavia si volesse desumerne
 « l'approvazione ed accettazione dalle firme in questione. Ad
 « ogni modo gli argomenti addotti e le deduzioni proposte, ad
 « avviso della maggioranza del Collegio, non valgono punto a
 « far negare a quelle firme il loro valore come effetto della
 « violenza, del dolo, dell'errore, che abbiano inficiato il con-
 « senso del dott. Mario ».

Invano quindi si denuncierebbero eventuali irregolarità di procedimento nella acquisizione dei dati relativi a quei libri contabili e alle firme dei soci sui libri medesimi, le quali irregolarità potrebbero viziare soltanto un motivo aggiunto e non necessario della decisione. Non, quindi, la decisione stessa. Ciò per quel principio di logica elementare che suole esprimersi col detto « *utile per inutile non vitiatur* » e che è alla base della norma positiva dell'art. 58 cod. proc. civ.

Giustamente la Corte, quindi, ha escluso che una qualunque irregolarità di procedimento potesse riscontrarsi nella materiale comunicazione di dati contabili e altrettanto giustamente non ha dato peso alla pretesa richiesta di chiarimenti, dal momento che

dal lodo stesso risultava che questa non ha avuto luogo e comunque non ha avuto alcuna influenza sulle discussioni e deliberazioni del Collegio.

Del resto — ma lo diciamo soltanto ad abbondanza — dal momento che si doveva ritenere autorizzato il Collegio ad assumere informazioni senza solennità di forma, si deve ritenere che avrebbe potuto assumerle per quel tramite e con quegli strumenti che avesse ritenuti più opportuni.

SUL QUINTO MEZZO.

Il ricorrente investe in pieno un apprezzamento di fatto della sentenza denunciata: l'apprezzamento cioè, che determinate questioni sono comprese per implicito nei quesiti proposti. Il quale apprezzamento è congruamente motivato sia direttamente sia attraverso il richiamo delle considerazioni svolte dal Tribunale di Biella.

Ma, anche ammettendo che la Corte Suprema sia su questo punto giudice di fatto, la inconsistenza della censura si palesa del pari manifesta.

Esattamente infatti il Tribunale di Biella rilevò che quelle due questioni erano implicite nel primo quesito del dott. Mario Rivetti e nel quesito d'ordine generale degli attuali resistenti.

Nella prima parte del quesito *a)* proposto dall'attuale ricorrente si chiedeva che giudicassero gli arbitri « se non (fosse) « vero che non era stata applicata esattamente la clausola del « rog. Ramella 26 marzo 1909, la quale disponeva che.... gli

« utili netti erano quelli depurati dalle spese generali e dall'interesse sul capitale della società, che (era) quello risultante dall'inventario chiuso al 20 gennaio 1910 ».

Tale era l'ambito del giudizio arbitrale; e la successiva specificazione di talune questioni in esso comprese non era ovviamente di ostacolo a svilupparne altre, pure comprese nella formula surriferita, nel corso del giudizio. E così l'una come l'altra delle questioni, che l'attuale ricorrente dapprima propose agli arbitri ed ora lamenta che essi abbiano prese in esame (corresponsione di interesse al capitale esistente alla fine di ogni anno o invece al solo capitale esistente al 20 gennaio 1910; omessa corresponsione di interesse al capitale del 1910 in alcuni anni), configuravano per l'appunto controversie sulla esatta o non esatta applicazione della clausola del rog. Ramella relativa alla distribuzione degli utili e alla prededuzione dell'interesse a favore del capitale esistente al 20 gennaio 1910.

Inoltre non vi ha possibile dubbio che quelle due questioni erano comprese nel quesito proposto dagli attuali resistenti: « Se..... non si debba ritenere: *a*) che (i) bilanci (sociali) rappresentino l'estrinsecazione della volontà dei fondatori e dei successori; *b*) che le firme apposte ai medesimi rendano del tutto irretrattabile ed irrevocabile quanto dai medesimi risulta; *c*) che comunque il sistema sempre seguito nella formulazione dei bilanci sia venuto a costituire un elemento contrattuale delle rinnovazioni della società, di cui negli atti 1-12-1918 e 26-3-1922 rog. Ramella ».

Si tratta, invero, per l'appunto di quei bilanci nei quali

gli utili erano stati calcolati con la prededuzione degli interessi sul solo capitale esistente al 20 gennaio 1910 e, tra gli altri, anche di quei bilanci nei quali gli interessi medesimi (per mancanza o riporto a nuovo degli utili) non erano stati accreditati.

SUL SESTO MEZZO.

Il ricorrente insiste nella censura di omessa pronunzia da parte degli arbitri sulla efficacia delle firme di Benedetto Rivetti sugli inventari sociali e assume che la Corte di merito anzichè decidere su tale censura abbia preteso di integrare la lacuna del lodo.

Al che si potrebbe anzitutto replicare che la censura non è ammissibile per difetto di interesse, in quanto delle firme sugli inventari gli arbitri si sono occupati solo ad abbondanza, fondando su altri motivi la loro decisione.

Ma la censura si infrange nel merito contro l'insindacabile apprezzamento di fatto della sentenza denunciata. Questa, invero, interpretando il lodo, ha accertato che gli arbitri hanno esaminato il quesito relativo alla deficienza psichica di Benedetto Rivetti in rapporto *agli atti sociali in genere*, riferendosi in tal modo così ai rogiti di proroga come agli inventari, aventi pur essi nella specie natura di negozi giuridici obbligatori tra i soci: ha ritenuto pertanto la Corte di merito che gli arbitri stessi hanno pronunziato e motivato così sulla efficacia dell'intervento di Benedetto Rivetti nei rogiti sociali come sulla efficacia delle firme di lui sugli inventari.

SUL SETTIMO MEZZO.

Il travisamento del pensiero della Corte di merito, posto in essere dal ricorrente per crearsi un appiglio per la censura, si scorge agevolmente alla semplice lettura della sentenza denunciata.

La quale, poche righe prima della frase incriminata, aveva precisato con tutta esattezza (lo riconosce anche il ricorrente) in che consista l'obbligo della motivazione nelle decisioni di amichevoli compositori: pertanto, quando la stessa sentenza dice, più innanzi, che « gli arbitri amichevoli compositori esauriscono « il loro obbligo di motivare enunciando la convinzione che « dai fatti esaminati hanno tratta », non intende certo negare quel che essa stessa aveva prima affermato, e cioè negare, per gli arbitri amichevoli compositori, l'obbligo della motivazione. Essa dice invece una cosa assai ovvia, *dover gli arbitri soltanto enunciare i fatti esaminati e la convinzione che ne hanno tratta*. Il che è confermato, se pur ve ne fosse bisogno, dalle parole che immediatamente seguono: non potersi sindacare « la esattezza delle convinzioni degli arbitri » nè confondere « un motivo errato con la mancanza di un motivo ». Invero, tutto questo suppone che un motivo — secondo il pensiero della Corte — *ci debba essere*.

E che la motivazione ci fosse — « *organica e accuratissima* » — su tutti i punti segnalati dall'attuale ricorrente, e quindi

anche sui tre mantenuti in sede di appello, la Corte aveva detto a chiarissime note: « non occorre scendere a una particolare revisione di tutti i motivi addotti dagli arbitri nella loro organica ed accuratissima motivazione e basta esaminare in se stessi gli appunti dell'appellante per convincersi che gli arbitri hanno largamente adempiuto all'obbligo loro incombenza... esponendo minutamente i termini delle varie questioni, enunciando le convinzioni che essi si sono formate e da queste convinzioni traendo la conclusione della infondatezza delle lagnanze del Mario Rivetti ».

Questo apprezzamento della Corte di merito è manifestamente incensurabile, ma il Collegio Supremo si sarà già convinto, esaminando ad altri fini il lodo, che è anche un apprezzamento intrinsecamente ineccepibile. Basti accennare al riguardo che, quanto alla razionale giustificazione di una corresponsione di interessi alla eccedenza utili spettante al gruppo Giovanni, il Collegio arbitrale testualmente osservava: « ma se quella quota di utili uguali per tutti i soci e lasciati in aumento al capitale, non produceva interesse, non poteva essere giusto, e in verità non sarebbe stato concepibile, che non dovessero produrre interesse le eccedenze utili riconosciute al socio Giovanni (come poi quelle riconosciute agli eredi Quintino), *che avrebbero potuto.... essere ritirate dai destinatari e furono invece a loro accreditate in conto corrente nei bilanci sociali* » (pag. 26 sgg.). Se avrebbero potuto essere ritirate (e, naturalmente, investite altrimenti) e invece venivano lasciate in conto corrente presso la società, si trattava di somme mutate alla società e

quindi — ovviamente — produttive di un interesse.

Inutile poi riferire le ampie considerazioni del lodo (a pag. 27) che spiegano come quella corresponsione di interessi sulla eccedenza utili fosse stata anche esplicitamente approvata da tutti i soci (e quindi avesse, oltrechè un fondamento di diritto e di giustizia, anche una base contrattuale), cioè giustificano l'altra asserzione che si assume dal ricorrente non essere stata motivata.

SUL MEZZO OTTAVO.

Le escogitazioni del ricorrente dirette a sostenere — contro il limpido testo della legge positiva — la applicabilità dell'art. 494 n. 4 cod. civ. alle sentenze inappellabili degli arbitri lasciano agevolmente scorgere l'artificio che le infirma.

Artificio, che consiste, anzitutto, nella confusione tra la interpretazione logica della legge e semplici argomenti di astratta opportunità, da farsi valere, se mai, in sede di politica legislativa.

A dimostrare che la restrizione dei motivi di revocazione contenuta nell'art. 495 non è affatto necessariamente collegata con la esperibilità dell'appello contro le medesime sentenze, basta il richiamo, espresso nell'articolo medesimo, alle sentenze inappellabili dei conciliatori.

Ed infatti per le sentenze inappellabili di altri magistrati vale la medesima norma: « *Quanto alle sentenze inappellabili, sebbene la legge menzioni solo quelle del conciliatore, esse vanno tutte comprese fra le sentenze pronunciate in prima istanza:*

« e sono quindi soggette a revocazione, ma solo per i primi
 « tre motivi dell'art. 494; quanto agli altri due
 « motivi, la revocazione è esclusa per le stesse
 « ragioni per cui il legislatore rende inappella-
 « bili queste sentenze » (CHIOVENDA, *Istituzioni*, vol. II,
 pag. 553).

D'altra parte, la norma dell'art. 30 cod. proc. civ. contiene un richiamo così completo e preciso alle regole della revocazione delle pronunce dell'autorità giudiziaria (« si ammette... **nei casi**, nelle forme e nei termini stabiliti per le sentenze dell'Autorità giudiziaria »), da tagliar la strada a qualsiasi tentativo di introdurre distinzioni o limitazioni.

Del resto, parte avversa, per coonestare in qualche modo quel tentativo, è costretta a postulare un'altra tesi manifestamente contraria alla legge: la tesi cioè che « la sentenza inappellabile di arbitri » altro non sia che « una sentenza... parificata per convenzione a sentenza d'appello ».

Questa parificazione, invero, non sussiste. Basta, per convincersene, riflettere che contro le sentenze inappellabili degli arbitri, anche di diritto, non è ammesso ricorso per cassazione.

Si confida pertanto nel rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Roma, 1° luglio 1938-XVI.

Roma 4 luglio 18

Egregio prof. Candian,

Ho ricavate 2 copie in
bollo e 20 in carta libera della sua
memoria stampata per i resistenti
Pivetti. Ho già depositato tutto in
Cancelleria.

Resto in attesa di sue istruzioni
per la sentenza. Macastreth. Guarnier.
Cordiali saluti.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658
88 087

Parma li 4 agosto 1938-EVI

Eccellenza,

ho la Sua lettera, in assenza del
prof. Candian.

Se la cosa non Le riesce di distur-
bo, La pregherei di far richiedere dal Suo studio
una copia semplice della sentenza.

Se poi c'è condanna nelle spese,
converrebbe chiedere invece due copie autentiche:
Ella potrebbe farle inviare direttamente all'avv.
Alessandro Jona a Biella.

Deferenti ossequi.



A S.E.

Avv. Jvanoe Bonomi

Cassone del Garda (Verona)

sent 27 luglio 58.
H. 2967

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. } 13-658
88 087

Parma li 17 agosto 1938-XVI

Eccellenza,

ho la Sua e La ringrazio.
Non c'era urgenza: comunque, or-
mai il rilascio delle copie dovrebbe essere
imminente.

Con viva deferenza.

4. fms

A S.E.

l'On. Avv. Jvanoe Bonomi

(Verona)

Cassone del Garda

Avv. DUILIO PARDINI

ROMA

VIA APPIA NUOVA, 8 - TEL. 71-688

ROMA, LI 24 AGOSTO 1938

A S.E. l'On. Prof. Avv.

BONOMI IVANOE

CASSONE DEL GARDA

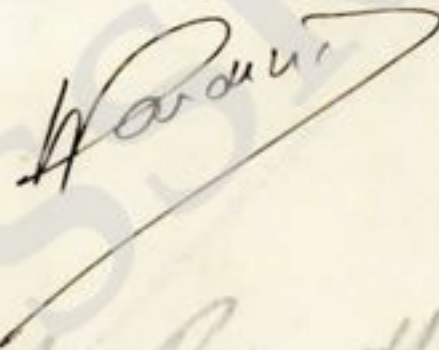
Caro Bonomi,

in plico a parte, raccomandato, ti ho spedito la sentenza Rivetti che solo stamane ho potuto ritirare dalla Cancelleria. Altra copia ho spedito all'Avv. Iona Alessandro a Biella.

C'è voluto, per la copia, qualche giorno più del solito perché siamo incappati nella settimana di ferragosto.

Le spese di copia sono state di L. 55. Puoi aggiungere un'altra diecina di lire per piccole mance, postali ecc. Di competenze mie non è il caso di parlare.

Ossequi alla Signora. Cordialità e saluti



Nel conto Rivetti.

L. 98

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658
88 087

Parma, li 27 agosto 1938-XVI

Eccellenza,

La ringrazio della copia della sentenza Rivetti.

Dato che vi è condanna nelle spese, credo sia opportuna la notifica. Pertanto La prego di voler far estrarre, con tutta Sua comodità, le due copie esecutive.

Con viva deferenza

A S.E.

l'on. avv. Jvanhoe Bonomi
Volta Mantovana (Mantova)

1169 Binwata
a mura mura

1012 Jimi relat

1524

J. Aquino pils.

Sagawa

Rebottah.

Giorgi

Jimi

Caput

Bamwada

No 122

15-B. 11

15-24. Piatti con. River

Avv. DUILIO PARDINI

ROMA - VIA APPIA NUOVA, 8

TELEFONO 71-688

Roma, 10-9-1938

Carissimo Bonomi,

ricevetti la tua raccomandata da Roma con le
occure 50 lire delle quali ti ringrazio. Permettimi
però di osservare che le mie modeste prestazioni
non meritavano quell'alta spesa!

Per te ho spedito in plico raccomandato
le due sentenze Rivoli e la sentenza Varini

2-8-01
L'altro Josco - Tavelli da mandare poi al'avo.

Se Boni di Potenza, era ancora, ieri, in copia -
l'ho di poterle ordinare domani.

L'ordine irregolare di lire 108 rappresenta il
riacconto effettuato in una mano dal cancelliere
della Contabilità che si è accorto di averle incassate
in più per la sentenza Rivetti.

Dispenza sua legera - Tout va bien
A. P.

Parma, 20 sett. 1938-XVI

Eccellenza,

ricevo le due copie autentiche della sentenza della Corte Suprema in causa RIVETTI e La ringrazio.

Con viva deferenza



AVV. PROF. AURELIO CANDIA

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36



A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

p.za Libertà 4

Colle Mantovana

~~Roma~~

Mantova

nota alla pag. 100
Spese sostenute dall'avv. I. Bonomi

alla pag. 100
per l'apporto
nella sentenza
pei ricorsi (Rivetti, Giovanni, Emanuele, Guido)
(e controricorsi)

Ricorso condizionato

21 giugno 1937 - Deposito del ricorso
(bolli, marche, diritto chiamata) £ 241.20

21 marzo 1938 - Registrazione della
sentenza £ 138.55

23 marzo 1938 - Due copie autentiche
della sentenza della Capogione 265.00

9 aprile 1938 - Autenticazione sentenza
per ritiro del deposito 16.25

Corrispondenza con l'avv. Martinola
di Torino e spedizioni degli
atti e documenti 7.00

£ 668.00

Resistenza al ricorso di Mario Rivetti

28 settembre 1937
Costituzione con sei avvocati £ 288.00
Diritti di chiamata 23.00

17 giugno 1938
Deposito procura a G. G. Orlando 21.00

12 luglio 1938
Diritti di chiamata per rinvii
~~scadenza~~ e varie 50.00

20 agosto 1938 -
Due copie in carta libera ^{della sentenza} V. 98.00

18 settembre 1938
Due copie autentiche della sentenza 360.00
840.00

Riassunto

Per il ricorso condizionato - £ 668.00

Per la resistenza al ricorso di
Mario Rivetti - £ 840.00

1508.00

Ricevute dall'adv. prof. Caudian
il 1° ottobre 1937 £ 1000.00

Restano £ 508.00

21 settembre 38

Volta, 21 sett. 38

Egregio avv. prof. Candian,

Spero che il suo studio abbia già ricevute le due copie autentiche della sentenza delle Sezioni Unite che rigetta il ricorso di Mario Pivetti.

~~Pochi giorni fa~~

In seguito al suo invito le mando il conto delle spese da me sostenute per la ^{vittoriosa} resistenza al ricorso di Mario Pivetti, ~~resistenza coronata dalla~~ ~~più~~ vittoria.

Di più le misco il conto ^{delle} spese da me sostenute per il ricorso condizionato, ^{sempre} nella vertenza Pivetti. ~~molte di quelle~~

In totale si tratta di una somma complessiva di £ 1508 che si riducono a £ 508 avendo io ricevuto da Lei, il 1° ottobre 1937,

lire mille.

Le auto al mio accoramento
io mi rimetto interamente
^{al suo apprezzamento.}
~~alla~~ Ella è buon giudice
in materia e per di più
è ottimo amico.

Con ogni cordialità!

M. Ab. Prof. Aurelio Candian
Via Comasini, 22

Parma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658
88-087

Parma, li 28 settembre 1938-XVI

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

Rispondo in ritardo alla Sua del 21.
Realmente amerei proprio che Ella mi definisse il debito della ditta perchè non c'è peggior ufficio di quello di liquidare i compensi per l'opera altrui. Tutto al più potrei, per darle un termine di riferimento, comunicarle che lire novemila è stata la somma richiesta dal prof. Redenti.

Parlo di novemila per ciascuno dei due ricorsi, comprensivamente della collaborazione alla formazione del ricorso e dei viaggi a Roma per la discussione nonché della discussione stessa.

Devoti saluti e auguri di nuovo



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

PIAZZA



U
EL. }

13-658
88-087



A S.E.

l'On. Avv. J. VANHOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

ROMA



2050

Roma, 30 settembre '83

Egregio Amico,

~~Le~~ Io la ringrazio molto per avermi dato un termine di riferimento, di cui tengo gran conto.

Più che il prof. Peccenti ha richiesto lire 9.000 per ciascuno dei due ricorsi, e così in complesso ^{lire} 18.000, ~~però~~ io reputo di non poter chiedere che una quota molto inferiore per il mio lavoro notevolmente minore e di scarsa importanza.

Le pare ~~conveniente~~ ^{proporzionato} ~~eguale~~ chiedere un quarto, e cioè £ 4.500 complessivamente per due ricorsi? Se sì ^{si potranno} ~~va aggiunta~~ le £ 508 ~~per~~ ^{per} residuo spese

come da mia nota ~~e~~
in data 21 settembre, e
~~si~~ ~~non~~ si raggiunge
hanno ~~le~~ £ 5000
comprensivo di spese e
di onorario.

~~Lei~~ Mi dica con tutta
sincerità se la richiesta
le pare equa.

Con i migliori saluti
del. aff.

Prof. Avv. Aurelio Candiani
Via Commasini 22

Parma

Avv. Aurelio Candian

ROMA, 24 ott. 1938

*Piazza S. Alessandro, 4 - Telef. 13-658
88-087*

Eccellenza,

mi pare perfettamente equa ed anzi
moderata la richiesta che Ella fa. Le accludo
immediatamente l'assegno e Le porgo, con vivi rin-
graziamenti per l'opera prestata, l'espressione
della mia viva deferenza

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma

Ricorso condizionato N. 1524/57
Resistenza al ricorso Mario Rivetti N. 169/57

Spese complessive 1508
Ricevute in anticipo 1000

Restano 508

Morari ——— 4500
5000

Calcolato il
26 ottobre 78

Spese 2265

Specifica 248
marca
seconda copia 16

2265

Prima

Spese 2265

Prima

vidima la restituzione
del deposito dei m'wrenti
in via condizionale
Prinetti Giovanni, Gmido.

2 cupie
Bavetti

2355

2463

463

960

463

108

355

Dopo la sentenza

21 marzo 1938 -

Registraz. sentenza £ 138,55

29 marzo - 38

Due copie autentiche 295 -

Specifica 248

marca 1

seconda copia 16

£ 265

£ 403.55

Postali

Pacco con fascicoli

Spediz. sentenza raccomandata

5. -

2

£ 410.55

Autenticazione sentenza
in carta libera per ritiro
deposito (9 aprile 38)

Spedizione all' avv. Martinola

16. 25

~~4. 20~~

£ 27.80
2.40
2.00
2.00

Spese -

28 settembre 1937

per due chiamate

11.60

11.60

23.20

£ 23.60

7 ottobre 1937

Costituito per resistere

ai ricorsi A. 1169 e 1312

£ 288

£ 311.60

Ricevuto dall'avv. Cardiani.

1° ottobre 1937

£ 1000

(anche per
condizionato)

[Signature]

1169
~~1512~~

resistente

Pi'corso ~~Pirelli~~ G. Sr. Gio' da

28 sett. 1937 due chiamate 23.60
7 ottobre ,, Costituzione per
resistere 288.-

511.60

1524 Pi'corso condizionato

21 giugno 1937 diritti chiamate 13.20
Spese deposito : 228.-

241.20

Risparmio -

Avute 10 ottobre 1937 per
ambidue le pratiche

£ 1000.00

£ 511.60

241.20

552.80

552.80

£ 447.20

Residuo

£ 447

Ricorso condizionato dei
sigg. Rivetti Giovanni, Emanuele, Guido.
N. 1524

21 giugno 1937

Deposito del ricorso

Chiamata - 13.20
Bolli; marche 228 -

241.20

Registrazione sentenza
(21 marzo 1938) - -

138.55

Due copie autentiche
della sentenza - (23 marzo
1938) -

265. -

~~Portali~~

Autenticazione sentenza
per ritiro deposito (9 aprile
38)

16.25

Corrispondenza con l'avv. Martindale
e spedizione atti e documenti
Portali

\$. -

668,00

Disburse condignato £ 668.
Contribucioes - £ 840

1508

Hy'sente
1^o ottobre 1932
£ 1000

1508-
1000

Postano £ 508

ad £ 1000
20.10.32

Assistenza al ri'corso
di: Mario Sivetti
(resistente: Gvo. Br. Gio: Sivetti)
N. 1169. ~~1942~~.

28 settembre 1937.

Costituzione con sei avvocati L. 288
Due chiamate. - - - - 23.64

(17 giugno 1938) Deposito
procura per L. G. Orlando. 21. -

Il 12 luglio 1938 (discussione)
Cognome - 20. -
Diritti chiamate (2 rinvii) 30. -

382.64

20 agosto 1938

Estrate due copie in
carta libera (a mezzo Pardini)
e loro spedizione -

98. -

18 settembre 1938

Estrate due copie autentiche
in forma esecutiva e
loro spedizione

360 -

L. 840.60